

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	22
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	87
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	137
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	145
AFFARI SOCIALI (XII)	»	151

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	155
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	198
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	204
<i>INDICE GENERALE</i>	»	205

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale	3
Audizione dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Salvatore Bilardo, dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, Francesco Massicci, e del Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, Filippo Palumbo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (atto n. 317) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	4

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, prima di procedere alla prevista audizione ritiene necessario precisare, in riferimento ad alcune posizioni emerse in diverse sedi circa la composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che, per quanto di propria

competenza, e salvo ulteriori e diverse valutazioni che spettano ad altri soggetti istituzionali, ritiene che la Commissione medesima sia in una situazione di piena operatività ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva.

Il senatore Walter VITALI (PD) ritiene che le rassicurazioni ora date dal Presidente siano sufficienti per superare le riserve che erano state poste sulla legittimità della Commissione, la quale pertanto, nella attuale composizione, potrà procedere all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, rendendo i pareri così come previsto dalla legge n. 42/2009.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) prende atto del fatto che la dichiarazione ora resa dal Presidente rappresenta una smentita rispetto a quanto dallo stesso in precedenza affermato in merito alla inadeguatezza della rappresentazione dei rapporti tra maggioranza e

opposizione nella composizione della Commissione. Condivide la diversa valutazione ora espressa dal Presidente, che, in qualità di garante del corretto funzionamento dei lavori, conferma la piena legittimità e conformità della Commissione stessa rispetto ai criteri di legge.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel rispettare, ma non condividere, le opinioni espresse dalla collega Lanzillotta, ribadisce che nei giorni precedenti si era limitato, in qualità di Presidente della Commissione, alla constatazione di un fatto incontrovertibile, vale a dire che nell'ambito della composizione originaria della Commissione si era venuta a determinare una variazione nei rapporti numerici tra maggioranza ed opposizione. Pertanto, quanto ora precisato ad inizio seduta non può essere letto come una smentita di quello che costituiva soltanto l'evidenziazione di un dato fattuale. Conferma pertanto la piena operatività della Commissione, spettando ad altri livelli istituzionali l'espressione di eventuali valutazioni in merito.

Il deputato Antonello SORO (PD) segnala come la ricorrente prassi di effettuare i lavori della Commissione nelle pause orarie dei lavori delle Camere, come peraltro avviene anche per gli altri organi bicamerali, non consenta di disporre dei tempi necessari per affrontare l'esame di provvedimenti complessi come lo schema di decreto sul fisco regionale in esame; riterrebbe quindi preferibile che la Commissione si convocasse anche nei periodi della settimana nei quali, di norma, non si svolgono lavori o votazioni in Assemblea.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, assicura che si adopererà in tal senso, anche in sede di ufficio di presidenza, benché ritenga che si tratti di una questione di non facile soluzione.

Audizione dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Salvatore Bilardo, dell'Ispettore generale

Capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, Francesco Massicci, e del Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, Filippo Palumbo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni*, Francesco MASSICCI, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale* e Filippo PALUMBO, *Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD), Rolando NANNICINI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Francesco BOCCIA (PD) e il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.10 alle 19.45.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4052 Mura*) 6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.10.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4052 Mura).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta delle Commissioni riunite – dopo lo svolgimento delle relazioni introduttive sulla proposta di legge in esame e avendo taluni gruppi preannunciato la presentazione di proprie proposte di legge sull'argomento – si è convenuto di rinviare l'inizio del dibattito di carattere generale.

Avverte, quindi, che è stata nel frattempo assegnata alle Commissioni riunite X e XI la proposta di legge C. 4052 Mura; considerato che la citata proposta di legge verte su una materia analoga a quella recata dal progetto di legge C. 3696 Antonino Foti, comunica che la presidenza ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Le Commissioni convengono.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – essendo le Commissioni riunite anche in attesa dell'eventuale assegnazione della proposta di legge preannunciata dal gruppo del Partito Democratico sul medesimo argomento – i relatori potranno integrare le proprie relazioni in una prossima seduta, in modo da illustrare congiuntamente gli eventuali elementi di novità dei diversi provvedimenti abbinati.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo con riferimento alle considerazioni testé svolte dal presidente, fa presente che il suo gruppo ha già provveduto – come preannunciato nella precedente seduta – a presentare un progetto di legge di contenuto analogo a quello in esame, che dovrebbe

essere a breve stampato e assegnato alle Commissioni competenti. Nell'auspicare, pertanto, che si possa procedere tempestivamente all'abbinamento anche di tale proposta, ove assegnata alle Commissioni riunite, dichiara che il suo gruppo si riserva di intervenire nel dibattito di carattere generale nella prossima settimana, anche alla luce degli importanti elementi di novità apportati alla discussione da tale nuova iniziativa legislativa.

Antonino FOTI (PdL), preso atto con favore dell'abbinamento della proposta di legge di iniziativa del gruppo dell'Italia dei Valori e della presentazione da parte del gruppo del Partito Democratico di un ulteriore progetto di legge sulla materia, che si augura possa essere sollecitamente assegnato alle Commissioni riunite in vista di un suo abbinamento al provvedimento in esame, osserva che l'intervento normativo che si intende porre in essere appare quanto mai urgente e opportuno, considerata anche la situazione di crisi che coinvolge le piccole e medie imprese del Paese. Fa notare, infatti, che la proposta di legge a sua prima firma è mirata a predisporre un complesso articolato di misure destinate a costruire una sorta di « percorso protetto », in grado di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare la cosiddetta « imprenditorialità diffusa », basata principalmente sulle cosiddette « microimprese », prestando particolare attenzione a quelle giovanili e femminili. Nel ricordare che interventi di tale portata sono stati di recente auspicati da eminenti personalità del settore politico ed economico – tra i quali cita il Presidente della Repubblica, il Governatore della Banca d'Italia, oltre che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri – si augura che sull'argomento si sviluppi una serena e approfondita discussione, in grado di condurre in breve tempo ad un testo adeguato, che possa essere condiviso anche dai gruppi di opposizione.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, nell'associarsi alle

considerazioni testé svolte dal primo firmatario della proposta di legge C. 3696, si augura che sul tema in questione possa svolgersi un dibattito serio, approfondito e serrato, che ponga le Commissioni riunite nelle condizioni di elaborare un testo condiviso da parte di tutti i gruppi. In proposito, proprio al fine di creare i presupposti per un lavoro efficace e fortemente partecipato, si augura che i presidenti delle Commissioni valutino l'opportunità di fissare la convocazione delle prossime sedute congiunte in fasce orarie più funzionali ad un'adeguata partecipazione dei deputati alla discussione.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'esprimere soddisfazione per l'avvenuto abbinamento della proposta di legge presentata dal suo gruppo sull'argomento, si domanda se le risorse finanziarie previste dalla proposta di legge C. 3696, promossa sostanzialmente dai gruppi di maggioranza, siano sufficienti a garantire un adeguato sostegno ai settori interessati. Fa presente, peraltro, di nutrire talune perplessità sulla reale efficacia di un intervento normativo diretto ad incentivare l'imprenditoria di genere, dichiarandosi maggiormente fiducioso nei confronti di un sostegno all'auto-imprenditorialità giovanile.

Giovanni PALADINI (IdV), nel convenire con l'esigenza indicata dal relatore circa gli orari di convocazione delle sedute delle Commissioni riunite, dichiara di condividere le finalità del provvedimento in esame, pur manifestando talune perplessità in ordine alla sua reale efficacia, in assenza di stanziamenti finanziari realmente adeguati. Ritiene, infatti, che il sostegno alla microimprenditorialità, che giudica opportuno in una fase di crisi come quella attuale, richieda risorse più consistenti, senza le quali vi è il rischio che le varie disposizioni – sia pur ragionevoli – rimangano inapplicabili, come già accaduto per un provvedimento di contenuto simile a quello attuale, sempre di iniziativa del deputato Antonino Foti, di recente approvato dalla Camera. Fa notare

che in quella occasione il suo gruppo, pur non avendo nulla da obiettare sul merito del provvedimento, fu costretto a votare in Assemblea in senso contrario, proprio a causa della sostanziale assenza di un'adeguata copertura finanziaria, che svuotò di contenuto effettivo un intervento normativo condivisibile sul piano dei principi. Auspica, pertanto, che in questo caso il Parlamento possa dare un contributo più concreto alla collettività, approvando una proposta di legge che si riveli suscettibile di dispiegare effetti concreti nella vita quotidiana dei cittadini.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente

che si adopererà con la presidenza della X Commissione per rispondere positivamente all'esigenza prospettata da più parti in relazione agli orari di convocazione delle sedute congiunte, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione dei deputati interessati, giudicando peraltro opportuno rinviare il dibattito di carattere generale, in attesa di verificare l'eventuale assegnazione – e il conseguente, possibile, abbinamento – della proposta di legge già presentata dal gruppo del Partito Democratico.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	10
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	14
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	15
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	11
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	16
---	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	12
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Piccchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	12
--	----

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	13
---	----

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	19
--	----

AVVERTENZA	13
------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.55.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che i subemendamenti 0. 01. 03. 2. Samperi, 0. 01. 03. 1. Angela Napoli, 0. 01. 03. 3. Ria, 0. 01. 016. 1. Melchiorre e 0. 01. 018. 1. Ria non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti della Commissione 2.100, 3.101, 4.100, 7.100 e 10.100 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.45.**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Pierluigi MANTINI (UdC) invita la relatrice ad inserire nella sua proposta di parere anche una condizione intesa a chiedere che il Governo precisi – all'articolo 1, comma 4, dello schema in esame – che la qualificazione di un'infrastruttura come infrastruttura critica europea (ICE) non comporta la deroga alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni.

Dopo aver ricordato infatti che la Corte dei conti – nella sua relazione al Parlamento sulla gestione delle opere segretate, che la Commissione sta esaminando – ha evidenziato il massiccio ricorso, da parte della pubblica amministrazione, alle disposizioni di legge che consentono di derogare alle ordinarie procedure di affidamento, basate su gare ad evidenza pubblica, esprime il timore che si determini un automatismo per effetto del quale la pubblica amministrazione ritenga legittima la segretazione degli appalti ogni qual volta si riferiscano a infrastrutture qualificate come infrastrutture critiche europee.

Alessandro NACCARATO (PD) evidenzia che sarebbe opportuno rivedere il termine previsto dall'articolo 9 per l'individuazione e la designazione delle ICE: gli adempimenti richiesti per pervenire a tale designazione non sembrano infatti poter essere completati il giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Osserva inoltre che all'articolo 12 andrebbe valutata l'opportunità di definire con maggiore dettaglio la procedura di approvazione dei PSO, soprattutto in caso di eventuali divergenze tra i soggetti coinvolti.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, tenuto conto del dibattito, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Pierluigi MANTINI (UdC), Alessandro NACCARATO (PD), Pierguido VANALLI (LNP) e Giuseppe CALDERISI (Pdl) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 3*) alle parti di competenza del disegno di legge comunitaria e che gli stessi sono ammissibili. Avverte quindi che, poiché la relatrice, la deputata Santelli, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, il seguito dell'esame avrà luogo in altra data.

La seduta termina alle 14.25.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segrete ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che è stata presentata alle Commissioni riunite affari costituzionali e ambiente la risoluzione n. 7-00496 Giovanelli e altri, che trae origine dalla relazione della Corte dei conti in esame. Tale risoluzione sarà pubblicata nell'allegato B (Atti di indirizzo e di controllo) al resoconto della seduta dell'Assemblea di oggi.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, ricorda che nelle precedenti sedute era emersa la comune volontà di addivenire a una risoluzione unitaria della Commissione e che lui, come relatore, si era impegnato a lavorare al testo di questa risoluzione, sulla base dei suggerimenti che i gruppi gli avessero fatto pervenire, anche in via informale.

Tuttavia, le questioni sollevate dalla relazione in esame si sono rivelate di tale ampiezza da rendere impossibile circoscrivere l'ambito della risoluzione alle sole competenze della Commissione affari costituzionali. Pertanto, come relatore, ha ritenuto preferibile rinunciare in questa fase al tentativo di predisporre una risoluzione unitaria, fermo restando che la trattazione della questione potrà prose-

guire nelle sedi competenti nell'ambito della discussione delle risoluzioni che saranno presentate su questa materia.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda che, considerate le questioni poste dalla relazione della Corte dei conti e atteso che il regolamento impone, in ragione della materia, di assegnare una risoluzione su questi argomenti alle Commissioni riunite I e VIII, la cosa migliore sia a questo punto riprendere il discorso nella sede delle Commissioni riunite stesse. Si riserva pertanto di presentare a sua volta una risoluzione sulla materia.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ribadisce l'auspicio della presidenza che si possa giungere a una risoluzione unitaria, sia pure nella sede delle Commissioni riunite I e VIII. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Parere alla VII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Alessandro NACCARATO, *presidente*, avverte che il relatore ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti. Quindi, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia l'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, avverte che la relatrice ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti. Quindi, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pierguso VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che il comitato si è già espresso, il 15 settembre 2010, sul precedente testo del provvedimento in esame. Rilevato quindi che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata dal comitato nel citato parere e che le ulteriori

modifiche non pongono problemi per quanto attiene alle competenze della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTI PER I PARERI

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Emendamenti C. 52-1814-2011-A.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),

visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità – al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame – di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;

rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 4, comma 3, le parole: « individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri » siano sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;

b) all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),

considerata la necessità di specificare all'articolo 1, comma 4, che la definizione ICE non deve determinare deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni;

visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità – al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame – di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;

rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La definizione ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni »;

2) all'articolo 4, comma 3, le parole: « individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri » siano sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;

b) all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI**

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. 2. Zaccaria, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zampa.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva « 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il

Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione

per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente infor-

mati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 1.** Zaccaria, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zampa.

ALLEGATO 4

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, del testo unificato delle proposte di legge C. 2184 Boffa e abbinate, recante « Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica »;

richiamato il parere espresso da questo Comitato il 15 settembre 2010 sul precedente testo;

rilevato che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata da questo Comitato nel predetto parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 52-1814-2011-A 20

COMITATO DEI NOVE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata 20

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 21

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali italiane, dell'Unione nazionale camere civili, dell'Associazione italiana giovani avvocati, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli, concernenti la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense 21

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Emendamenti C. 52-1814-2011-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.55 alle 10 e dalle 16.35 alle 16.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10 alle 10.20 e dalle 16.45 alle 16.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 15 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei gruppi svoltasi oggi è stato deciso di togliere il provvedimento C. 2350 dal vigente calendario dell'Assemblea. Il provvedimento sarà preso in considerazione nell'ambito del calendario che sarà predisposto per il mese di marzo. La Commissione giustizia, pertanto, dispone di tempi più ampi per approfondire le tematiche connesse al provvedimento e per esprimere il parere.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 16 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 14 di lunedì 21 febbraio prossimo e che la Commissione dovrà esprimere il parere entro il giorno successivo.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali italiane, dell'Unione nazionale camere civili, dell'Associazione italiana giovani avvocati, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli, concernenti la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	22
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	29
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	32
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata ed altri (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Sui lavori della Commissione	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 9.05.

Marco ZACCHERA, *presidente*, alla luce delle numerose irregolarità verificatesi in occasione delle ultime elezioni, auspica

che il Comitato possa richiedere al presidente della Commissione di sollecitare una rapida calendarizzazione, presso la competente Commissione affari costituzionali, delle proposte di legge di riforma delle procedure elettorali per la circoscrizione estero. Da una prima analisi delle proposte presentate ritiene che vi siano numerosi punti in comune e che si possa lavorare per giungere a un testo condiviso.

Fabio PORTA (PD) sottolinea l'urgenza di una riforma delle procedure elettorali per la circoscrizione estero, ricordando in

proposito le recenti notizie di stampa relative a indagini della magistratura circa gravi irregolarità che si sarebbero verificate nelle operazioni elettorali in Argentina, anche con il coinvolgimento di personale diplomatico.

Ricorda che tutte le proposte di legge presentate hanno alla base la medesima preoccupazione di modificare la normativa vigente al fine di contrastare il compimento di illeciti. Occorre in proposito sensibilizzare su questo tema il Governo, anche alla luce del fatto che, specialmente in caso di elezioni anticipate, alcune modifiche potrebbero farsi in via amministrativa, come la stampa in Italia delle schede e l'applicazione di criteri più rigidi nell'assegnazione dei recapiti.

Ritiene che si debba promuovere un'intesa su questi temi delle Commissioni interessate, giudicando utile in proposito un'audizione del sottosegretario Mantica.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ricorda in primo luogo al collega Porta che l'audizione del sottosegretario Mantica era già stata prospettata in sede di Comitato e che occorre individuare il momento più opportuno.

Ribadisce la necessità di attivarsi, anche per il tramite del presidente della Commissione, per giungere ad una sollecita calendarizzazione delle proposte di legge di riforma delle procedure elettorali per la circoscrizione estero in considerazione dell'urgenza del superamento dell'attuale situazione.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 15 febbraio scorso.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, dà lettura della proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in senso favorevole sulla proposta del relatore e nomina l'onorevole Picchi relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 15 febbraio scorso.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione, di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Marco ZACCHERA (PdL) ritiene opportuno che la proposta del relatore sia integrata con un riferimento, al quarto punto della premessa, alle politiche migratorie.

Giampaolo DOZZO (LNP), richiamando il riferimento operato nella proposta di parere del relatore all'impegno del Governo italiano per il negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea, rileva che in questa fase la Turchia sembra perseguire priorità diverse e che pertanto

questo riferimento appare inappropriato. Condivide l'opportunità di dare sostegno all'impegno europeo sul processo di pace in Medio Oriente e in generale a favore del Mediterraneo.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, sottolinea che il provvedimento attiene alle politiche attuate nel 2009 e agli indirizzi per il 2010. Di conseguenza, ritiene non proficuo esprimere valutazioni su quanto intrapreso o meno in determinati contesti di politica estera che nel frattempo sono mutati, come nel caso del negoziato tra Ankara e Bruxelles. A suo avviso, dovrebbero prevalere in questo dibattito considerazioni di metodo, incentrate sulla questione dei tempi dell'esame parlamentare della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Mario BARBI (PD) ritiene ai limiti del surreale la discussione in corso considerato che l'osservazione apposta al parere favorevole è di pari tenore a quella già apposta al parere espresso l'anno scorso e non recepita. Critica la combinazione tra elementi di indirizzo riferiti al passato e al futuro. Ritiene prevalente il rilievo per cui neanche in questa occasione è stato possibile procedere ad un esame disgiunto della Relazione e del disegno di legge comunitaria. Alla luce di queste considerazioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Enrico PIANETTA (PdL) concorda con le perplessità dei colleghi in ordine all'incongruenza dei tempi di esame del provvedimento e all'impossibilità per il Parlamento di esercitare adeguatamente il proprio ruolo, alla luce dell'obsolescenza dei contenuti della Relazione in esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, condivide le considerazioni dei colleghi e propone la soppressione degli ultimi tre punti della premessa.

Franco NARDUCCI (PD), in riferimento a quanto osservato dal collega Dozzo, ricorda che la politica estera dell'Unione europea contempla l'integrazione della Turchia come pure della Serbia. Peraltro,

l'attuale Governo ha impostato la politica energetica dell'Italia in termini di stretta collaborazione con la Turchia, considerata la posizione geostrategica di questo Paese sul cui territorio passano i maggiori gasdotti.

Stefano STEFANI, *presidente*, sottolinea che la politica energetica del nostro Paese non sarebbe pregiudicata dalla mancata adesione della Turchia all'Unione europea.

Matteo MECACCI (PD), considerata l'importanza dei temi di merito richiamati nella proposta di parere del relatore, in quanto relativi ad impegni assunti dal Governo italiano, ritiene significativo potere acquisire la valutazione del sottosegretario Scotti sulle questioni sollevate dal collega Dozzo.

Guglielmo PICCHI (PDL), *relatore*, sottolinea di avere manifestato una disponibilità a limitare il parere della Commissione ai soli aspetti procedurali e di metodo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI concorda con il relatore nel senso che la Commissione può optare per una deliberazione relativa ai soli aspetti metodologici, e dunque sopprimendo gli ultimi tre punti della premessa, o per una deliberazione integrata da considerazioni di merito sui diversi scenari di politica estera menzionati dalla Relazione in esame. In questo secondo caso è, a suo avviso, condivisibile integrare il parere con un riferimento alle politiche migratorie, come proposto dall'onorevole Zacchera.

Marco ZACCHERA (PdL) ribadisce la proposta di riformulazione già avanzata.

Giampaolo DOZZO (LNP) si ricollega a quanto osservato dal collega Barbi sull'obsolescenza degli aspetti di merito contenuti nel provvedimento in esame e dunque anche nella proposta di parere presentata dal relatore. Concorda invece con la proposta di riformulazione del collega Zac-

chera, su cui preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Mario BARBI (PD) ribadisce l'opportunità di una riflessione sui temi di politica estera che valuti le scelte operate e fornisca indirizzi per il futuro. Condivide l'orientamento favorevole ad una deliberazione concentrata sugli aspetti di solo metodo, a tutela del ruolo del Parlamento. Conferma il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore in ragione del mancato recepimento degli indirizzi già forniti da questa Commissione in ordine ai tempi di trasmissione e avvio dell'esame disgiunto della legge comunitaria e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Guglielmo PICCHI (PDL), *relatore*, riformula la proposta di parere nel senso di sopprimere gli ultimi tre punti delle considerazioni in premessa e di integrare il quarto punto con un riferimento alle politiche migratorie, come proposto dal collega Zacchera.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata ed altri.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto Antonione (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in titolo segnalando l'articolo 2, in tema di competenze della Soprintendenza del mare e delle acque interne, oltre a quelle previste in materia dal codice dei beni cul-

turali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, richiama la lettera *i*) dell'articolo 2, che indica la competenza sulla progettazione e organizzazione di ricerche archeologiche subacquee in Paesi terzi nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dai trattati, e la lettera *n*) dello stesso articolo 2 sulla realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera anche in ambito internazionale relativi allo studio sulla comune cultura del mare e, in particolare, sulle rotte storiche lungo le quali si sono realizzati scambi economici, trasmissioni e confronti culturali determinanti per la storia del mondo occidentale. Anche in ragione della funzione di valorizzazione del patrimonio storico culturale del nostro Paese del mondo, assolta dal provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

C. 4027 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, segnala che lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006, è finalizzato a consentire il trasferimento degli uffici del Segretariato della CGPM presso la sede definitiva, individuata a Roma, nei locali demaniali di Palazzo Blumensthal, sito a Roma. Ricorda che la CGPM è stata istituita con un Accordo stipulato in base alle disposizioni dell'articolo XIV della Costituzione della FAO (che prevede un rapporto di sussidiarietà rispetto all'Organizzazione), approvato dalla Conferenza della FAO nel 1949, entrato in vigore nel 1952 e in seguito più volte modificato (1963, 1976 e 1997). Gli obiettivi della Commissione, cui aderiscono 23 Stati oltre all'Unione europea, consistono nella promozione dello sviluppo, della conservazione, della gestione razionale e della valorizzazione delle risorse marine viventi, nonché dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque di collegamento. Possono aderire alla Commissione sia agli Stati costieri del Mediterraneo e le organizzazioni economiche regionali, sia gli Stati membri delle Nazioni Unite le cui navi pescano nelle acque del Mediterraneo. La CGPM, che storicamente costituisce un esempio di «attuazione *ante litteram* della Convenzione sul diritto del mare», è l'organizzazione più importante in materia di pesca nel Mediterraneo e trae ispirazione, con opportuni adattamenti, dal modello di altre Commissioni regionali di pesca riscontrabili in ambito FAO. Tale organizzazione è il frutto della necessità di sviluppare una cooperazione multilaterale tra Stati per perseguire adeguati obiettivi generali, che sfuggono al controllo dei singoli Paesi, in materia di protezione, conservazione e gestione responsabile delle risorse, ormai non solo biologiche in senso stretto ma anche, come rilevato nella diciannovesima

sessione della CGPM del 1989, i sempre più impellenti risvolti ambientali oltre che quelli socioeconomici.

Non si deve dimenticare, poi, il ruolo che la Commissione in questione è chiamata a svolgere, in collaborazione con la Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mare Mediterraneo (CIEM), per quanto concerne la ricerca scientifica, fondamentale se intuiamo quanto siano importanti le risorse biologiche marine per l'innovazione tecnica e scientifica. Pertanto, considerando il ruolo delicato che la CGPM svolge nella prospettiva dell'implementazione di buone pratiche per uno sviluppo sostenibile e considerando la posizione geografica dell'Italia, ritiene che sia di alto valore strategico ospitare la Sede di questa Commissione e lavorare affinché essa possa meglio svolgere il suo compito teso a garantire una comune gestione delle risorse del mediterraneo, non sempre scontata.

Ricorda, a tal proposito, che fanno parte della Commissione generale i rappresentanti di quasi tutti gli Stati del Mediterraneo, compresi la Grecia, la Turchia, Israele, la Libia e la Siria nonostante l'esistenza di profonde divergenze tra alcuni di questi Stati. Si dice convinto, come afferma la Convenzione di Montego Bay, che le organizzazioni specializzate, come la CGPM, possano essere di grande importanza per la cooperazione tra gli Stati per la gestione delle risorse biologiche e la relativa protezione, una cooperazione che nel Mediterraneo va implementata necessariamente potenziando sia il significato politico della CGPM che gli strumenti di *governance* a disposizione. La CGPM dispone di un bilancio autonomo finanziato dagli Stati membri ed espresso in dollari, destinato alla copertura delle spese amministrative, inclusa una somma destinata ai costi relativi all'attività di supporto da parte della FAO, le spese per l'attività della Commissione e quelle eventuali. Le contribuzioni degli Stati sono suddivise in una quota fissa, individuata sulla base di indicatori economici quali il PIL e il reddito pro capite di ciascun Paese ed una quota variabile, connessa alla produzione

ittica nazionale, che per i paesi membri dell'Unione europea è totalmente a carico del bilancio comunitario. Il contributo italiano alla sola quota dovuta, quella fissa, nel 2009 è stato pari al 6,17 per cento del bilancio CGPM.

Lo Scambio di lettere oggetto del provvedimento in esame, deriva da un'iniziativa del Governo italiano che nel 2004 presentò l'offerta di ospitare a Roma, presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthal, la sede del Segretariato della CGPM. La relazione illustrativa precisa che tale decisione venne assunta in considerazione dell'interesse nazionale ad ospitare e promuovere lo sviluppo delle organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede a Roma, concretizzandosi nel febbraio 2005; in occasione, infatti, della 29a sessione della CGPM gli Stati membri, che si espressero con voto segreto, preferirono l'offerta italiana a quelle formulate da Malta e dalla Spagna, in considerazione anche delle possibili sinergie ed economie di scala derivanti dalla prossimità della prescelta alla sede FAO.

Nel 2006 si giunse alla predisposizione dello Scambio di lettere in base al quale si dispone la cessione dei locali di Palazzo Blumensthal destinati a ospitare il Segretariato della CGPM alla FAO, attraverso l'aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione di quest'ultima, predisposta nel 1990 e già ampliata nel 1992.

Più in dettaglio, con lettera datata Roma 19 gennaio 2006, il direttore generale della FAO, Jacques Diouf, ha proposto un ulteriore aggiornamento di tale lista, inclusivo dell'allegato che fa riferimento al terzo piano di Palazzo Blumensthal (circa 690 mq), di proprietà del demanio italiano e posto a disposizione della FAO quale sede della CGPM. Successivamente, con lettera del 24 marzo 2006, l'Ambasciatore italiano presso la FAO ha confermato l'accettabilità della proposta per il Governo italiano, confermando con ciò che le due lettere e l'allegato alla prima, in entrambi i testi, italiano ed inglese, costituiscono una revisione della lista degli edifici redatta il 19 ottobre 1990.

Il disegno di legge in titolo, che ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento interno lo Scambio di lettere richiamato, si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la FAO del 19 gennaio e 24 marzo 2006. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dallo Scambio di lettere in 200.000 euro annui a decorrere dal 2011: tali oneri, come riportato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, comprendono sia una quota delle spese di manutenzione di Palazzo Blumensthal (quantificata secondo accordi tra FAO, CGPM e Governo italiano in euro 100.000 annui), sia il contributo italiano al bilancio della CGPM. La copertura di tale onere è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Segnala, a tale proposito, la necessità di aggiornare, rispettivamente al 2010 ed al 2011-2013, i riferimenti temporali menzionati all'articolo 3 del disegno di legge, riguardanti l'annualità di decorrenza degli oneri ed il bilancio triennale di previsione, al cui interno è iscritta la copertura delle spese derivanti dallo Scambio di lettere.

Giampaolo DOZZO (LNP) ritiene che l'articolo 3 non presenti aspetti problematici in quanto la copertura è sicuramente disponibile.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI concorda con le considerazioni di merito del relatore e si riserva di fornire nel prosieguo dell'esame gli elementi richiesti in tema di copertura finanziaria.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Mario BARBI (PD), con riferimento ai recenti accadimenti che hanno riguardato i Paesi del Nordafrica, ritiene opportuno che la Commissione proceda ad approfondimenti istruttori su tematiche di ordine generale, quali la cultura religiosa e politica nel mondo arabo, il rapporto tra laicità e islam, le politiche europee per il Mediterraneo, nonché le tendenze dei

flussi commerciali nell'area. Tali approfondimenti potrebbero essere svolti con audizioni di rappresentanti di enti internazionali in grado di riferire su tali argomenti.

Stefano STEFANI, *presidente*, condivide la proposta del collega Barbi che potrà essere sottoposta alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 14.55 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La III Commissione (Affari esteri e comunitari)

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge comunitaria per il 2010, già approvato dal Senato;

sottolineata l'esigenza di valorizzare le prerogative dei Parlamenti nazionali sia in fase ascendente che discendente, alla luce delle importanti novità introdotte dal Trattato di Lisbona;

esaminato l'articolo 16, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, in materia di trasferimenti all'interno dell'Unione europea e finalizzato a dare attuazione alla direttiva n. 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa, in linea con i principi di cui alla legge n. 185 del 1990,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
nell'anno 2009 (Doc. LXXVII, n. 3)****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009, trasmessa alla Camera il 28 settembre 2010;

premesso che

l'intempestiva presentazione del documento, relativo alle politiche attuate nel 2009 e agli orientamenti del Governo italiano per il 2010, penalizza il ruolo del Parlamento, chiamato a svolgere un esame a consuntivo, utile a valutare le scelte operate ma non anche a condeterminare gli indirizzi, come sarebbe invece prerogativa dei singoli Parlamenti nazionali, anche alla luce delle nuove competenze previste dal Trattato di Lisbona;

non appare recepita l'osservazione, già apposta al parere approvato dalla Commissione sulla Relazione relativa all'anno 2008, che sollecitava una revisione dell'attuale procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, affinché quest'ultima possa essere esaminata autonomamente all'inizio di ogni anno. Ciò anche al fine di consentire alle Camere di esprimersi tempestivamente sugli indirizzi politici che il nostro Paese dovrà assumere in sede comunitaria, in coincidenza con l'esame del programma legislativo della Commissione e del Consiglio e

con particolare riferimento al controllo parlamentare della PESC-PESD;

l'anomalia connessa ai tempi di presentazione e di esame del documento in titolo emerge con particolare evidenza alla luce dei più recenti accadimenti che hanno sconvolto e continuano a sconvolgere le società dei maggiori Paesi della sponda sud del Mediterraneo, facendo peraltro registrare la carente attenzione da parte dell'Unione europea rispetto al rilancio delle politiche per il Mediterraneo nei diversi *fora* internazionali, a partire dal Processo di Barcellona;

si ribadisce l'apprezzamento per il ribadito impegno al completamento del processo di allargamento dell'Unione europea, che il Governo italiano sostiene con convinzione con particolare riferimento all'adesione della Croazia, al ruolo attivo svolto nel negoziato di adesione della Turchia, alla promozione del percorso europeo di Serbia e Bosnia-Erzegovina, anche i fini della promozione di una transizione verso le necessarie riforme costituzionali;

quanto agli orientamenti della PESC per il 2010, occorre assicurare rafforzato sostegno all'Unione europea per la fuoriuscita dalla situazione di stallo del processo di pace in Medio Oriente; per l'evoluzione positiva del dossier nucleare iraniano; per la realizzazione di una Conferenza sull'Afghanistan e per il consoli-

damento dei rapporti di collaborazione con la Russia e con i Paesi del Partenariato orientale;

quanto agli sviluppi derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Relazione appare lacunosa per quanto concerne gli indirizzi sull'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, su cui il Governo italiano è impegnato al fine di assicurare una presenza di funzionari di nazionalità italiana come in tutti i settori delle politiche europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ribadisce l'opportunità di una revisione dell'attuale procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, affinché quest'ultima possa essere esaminata autonomamente all'inizio di ogni anno.

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
nell'anno 2009 (Doc. LXXVII, n. 3)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009, trasmessa alla Camera il 28 settembre 2010;

premessi che

l'intempestiva presentazione del documento, relativo alle politiche attuate nel 2009 e agli orientamenti del Governo italiano per il 2010, penalizza il ruolo del Parlamento, chiamato a svolgere un esame a consuntivo, utile a valutare le scelte operate ma non anche a condeterminare gli indirizzi, come sarebbe invece prerogativa dei singoli Parlamenti nazionali anche alla luce delle nuove competenze previste dal Trattato di Lisbona;

non appare recepita l'osservazione, già apposta al parere approvato dalla Commissione sulla Relazione relativa all'anno 2008, che sollecitava ad una revisione dell'attuale procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, affinché quest'ultima possa essere esaminata autonomamente all'inizio di ogni anno. Ciò anche al fine di consentire alle Camere di esprimersi tempestiva-

mente sugli indirizzi politici che il nostro Paese dovrà assumere in sede comunitaria, in coincidenza con l'esame del programma legislativo della Commissione e del Consiglio e con particolare riferimento al controllo parlamentare della PESC-PESD;

l'anomalia connessa ai tempi di presentazione e di esame del documento in titolo emerge con particolare evidenza alla luce dei più recenti accadimenti che hanno sconvolto e continuano a sconvolgere le società dei maggiori Paesi della sponda sud del Mediterraneo, facendo peraltro registrare la carente attenzione da parte dell'Unione europea rispetto al rilancio delle politiche per il Mediterraneo nei diversi *fora* internazionali, a partire dal Processo di Barcellona anche in riferimento alle politiche migratorie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ribadisce l'opportunità di una revisione dell'attuale procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, affinché quest'ultima possa essere esaminata autonomamente all'inizio di ogni anno.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	40
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	35
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

RISOLUZIONI:

7-00321 Ruggia: Sull'esigenza di concordare con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.	
7-00490 Cirielli: Sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00111 e 8-00112</i>)	36
ALLEGATO 4 (<i>Nuova formulazione</i>)	42
ALLEGATO 5 (<i>Nuova formulazione</i>)	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00884 Caparini: Sull'alienazione, da parte del Ministero della difesa, di strutture adibite a deposito militare ubicate nei comuni di Ome, Ponticelli, Brusati e Polaveno in provincia di Brescia	37
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-02276 Zazzera: Sullo spiaggiamento di capodogli vicino alla foce di Capojale-Laguna di Varano (FG) e sul litorale di Vieste	37
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-02651 Ruggia: Sull'abrogazione della direttiva emanata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica riguardante la politica degli alloggi militari	37

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.**Legge comunitaria 2010.****C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre emendamenti al disegno di legge comunitaria 2010 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe MOLES (PdL), *relatore*, esprime l'invito al ritiro o il parere contrario sull'emendamento 16.1 Ruggia. Infatti, a suo avviso, il testo legislativo già rende incisivo il parere delle commissioni parlamentari, nella parte in cui prevede espressamente la necessità di tenere in particolare considerazione, in ragione della materia trattata, il parere delle suddette commissioni. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 16.2 Di Stanislao, in quanto reputa necessario che l'attuazione della direttiva comunitaria si accompagni, da un lato, ad un processo di semplificazione delle procedure e degli organismi amministrativi interessati, per una maggiore efficacia e snellezza dei procedimenti autorizzatori e, dall'altro, al principio di responsabilizzazione delle imprese cui deve connettersi un apparato sanzionatorio di carattere amministrativo adeguato. Infine, esprime parere contrario anche sull'emendamento 16.3 Di Stanislao, poiché la normativa europea è ispirata all'esigenza di assicurare al mondo im-

prenditoriale e industriale che opera nel settore della difesa (composto tra l'altro da numerose piccole imprese), di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo. È dunque necessario un quadro normativo certo e tempi rapidi di risposta alle istanze che esse rivolgono alla Pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

Antonio RUGGHIA (PD) evidenzia come l'unico emendamento del suo Gruppo sia ispirato esclusivamente dall'intenzione di rendere più penetrante il controllo parlamentare in sede di attuazione della direttiva. Si dichiara pertanto sorpreso per la posizione di chiusura della maggioranza e del Governo su questa tematica, che ritiene giustificabile solo con la necessità di non modificare il testo approvato dal Senato. Per tali ragioni, insiste comunque per la votazione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) dichiara di aver presentato solo due emendamenti allo scopo di dare prova dello spirito collaborativo che anima le proposte dell'Italia dei Valori. Non comprende pertanto le ragioni del parere contrario. In particolare, segnala che l'emendamento 16.3, a sua firma, non può certo essere interpretato come un ostacolo alle imprese, che anzi trarrebbero giovamento dalla fissazione di tempi adeguati alla complessità dell'istruttoria propedeutica al rilascio delle previste certificazioni ed autorizzazioni.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, replicando all'intervento dell'onorevole Ruggia, dichiara di comprenderne le motivazioni che, tuttavia, non possono condurre il Governo a mutare la propria posizione, anche in ragione della volontà di non modificare il testo approvato dal Senato. Conseguentemente, si riserva di esprimersi favorevolmente ove i contenuti

dell'emendamento 16.1 Ruggia fossero trasformati in un impegno da assumere in sede di presentazione degli ordini del giorno in Assemblea. Quanto alle considerazioni dell'onorevole Di Stanislao, evidenzia che la legge n. 185 del 1990, che pure ha rivelato un impianto solido, manifesta tuttavia alcune problematiche per il sistema industriale delle piccole e medie imprese italiano proprio per i tempi e le procedure burocratiche necessarie. Le modifiche che si intendono apportare alla disciplina vigente sono dunque indirizzate allo scopo di adottare procedure semplificate e rapide, al pari di quelle di altri paesi europei, quale ad esempio la Francia, che conosce tempi inferiori anche di cinque o sei volte a quelli italiani. Pur non nascondendo le difficoltà che potrebbero incontrare le amministrazioni interessate a sottostare a tempi così ristretti, segnala che sono modifiche richieste e ritenute necessarie proprio dagli operatori del settore per poter stare in un mercato altamente competitivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 16.1 Ruggia, 16.2 e 16.3 Di Stanislao.

Giuseppe MOLES (PdL), *relatore*, presenta quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria, che illustra (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) richiama l'attenzione sulla complessità delle tematiche sottese alla normativa sul commercio internazionale di prodotti della difesa. Richiama, al riguardo, le riflessioni recentemente svolte in occasione dell'esame in Commissione dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008, proprio sulla necessità di monitorare con attenzione gli aspetti di problematicità della legge n. 185 del 1990 che, a suo avviso, conserva piena validità nei suoi principi fondamentali. Ritiene conclusivamente che essa possa costituire oggetto di

una specifica sessione di lavoro di questa Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) condividendo le osservazioni del collega Di Stanislao sulla necessità di preservare l'impianto dell'attuale legislazione in materia, esprime il voto favorevole del Gruppo sulla proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria, che si riferisce ad un testo ampiamente condiviso anche durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Accogliendo la disponibilità del Governo, si riserva di presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento 16.1 Ruggia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole del relatore e conferisce al deputato Moles il mandato a riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Giuseppe MOLES (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole in ordine alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009, che illustra (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00321 Ruggia: Sull'esigenza di concordare con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.

7-00490 Cirielli: Sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00111 e 8-00112).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 15 febbraio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'illustrazione delle risoluzioni in discussione ed il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole proponendo, per entrambe, una riformulazione del dispositivo, accettata dai proponenti. In particolare, la riformulazione consiste nell'introduzione, dopo la parola « concordando », dell'inciso « sentito il Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 ».

Antonio RUGGHIA (PD), nel rilevare che le risoluzioni in discussione presentano numerosi punti in comune, domanda

alla presidenza quale procedura intenda adottare per la votazione delle stesse.

Edmondo CIRIELLI, *presidente* osserva che la risoluzione di cui è firmatario, insieme al deputato Cicu, si muove nella stessa direzione della risoluzione presentata dal gruppo del Partito democratico, pur assumendo un contenuto più ampio. Essa, in particolare, prevede nel dispositivo di concordare le iniziative nell'ambito del 150° anniversario dell'Unità d'Italia anche con le associazioni combattentistiche e d'arma e non solo con l'associazione nazionale partigiani d'Italia. Pertanto, ove essa sia approvata per prima, evidentemente determinerebbe l'assorbimento della Risoluzione presentata dall'onorevole Ruggia. Viceversa, nessun effetto preclusivo si produce ponendo prima in votazione quest'ultima.

Antonio RUGGHIA (PD), in considerazione di una sostanziale identità tra le due risoluzioni, dichiara la propria disponibilità a votare favorevolmente anche sulla risoluzione presentata dai colleghi della maggioranza, auspicando che anche questi ultimi non incontrino difficoltà a votare favorevolmente sulla risoluzione a sua firma.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), alla luce del dibattito che ha visto un reciproco riconoscimento del contenuto delle risoluzioni, si associa all'invito di esprimere un voto favorevole su entrambe le risoluzioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene di poter condividere la proposta formulata dal deputato Garofani.

SALVATORE CICU (PDL) dichiara il proprio voto favorevole su entrambe le risoluzioni.

Franco GIDONI (LNP), come preannunciato nella precedente seduta, rammenta che il gruppo della Lega Nord non prenderà parte alle votazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00321 Ruggia, come riformulata e che pertanto assume il numero 8-00111 (*vedi allegato 4*), nonché la risoluzione n. 7-00490 Cirielli, come riformulata e che pertanto assume il numero 8-00112 (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.35.

5-00884 Caparini: Sull'alienazione, da parte del Ministero della difesa, di strutture adibite a deposito militare ubicate nei comuni di Ome, Ponticelli, Brusati e Polaveno in provincia di Brescia.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Franco GIDONI (LNP), dopo aver dichiarato di sottoscrivere l'interrogazione in titolo, prende atto di quanto affermato nella risposta fornita dal Governo riguardo l'inalienabilità del deposito munizioni Monte Cimarone. Evidenza, quindi, il grande interesse degli enti locali per il recupero delle aree e della struttura in oggetto che, una volta acquisite, saranno destinate alla realizzazione di un *campus* universitario con indirizzo agricolo, in base ad un protocollo già sottoscritto tra la provincia di Brescia e i comuni interessati. Auspicando che tali beni possano essere restituiti alle popolazioni locali, rimane in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.

5-02276 Zazzera: Sullo spiaggiamento di capodogli vicino alla foce di Capojale-Laguna di Varano (FG) e sul litorale di Vieste.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver fornito nella risposta una notevole quantità di informazioni, si dichiara tuttavia scettico su talune affermazioni, che reputa in contrasto con le conoscenze appurate a livello scientifico e con la documentazione in suo possesso. Mentre, infatti, autorevoli studi scientifici affermano che lo spiaggiamento dei cetacei è quasi sempre conseguenza di un'attività umana, di tale collegamento non risulta traccia nelle parole del sottosegretario Crosetto, che invece esclude con assoluta certezza qualsiasi connessione con operazioni ed esercitazioni militari. Nel dichiararsi disposto a fornire al rappresentante del Governo la documentazione ottenuta da altri dicasteri, ricorda che il branco di cetacei in questione era stato avvistato nel mar Ionio in direzione della Grecia e che, proprio in quei giorni, in tale tratto di mare si stavano svolgendo esercitazioni con prospezioni sismica e l'uso di speciali *software* ad onde sonore di una nave olandese per conto del Governo tedesco, debitamente autorizzata dal ministero dell'Ambiente. Nel ricordare, inoltre, come risulti destituita di ogni fondamento l'ipotesi che la morte dei cetacei sia stata provocata dall'ingestione di sacchetti di plastica, ritiene assolutamente falsa l'affermazione che la morte stessa non sia avvenuta per embolia gassosa. Per questi motivi si dichiara insoddisfatto.

5-02651 Ruggia: Sull'abrogazione della direttiva emanata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica riguardante la politica degli alloggi militari.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, rileva che l'interrogazione è piuttosto ri-

salente e che la risposta era stata predisposta dagli uffici nei mesi scorsi. Nell'evidenziare come la problematica degli alloggi militari sia stata negli ultimi giorni oggetto di un dibattito parlamentare, propone di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione allo scopo di aggiornare gli elementi della risposta con gli esiti della discussione della mozione approvata in Assemblea lo scorso 8 febbraio.

Antonio RUGGHIA (PD), concorda con la richiesta di differire lo svolgimento dell'interrogazione.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 16.

Al comma 3, sostituire le parole: con particolare riferimento con la seguente: conformemente.

4059/IV/16. 1. Ruggia, Garofani, Vilecco Calipari, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 3, dopo le parole: 2 e 3, sopprimere da: prevedendo, ove necessario fino alla fine del comma.

4059/IV/16. 2. Di Stanislao.

Al comma 6, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

4059/IV/16. 3. Di Stanislao.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 » (C. 4059 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

l'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa;

tale direttiva mira, in particolare, a semplificare le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;

l'attuale disciplina della materia è contenuta nella legge 9 luglio 1990, n. 185 (adesso integrata dal Codice dell'ordinamento militare per la parte che riguarda il registro nazionale delle imprese che operano nel settore, segnatamente agli articoli 44 e seguenti), in cui si rinvencono in via generale e preventiva le fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore, nonché le misure sanzionatorie di carattere penale in caso di violazione delle prescrizioni normative;

il citato articolo 16 del disegno di legge comunitaria impone il rispetto dei principi della citata legge n. 185, in sede di esercizio della delega per il recepimento

della direttiva (in scadenza il 30 giugno 2011), nonché in sede di disciplina di procedure semplificate e di individuazione di ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa; inoltre, è espressamente previsto che anche la disciplina dei tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione, avvenga secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla medesima legge n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni;

considerato che:

il processo di integrazione europea nel campo della difesa e la progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea, hanno portato negli ultimi anni ad un forte aumento di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa;

negli ultimi anni si sono realizzate a livello europeo diverse iniziative di carattere normativo che richiedono un parziale adeguamento della normativa nazionale in materia di autorizzazioni ai principi comunitari ivi contenuti, anche al fine di assicurare al mondo imprenditoriale ed industriale che opera nel settore della difesa, composto tra l'altro da molte piccole imprese, un quadro normativo certo che consente di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo;

in sede di esercizio della delega, l'Esecutivo dovrà tenere in dovuta considerazione i pareri delle Commissioni parlamentari, come esplicitamente evidenziato nel testo in esame,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno
2009. (Doc. LXXXVII, n. 3).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009 » (Doc. LXXXVII, n. 3);

rilevato positivamente che tale documento espone un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE, in cui emerge un sempre maggiore impegno profuso dall'Unione europea per la sicurezza internazionale attraverso mis-

sioni internazionali civili e militari nonché attraverso iniziative per sviluppare le capacità militari della difesa europea;

segnalato che la relazione espone gli orientamenti del Governo per il 2010, e dunque riferiti ad un arco temporale già trascorso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00321 Ruggia: Sull'esigenza di concordare con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.

NUOVA FORMULAZIONE

La IV Commissione,

premessi che:

nella data del 25 aprile si festeggia nel nostro Paese la Liberazione dell'Italia dall'occupazione delle truppe naziste dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, che sancì la fine della fase belligerante da parte della nostra Nazione;

in occasione del 65o anniversario il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricordato nel discorso tenuto al Teatro La Scala di Milano che: « ... con la Resistenza, di fronte alla brutalità offensiva e feroce dell'occupazione nazista, rinacque proprio l'amore, il senso della patria, il più antico e genuino sentimento nazionale... »;

in quei mesi d'occupazione, fermo restando il ruolo determinante degli Alleati nella sconfitta del nazifascismo e la liberazione dell'Italia, possono essere elencati molteplici esempi circa il concorso di militari italiani ai moti di liberazione da parte dei contingenti militari regolari, dei nostri soldati di stanza a Cefalonia delle migliaia di ufficiali e soldati che si unirono alle formazioni partigiane e al Corpo italiano di liberazione;

il riconoscimento e il profondo rispetto verso coloro che, in una fase storica

come quella vissuta nei 20 mesi di occupazione, attraverso l'impegno e il loro sacrificio nelle formazioni partigiane posero, con il loro esempio, a basi portanti della futura Repubblica italiana la libertà, il senso di scoperta dell'appartenenza ad una nazione, la lotta per l'indipendenza del Paese, la solidarietà e l'eguaglianza tra le genti, devono sempre più diventare sentimento unanimemente condiviso,

impegna il Governo

a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate italiane alla Resistenza e alla lotta di Liberazione concordando, sentito il Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia istituito con il DPCM del 24 aprile 2007, con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150o anniversario della Unità d'Italia da svolgere con la partecipazione delle istituzioni locali e le popolazioni nei luoghi che videro protagonisti della lotta di Liberazione anche reparti delle nostre Forze armate.

(8-00111) « Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico ».

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00490 Cirielli: Sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.

NUOVA FORMULAZIONE

La IV Commissione,

premessi che:

nella data del 25 aprile, che sancì la fine della fase belligerante da parte della nostra Nazione, si festeggia nel Paese la Liberazione dell'Italia dall'occupazione delle truppe naziste dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943;

nel 2010, in occasione del 65° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricordato nel discorso tenuto al Teatro La Scala di Milano che: « ... con la Resistenza, di fronte alla brutalità offensiva e feroce dell'occupazione nazista, rinacque proprio l'amore, il senso della patria, il più antico e genuino sentimento nazionale... »;

in quei mesi d'occupazione, il ruolo degli alleati anglo-americani dell'Italia è stato decisivo, oltre che per la sconfitta del nazismo e del fascismo e la conseguente liberazione dell'Italia, anche per l'affermazione della democrazia;

possono essere elencati molteplici esempi circa il concorso di militari italiani alla liberazione del nostro Paese, il cui molo in questi 65 anni è stato spesso dimenticato, anche nelle cerimonie pubbliche, ingenerando il convincimento che il movimento della resistenza fosse composto solo da civili, mentre invece è noto che i primi nuclei di insorgenza all'occupazione tedesca si costituirono proprio grazie agli

appartenenti alle Forze armate a cui, successivamente, si unirono le formazioni partigiane e il Corpo italiano di liberazione;

devono sempre più diventare sentimento unanimemente condiviso il riconoscimento e il profondo rispetto verso coloro che, in una fase storica come quella vissuta nei 20 mesi di occupazione, attraverso il loro impegno e sacrificio, posero, con il loro esempio, a basi portanti della futura Repubblica italiana, la libertà, il senso di scoperta dell'appartenenza ad una nazione, la lotta per l'indipendenza del Paese, la solidarietà e l'eguaglianza tra le genti,

impegna il Governo

a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate italiane alla Resistenza e alla lotta di Liberazione concordando, sentito il Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia istituito con il DPCM del 24 aprile 2007, con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia da svolgere con la partecipazione delle istituzioni locali e le popolazioni nei luoghi che videro protagonisti della lotta di Liberazione i reparti delle nostre Forze armate.

(8-00112)

« Cirielli, Cicu ».

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00884 Caparini: Sull'alienazione, da parte del Ministero della difesa, di strutture adibite a deposito militare ubicate nei comuni di Ome, Ponticelli, Brusati e Polaveno in provincia di Brescia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto richiesto nell'atto in discussione, acquisiti i necessari elementi di cognizione da parte del competente Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, si ritiene che il cespite oggetto dell'interrogazione in esame possa, presumibilmente, essere identificato nel deposito munizioni « Monte Cimarone ».

L'immobile in parola, peraltro già oggetto di analoga richiesta da parte del Comune di Ome (Brescia) nel 2004 e non inserito in alcun programma di dismissioni, risulta allo stato essere ancora utile ai fini istituzionali del Dicastero e, per tale motivo, non alienabile.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-02276 Zazzera: Sullo spiaggiamento di capodogli vicino alla foce di Capojale-Laguna di Varano (FG) e sul litorale di Vieste.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde anche per conto del Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Vorrei precisare che nell'arco temporale indicato dall'Onorevole interrogante – riferito allo spiaggiamento di esemplari di capodoglio lungo il litorale pugliese compreso tra Cagnano Varano e Ischitella, verificatosi il 10 dicembre 2009 – non sono state pianificate e/o condotte esercitazioni militari in prossimità delle zone menzionate, tantomeno in Mare Adriatico.

Nel mese di ottobre 2009, l'area marittima in questione è stata interessata dal transito – lungo usuali rotte commerciali e a debita distanza dalla costa – di due unità e, precisamente:

sommergibile « *Todaro* », per trasferimento da Taranto verso il porto di Chioggia (5-9 ottobre 2009) e da Chioggia a La Spezia (18-26 ottobre 2009), avvenuto prevalentemente in superficie e con il solo impiego di sistemi acustici passivi (apparatati sonar in modalità di ricezione passiva, non di emissione);

Nave « *San Giusto* » – peraltro, non dotata di apparati sonar – in navigazione da Brindisi a Chioggia (06-8 ottobre 2009) e da Chioggia a Taranto (18-20 ottobre 2009).

Pertanto l'ipotesi che ricolleggerebbe lo spiaggiamento dei cetacei essenzialmente a fenomeni d'inquinamento marino, indotto da « strumentazioni militari durante le esercitazioni », risulta destituita di ogni fondamento.

Chiarito questo aspetto, passo a illustrare nel dettaglio l'accaduto e come lo

stesso sia stato gestito, sulla scorta degli elementi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il giorno 10 dicembre 2009 erano avvistati 9 cetacei di grandi dimensioni sul litorale di Foce Varano e prontamente informati gli Enti locali e il Dicastero dell'Ambiente.

Il Dicastero si è subito attivato per coordinare le operazioni logistiche e per autorizzare l'arrivo sul posto dell'Unità per la necropsia di grandi cetacei spiaggiati, con il compito di coordinare le operazioni di campionamento sugli animali per individuarne le possibili cause del decesso, oltre che di collaborare con i veterinari delle locali ASL per gestire la situazione di emergenza igienico-sanitaria.

Il personale dell'Unità – tra cui ricercatori ed esperti, anche internazionali, in materia di patologie e di spiaggiamenti connessi con i sonar – ha effettuato un immediato sopralluogo nel corso del quale sono stati individuati 7 capodogli spiaggiati, di cui 4 morti e 3 vivi (morti poi naturalmente), mentre gli altri 2 esemplari non sono mai stati avvistati nei giorni seguenti e, tuttora, non si hanno notizie a riguardo.

In seguito, nell'ambito di una riunione con gli Enti locali e l'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Foggia è stata individuata, quale priorità, la necessità di eseguire gli accertamenti necroscopici e di preservare gli scheletri, nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Non è stato possibile operare il salvataggio dei cetacei ancora vivi sia per il perdurare delle avverse condizioni meteo-

marine, che non hanno consentito l'utilizzo di elicotteri e di motovedette della Guardia Costiera per un eventuale spostamento degli animali, sia per la mancanza di mezzi e di attrezzature idonee (il mezzo più vicino era a Termoli, a 6 ore di distanza).

Gli esami anatomico-patologici sono stati effettuati, per opportunità logistiche e di sicurezza pubblica, sui tre soggetti spiaggiati vivi e non hanno evidenziato alcuna lesione rilevante o sintomatica di uno stato patologico, cui imputare lo spiaggiamento.

I rilievi necroscopici hanno indicato uno stato di totale assenza di alimentazione da almeno 5-7 giorni; nel complesso, dunque, uno stato di compromissione del sistema immunitario precedente all'evento, che ha potenzialmente esposto gli animali a quadri infiammatori secondari (broncopolmoniti e dermatiti).

È stata, altresì, esclusa, in quanto assenti emboli di qualsiasi natura, una condizione compatibile con la sindrome definita *gas and fat embolism syndrome*, una forma di patologia da decompressione, descritta in letteratura come associata all'esposizione ai sonar militari.

Anche la valutazione della radioattività dei tessuti e dei contenuti stomacali ha dato risultato negativo.

In sintesi, sono stati esclusi tutti i principali agenti patogeni biologici (*virus*, batteri, parassiti, biotossine), compresi quelli che agiscono sul sistema nervoso, come causa dello spiaggiamento.

Lo spiaggiamento dei 7 capodogli è attribuibile, piuttosto, a una condizione multifattoriale che ne ha determinato l'impossibilità ad orientarsi: fattori ecologici (profondità), biologici (inesperienza del gruppo), sociali (aggregazione), alterazione del sensorio e immunocompromissione di origine chimica.

Lo spiaggiamento in massa dei cetacei rappresenta un evento alquanto inusuale nel Mare Mediterraneo e per le nostre coste, sebbene si sia anche verificato, occasionalmente, in passato (7 episodi negli ultimi 275 anni).

Probabilmente, gli animali si trovavano nel Mare Ionio e sono entrati nel Mare

Adriatico, forse seguendo delle zone di abbondanza di prede dovute alle variazioni di temperature stagionali: durante il viaggio, durato almeno una settimana, gli animali non si sono alimentati, comportando, ciò, un peggioramento delle già precarie condizioni generali di salute.

Quanto all'Ordinanza della Capitaneria di Termoli n. 46 in data 20 novembre 2009 – richiamata dall'Onorevole interrogante – con la quale è stato interdetto lo specchio acqueo di giurisdizione, la stessa è stata richiesta dall'Aeronautica Militare in occasione dell'attività addestrativa svolta nel mese di dicembre 2009 dal velivolo *Predator* (a pilotaggio remoto) per tutelare la marineria locale in caso di *lost link*, emergenza che contempla la possibilità di ammaraggio forzato del velivolo.

Tale attività non è ritenuta una possibile causa del decesso degli animali, in quanto viene svolta in aria con nessun tipo di contatto con il mare.

Con riferimento, in ultimo, alle iniziative adottate per promuovere la salvaguardia e la tutela delle popolazioni di cetacei, il Ministero dell'Ambiente ha predisposto, in ottemperanza agli Accordi internazionali, sia attività di pronto intervento per eventi di spiaggiamenti di cetacei (*task force* per casi di malattie infettive e non) che attività di censimento e di monitoraggio delle popolazioni naturali nei mari che circondano l'Italia.

In particolare, sono state finanziate numerose iniziative riguardanti ricerche a tutela dei cetacei in materia di ecotossicologia, patologia e banca tessuti dei mammiferi marini, nonché *survey* aeree per conoscere la consistenza delle popolazioni dei cetacei nella maggior parte dei mari italiani.

Sono stati finanziati, inoltre, progetti di ricerca volti all'identificazione di alcune minacce nei confronti dei cetacei, come lo studio delle collisioni, l'analisi delle interazioni delfini/pesca e l'applicazione di deterrenti acustici, l'inquadramento nel Santuario per i mammiferi marini delle possibili cause di disturbo – dal punto di vista acustico – del traffico navale e della pesca verso le popolazioni di cetacei.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario Atto n. 317 (*Deliberazione dell'indagine*) 47

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 317 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 49

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 e abb.-A 59

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 59

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) 64

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 9.45

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a

statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Deliberazione dell'indagine).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 15 febbraio 2011, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, di

svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Il programma prevede che nell'ambito dell'indagine, che dovrà concludersi entro l'11 marzo 2011, termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto, si proceda alle audizioni dei seguenti soggetti:

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;

rappresentanti del Dipartimento della qualità del Ministero della salute;

Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

rappresentanti della Corte dei conti;

esperti e rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche.

Rileva che, avendo sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera, e acquisita l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'indagine. Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che il Ministero della giustizia non ha ancora trasmesso una relazione tecnica che consenta di superare le criticità emerse nel corso dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Atto n. 317.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo del quale la Commissione oggi avvia l'esame è il quinto schema trasmesso dal Governo in attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 42 del 2009.

Segnala che lo schema reca, in primo luogo, nei primi tre capi, disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, integrando in tal modo le disposizioni riferite all'autonomia impositiva dei comuni, contenute nello schema di decreto in materia di federalismo fiscale municipale, esaminato negli scorsi giorni dalla Commissione bilancio e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Il quarto capo reca invece una disciplina determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, volta a superare i criteri di riparto della spesa sanitaria risultanti dalla normativa vigente.

Ritiene prematuro avviare un esame puntuale ed articolato delle numerose questioni applicative della nuova disciplina e delle sue implicazioni di carattere finanziario. Nel rinviare, sin d'ora, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per le richieste di chiarimento in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento, si riserva di formulare eventuali osservazioni e richieste di chiarimento a seguito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sul provvedimento che prenderà avvio nel pomeriggio di oggi con l'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello stato e del Ministero della salute.

Quanto alla prima direttrice di intervento, rileva che l'articolo 1 illustra l'oggetto del provvedimento, che è teso ad assicurare l'autonomia di entrata e di spesa delle regioni a statuto ordinario e a sopprimere conseguentemente i trasferimenti statali. In particolare, si indica che le entrate di tali regioni, il cui gettito è senza vincolo di destinazione; sono costituite dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali, dai tributi regionali e dal gettito di meccanismi perequativi predisposti al fine di riequilibrare la differente capacità fiscale per abitante esistente nelle diverse regioni.

Segnala che l'articolo 2 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro il 30 giugno di quest'anno, sia rideterminata, a decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e che vengano corrispondentemente ridotte, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo, le aliquote IRPEF di competenza statale. La nuova aliquota dovrà compensare tanto la soppressione dei trasferimenti statali, prevista dall'articolo 6, quanto della soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. L'articolo 2 determina, inoltre, il fabbisogno sanitario nazionale standard, stabilendo che esso, nell'anno 2012, corrisponda al livello vigente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato. Rileva come fino all'anno 2013 concorrano al finanziamento della spesa sanitaria le entrate proprie delle Regioni, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

Con riferimento all'articolo 3, che stabilisce che alle Regioni a statuto ordinario compete una compartecipazione all'IVA, segnala che essa è calcolata fino al 2013 sulla base della normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse dell'Unione euro-

pea. A decorrere dall'anno 2014, invece, la compartecipazione verrà determinata con le modalità previste dal successivo articolo 11. Osserva che, in attuazione del principio di territorialità, dal 2013 la compartecipazione verrà attribuita in base al luogo di effettivo consumo. I criteri di attuazione della disposizione saranno definiti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto concerne l'articolo 4, che riconosce alle Regioni, a decorrere dall'anno 2014, la facoltà di ridurre, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali comunitari, l'IRAP fino al suo totale azzeramento, fermo restando, in ogni caso, il potere di variazione della relativa aliquota previsto dal decreto legislativo n. 446 del 1997. In ogni caso, le conseguenze finanziarie derivanti dell'eventuale riduzione dell'imposta sono poste a carico del bilancio della Regione. Segnala come non sono, comunque, alterati gli automatismi fiscali operanti nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, né sono modificate le disposizioni relative all'applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. La riduzione dell'IRAP non potrà, comunque, essere disposta qualora la Regione abbia incrementato l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore allo 0,5 per cento, in quanto tale circostanza rappresenterebbe una traslazione del carico fiscale dalle attività produttive alle persone fisiche.

Segnala che l'articolo 5 reca una nuova disciplina in materia di addizionale regionale all'IRPEF, attribuendo alle regioni il potere di aumentare o diminuire l'aliquota della menzionata addizionale, la cui aliquota base è attualmente pari allo 0,9 per cento. La maggiorazione non potrà essere superiore allo 0,5 per cento fino al 2013; all'1,1 per l'anno 2014 e, infine, al 2,1 per

cento a decorrere dall'anno 2015. Si prevede, inoltre, che in caso di maggiorazione dell'addizionale superiore allo 0,5 per cento, i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione debbano essere sottratti, in relazione a tali redditi e relativamente ai primi due scaglioni di reddito, agli effetti di tale incremento per la parte eccedente lo 0,5 per cento, secondo le modalità che verranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che in caso di riduzione dell'addizionale, l'aliquota deve essere determinata in modo tale da garantire un gettito non inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione dell'articolo 8. Gli effetti finanziari della riduzione sono comunque posti a carico del bilancio della Regione. Alle regioni è riconosciuto il potere di diversificare le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in relazione a diversi scaglioni di reddito, che dovranno corrispondere, per ragioni di razionalità del sistema tributario e per garantire il rispetto del principio di progressività cui lo stesso è informato, a quelli stabiliti nel testo unico delle imposte sui redditi. Le Regioni possono inoltre disporre, a proprio esclusivo carico, riduzioni dell'imposta mediante la maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia contenute ovvero l'introduzione di specifiche detrazioni di imposta volte a sostituire l'erogazione di sussidi o altre forme di sostegno sociale. Anche in questo caso, le detrazioni non possono essere applicate dalle Regioni impegnate nei piani di rientro dai deficit sanitari.

Segnala che l'articolo 6 dispone la soppressione di tutti i trasferimenti erariali destinati al finanziamento della spesa corrente alle Regioni a statuto ordinario, fatta eccezione per i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 549 del 1995, e che la puntuale individuazione dei trasferimenti soppressi è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva che l'articolo 7 dispone ulteriori soppressioni di tributi regionali, pre-

vedendo in primo luogo che a decorrere dal 2014 siano soppressi i seguenti tributi: la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale; l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile; la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; le tasse sulle concessioni regionali; l'addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica. La conseguente riduzione delle entrate regionali potrà essere compensata, ove la Regione non si avvalga della facoltà di istituire tributi regionali propri ai sensi del successivo articolo 25, con la riduzione di spese ovvero con il gettito derivante dall'eventuale aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 5. A decorrere dal 2012 è inoltre soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. Alle Regioni spettano, inoltre, i tributi regionali propri derivati, rappresentati da quei tributi riconosciuti loro dalla vigente legislazione, nonché le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali previste in loro favore.

Con riferimento all'articolo 8, che stabilisce che ciascuna regione sopprima, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei comuni, sostituendoli contestualmente con una compartecipazione al gettito della addizionale regionale all'IRPEF, rileva che la percentuale di compartecipazione potrà essere successivamente adeguata in ragione di eventuali mutamenti attinenti alle funzioni dei comuni ovvero di ulteriori soppressioni di trasferimenti regionali. Rileva che si prevede, inoltre, l'istituzione da parte delle singole Regioni di un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, alimentato dal gettito derivante dalla compartecipazione comunale all'addizionale regionale all'IRPEF, da distribuire tra i comuni in modo tale da assicurare un passaggio graduale al nuovo sistema di finanziamento locale.

Osserva che l'articolo 9 ribadisce l'esclusiva competenza statale nella definizione delle procedure per la determina-

zione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, che dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali. Fino alla loro nuova determinazione, si considerano i livelli di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale vigente.

L'articolo 10 esplicita la tipologia delle spese regionali considerate ai fini del nuovo sistema di finanziamento delle funzioni, conformemente alla classificazione contenuta nell'articolo 8, comma 1 lettera a), della legge n. 42 del 2009. In particolare, rileva che sono riconducibili alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) le spese nella materia della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione scolastica, del trasporto pubblico locale (limitatamente alle spese in conto capitale). Altre materie possono essere individuate dalla legge dello Stato ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge n. 42 del 2009. Non rientrano, invece, in tale categoria le spese diverse da quelle precedentemente elencate nel comma 1 e le spese finanziate con contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali previsti dall'articolo 16 della legge delega, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali. Le due diverse tipologie di spese sono, infatti, finanziate attraverso diverse tipologie di entrate regionali e soggette ad una diversa forma di perequazione.

Rileva che l'articolo 11 disciplina la fase a regime, a decorrere dal 2014, del nuovo sistema di finanziamento delle regioni e che, per ciascuna delle due categorie di spese, quelle riferite ai LEP e quelle non riconducibili a tali livelli, sono elencate le fonti di finanziamento e disciplina il fondo perequativo.

Le spese per le funzioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni sono fi-

nanziate, a decorrere dal 2014, dalle seguenti entrate: la compartecipazione all'IVA; l'addizionale all'IRPEF; l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; quote del fondo perequativo di cui al successivo comma 5; entrate proprie, nella misura stabilita convenzionalmente nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. Il fondo perequativo, che dovrà garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese riconducibili ai LEP, è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA. Segnala che nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate anche in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard, secondo modalità che verranno stabilire con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'aliquota della compartecipazione IVA verrà anch'essa determinata con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura sufficiente a coprire la parte mancante per il finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni nella regione in cui questa misura risulta essere minore. Rileva che il fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni per il primo anno è determinato sulla base della spesa storica. Per garantire la copertura del fabbisogno relativo ai livelli essenziali in tutte le altre regioni in cui l'aliquota così determinata non risulta essere sufficiente, interviene il fondo perequativo, alimentato da una ulteriore quota di compartecipazione all'IVA, determinata a posteriori sulla base della parte di fabbisogno che residua coprire. È inoltre ripresa la disposizione recata dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 42, secondo la quale ai fini delle perequazione, il gettito regionale dei tributi destinati al finanziamento delle spese riferibili ai livelli essenziali è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito introdotte dalle leggi regionali e con

l'esclusione dell'eventuale emersione di base imponibile a seguito dell'attività regionale di recupero fiscale.

Le spese non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sono invece finanziate dal gettito delle entrate relative a: tributi propri derivati, disciplinati con legge dello Stato il cui gettito è attribuito alle regioni; tributi propri istituiti con legge regionale in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale; quote dell'addizionale IRPEF, comprese le eventuali variazioni apportate con legge regionale; quote del fondo perequativo di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo in esame, destinata alle spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, con lo scopo di ridurre le differenze tra le regioni con diversa capacità fiscale. Conformemente a quanto indicato nella legge delega, questa parte del fondo è alimentata dal gettito dell'addizionale all'IRPEF. In particolare, alimentano il fondo le regioni in cui il gettito pro capite risulti maggiore della media nazionale, mentre sono destinate alle risorse le regioni in cui il gettito pro capite dell'addizionale IRPEF risulti al di sotto della media nazionale. Sulle modalità della perequazione la norma riprende i criteri direttivi indicati dalla legge delega e rinvia la definizione della disciplina ad un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri. La perequazione – nel caso del finanziamento delle spese non essenziali – dovrà ridurre le differenze tra le regioni con diversa capacità fiscale, senza tuttavia annullarle del tutto e senza alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante dei diversi territori. Per il primo anno di applicazione delle norme in esame, le spese non essenziali dovranno essere computate sulla base della spesa storica per poi convergere, progressivamente nei quattro anni successivi, verso le capacità fiscali.

Segnala che, con l'articolo 12, si apre il Capo del provvedimento relativo alle entrate delle province delle Regioni a statuto speciale, le quali sono individuate dagli

articoli da 13 a 16 del provvedimento e che sono attribuite senza vincolo di destinazione.

Rileva come l'articolo 13 individui i tributi propri delle province connessi al trasporto su gomma, rappresentati dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a moto e dall'imposta provinciale di trascrizione A decorrere dal 2012, l'imposta sulle assicurazioni costituisce un tributo proprio derivato delle province. L'aliquota della predetta imposta viene fissata al 12,5 per cento, con possibilità per le province, a partire dall'anno 2014, di manovrare la stessa aliquota, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore a 2,5 punti percentuali. L'imposta provinciale di trascrizione continua ad essere attribuita alle Province e disciplinata secondo la normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 14, che introduce, dal 2012, una compartecipazione all'accisa sulla benzina da attribuire alle Province, rimettendo la determinazione della misura dell'aliquota ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà comunque garantire un gettito pari ai trasferimenti statali alle province aventi carattere di generalità e permanenza che verranno soppressi dal 2012 e alle entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all'IRPEF e dall'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'esse sopresse a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti da sopprimere saranno individuati, entro novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 15 dispone la soppressione, dal 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese delle province. Corrispondentemente, viene prevista l'istituzione da parte di ciascuna regione a statuto ordinario di una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale, destinata a compensare la perdita di risorse imputabile alla menzionata soppressione dei trasferimenti regionali. Rileva come la Regione possa, inoltre, modificare l'aliquota di compartecipazione a seguito

dell'adozione di disposizioni legislative regionali che interessano le funzioni delle Province e può anche incrementarla in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione.

Rileva che l'articolo 16 fa salve le altre disposizioni vigenti in materia di attribuzione delle province del gettito di tributi e che l'articolo 17 istituisce, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale che ha la finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata ed è alimentato dalle entrate derivanti dalla compartecipazione all'accisa sulla benzina. Il Fondo cessa di esistere a decorrere dall'attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio sono stabilite, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard.

Ricorda che l'articolo 18 dispone che, fino all'individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, si applichi, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, la disciplina riferita alle spese relative alle funzioni fondamentali delle province contenuta nell'articolo 21, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

Segnala che l'articolo 19 reca la disciplina del Fondo perequativo per le province e i comuni, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali. Il comma 1 ne prevede l'istituzione nel bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2016, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Segnala che le modalità di alimen-

tazione e di riparto del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali e che la norma sottolinea che le modalità in questione devono garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Rileva che il comma 2 dispone che ciascuna Regione a Statuto ordinario istituisca nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo di cui al comma 1. La costituzione dei due Fondi perequativi regionali, alimentati dal Fondo perequativo statale, corrisponde all'impianto delineato dall'articolo 13 della legge delega. L'entità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è periodicamente aggiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite attraverso accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge delega (comma 3). Osserva che anche per l'aggiornamento periodico dei fondi perequativi, nell'Intesa Governo e Autonomie si propone di sostituire gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata con apposite intese concluse in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

I criteri per la ripartizione del Fondo perequativo tra i singoli enti sono indicati ai commi 4-6, per la parte afferente alle funzioni fondamentali, e al comma 7, per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali.

In particolare, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, la ripartizione del Fondo tra i singoli enti avviene sulla base di due tipi di indicatori di fabbisogno, uno di carattere finanziario, relativo al finanziamento della spesa corrente, ed un altro relativo al fabbisogno di infrastrutture, per il finanziamento della spesa in conto capitale.

Segnala che, come già indicato all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), della legge delega: il primo indicatore di fabbisogno

finanziario misura la differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente, al netto della spesa per interessi, e il valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate proprie « di applicazione generale » ed il calcolo della spesa e delle entrate standard è definito dai due successivi commi 5 e 6; gli altri indicatori di fabbisogno di infrastrutture, per il finanziamento della spesa in conto capitale, vanno stabiliti in coerenza con la programmazione regionale di settore e devono tener conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

Segnala che il comma 5 detta le modalità per la definizione della spesa corrente standardizzata, necessaria per la valutazione dell'indicatore di fabbisogno finanziario, ai fini di cui al comma precedente. Tale spesa è computata sulla base di una quota uniforme pro capite, corretta con una serie di parametri atti a valutare la diversità della spesa da ente a ente. Tali parametri correttivi sono relativi: all'ampiezza demografica; alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane; alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Rileva che il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.

Il comma 6 definisce le entrate da considerare ai fini della standardizzazione, per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti: esse sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard ed il comma 7 concerne i criteri di riparto del fondo perequativo per i comuni e le province per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali. L'intervento del fondo perequativo, in tale ambito, è basato sulla capacità fiscale

per abitante ed è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali dei singoli enti.

Rileva che, per gli enti locali con minor popolazione, la cui soglia sarà individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si deve tener conto: del fattore della dimensione demografica in relazione inversa e della loro partecipazione a forme associative.

La norma in esame conferma, dunque, secondo quanto già previsto nella legge delega, che la perequazione per le spese « non essenziali » è – a parità di altre condizioni – maggiore per gli enti con minor popolazione nonché per gli enti che più partecipano a forme associative.

Segnala che i commi 8 e 9, ricalcando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *g*) ed *h*), della legge delega, definiscono un sistema alternativo di riparto della perequazione, che le Regioni hanno la possibilità di attivare e che tale riparto alternativo si sostanzia in una diversa definizione dei parametri, sulla base di criteri risultati da accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e previa intesa tra le Regioni e gli enti locali ai sensi del comma 8. Rileva che, sul presupposto di tale collaborazione infrateritoriale, le Regioni, tenuto conto del complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di perequazione ai comuni e alle province che sono inclusi nel territorio regionale, possono procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture e che il riparto sarà pertanto effettuato sulla base dei parametri così definiti.

Segnala che il comma 9 fissa un termine di venti giorni per il trasferimento dei fondi perequativi dalle Regioni agli enti locali, decorrenti dal momento in cui le Regioni ricevono tali fondi dallo Stato e che è entro tale termine che le Regioni possono eventualmente ridefinire i diversi parametri e quindi la diversa distribuzione delle quote del Fondo perequativo, secondo quanto previsto al comma precedente, altrimenti, si applicano comunque i

criteri di riparto del fondo stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, che reca le modalità applicative dell'articolo in esame di cui al comma 10. Rileva come l'eventuale ridefinizione – da parte delle Regioni – della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non possa quindi comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle descritte disposizioni, e non provveda nei termini previsti al trasferimento delle risorse perequative, il comma 9 prevede l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Ricorda che l'attivazione del potere sostitutivo nei confronti di regioni e province autonome fa capo alle disposizioni dell'articolo 120 della Costituzione e alla disciplina attuativa dettata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 e che la disciplina generale prevede che si espliciti obbligatoriamente una procedura contestativa, seguita eventualmente da un termine monitorio e, solo successivamente, dalla attivazione del potere sostitutivo.

Fa presente che il capo IV (articoli 20-24) si apre con l'articolo 20 che ne definisce l'ambito: esso è diretto a disciplinare, a decorrere dall'anno 2013, le modalità per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano nel settore sanitario. La standardizzazione viene quindi estesa anche alle Regioni a statuto speciale. Rileva che, mentre la definizione del fabbisogno sanitario nazionale standard è disciplinata dal successivo articolo 21, la procedura per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è stabilita dall'articolo 22. Osserva che i nuovi parametri definiti assicureranno il graduale e definitivo superamento degli attuali criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrati dagli Accordi tra Stato e Regioni

in materia sanitaria, ai sensi del comma 1. Fa presente che l'Intesa Governo-Autonomie propone di modificare il comma in esame al fine di riferire la norma soltanto alle regioni a statuto ordinario e che viene poi stabilito che i costi e i fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal Capo IV, costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria e, successivamente, a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica ai sensi del comma 2.

Con riferimento all'articolo 21, che attiene alla fissazione, a decorrere dall'anno 2013, del fabbisogno sanitario nazionale standard, determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, sono distinte, in sede di determinazione, la quota destinata complessivamente alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano – comprensiva delle risorse per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale – e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni ai sensi del comma 1. Sottolinea che l'Intesa tra il Governo e le Autonomie propone di modificare il comma in esame precisando che la fissazione del fabbisogno avvenga tramite Intesa coerentemente con quello derivante dalla determinazione dei livelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza, e al fine di riferire la norma soltanto alle regioni a statuto ordinario.

Rileva che il comma 2 prevede che per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento già stabilito dalla normativa vigente.

Passa ad esaminare l'articolo 22, che disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali: il comma 1 attribuisce la definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno complessivo nazionale, a una determinazione

annuale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della stessa Conferenza. Segnala che la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard si basa sugli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute di cui al comma 2.

Sottolinea che il comma 3 stabilisce che le risorse disponibili per il finanziamento della sanità vengano ripartiti secondo i tre macrolivelli già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e in base alle percentuali previste dall'Intesa del 3 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a): assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, ovvero prevenzione (5 per cento); assistenza distrettuale (51 per cento); assistenza ospedaliera (44 per cento). Segnala che i suddetti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale e che il loro rispetto da parte delle regioni è oggetto quindi delle valutazioni dei Tavoli di verifica degli adempimenti. Il comma 12 conferma tale impostazione, esplicitando per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alle percentuali per livello di assistenza stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale.

Il comma 4 costituisce la premessa di quanto illustrato nei successivi commi dal 5 al 10. Il fabbisogno regionale standard viene determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, utilizzando per tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni prese a riferimento (c.d. regioni benchmark). A tale proposito, il successivo comma 10 stabilisce che il processo di convergenza definito dalla legge n. 42 del 2009, ovvero il finanziamento dei servizi erogati dalle Regioni non più in base alla spesa storica ma secondo valori standard di costo e fabbisogno, si compia nell'arco di cinque anni e con le modalità illustrate al comma 1 dell'articolo in commento.

Fa altresì presente che l'Intesa tra il Governo e le Autonomie propone di modificare il comma 4 al fine di riferire la norma soltanto alle regioni a statuto ordinario.

Rileva che il comma 5 stabilisce la modalità di individuazione delle regioni benchmark. In proposito, Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, individua cinque regioni, secondo i criteri di seguito indicati, da sottoporre per la scelta definitiva alla Conferenza Stato-Regioni. Fra le cinque regioni, la Conferenza ne seleziona tre, tra cui obbligatoriamente la prima delle cinque, che divengono le regioni di riferimento per il calcolo dei costi standard. Il medesimo comma 5 ed il successivo comma 7 forniscono anche i criteri per l'individuazione delle regioni di riferimento, che sono essenzialmente l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, i risultati per la valutazione delle regioni sono quelli del secondo esercizio precedente a quello di riferimento e l'appropriatezza, efficienza e qualità dei servizi erogati.

Il comma 11 introduce una clausola d'eccezione: qualora nelle condizioni di equilibrio, di cui al comma sopra illustrato, si trovino un numero di regioni inferiori a cinque, le regioni benchmark sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico ottenuto nell'anno di riferimento, sottraendo ai costi la quota eccedente rispetto a quella necessaria a garantire l'equilibrio.

Rileva che l'Intesa tra il Governo e le Autonomie propone di modificare il comma 5, aggiungendo la previsione per cui nell'individuazione delle regioni benchmark « si dovrà tener conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica ».

Il comma 6 reca la definizione dei costi standard. Per ciascuno dei tre macrolivelli, l'assistenza collettiva, quella distrettuale e quella ospedaliera, il costo standard è pari

alla media della spesa pro-capite rapportata alla popolazione pesata registrata a livello aggregato nelle tre regioni benchmark. Ai fini della standardizzazione, il livello della spesa delle tre macroaree (leggi macrolivelli) delle regioni benchmark è calcolato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale, non tenendo conto delle maggiori entrate regionali e della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali e scorporando le quote di ammortamento.

Il comma 6, lettera e), e i commi da 7 a 9 definiscono i passaggi per la definizione dei fabbisogni regionali e le relative quote di riparto del finanziamento annuale. In particolare, il livello del costo standard, come sopra calcolato, è moltiplicato per ciascun macrolivello per la popolazione pesata di ogni singola regione, con criteri di pesatura che tengano conto anche di indicatori utili a definire i bisogni sanitari relativi a particolari situazioni territoriali, il fabbisogno regionale così ottenuto è rapportato al fabbisogno totale, tale percentuale è quindi applicata al fabbisogno sanitario standard nazionale, determinando la quota di accesso al finanziamento di ciascuna regione. La lettera e) del comma 6 dispone che i criteri di pesatura sono stabiliti con un'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo schema di decreto, pertanto, non definisce la regola di riparto, ovvero la definizione dei pesi assegnati ai livelli e sottolivelli di assistenza sanitaria, da applicare a regime, rinviandone la fissazione ad una successiva Intesa. Fino al raggiungimento dell'intesa si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012, ovvero i criteri transitori coincidono con quelli adottati dal Nuovo patto per la salute del 3 dicembre 2009, basati, come precedentemente illustrato, su un criterio misto popolazione assoluta/popolazione pesata.

Fa presente, tuttavia, che l'Intesa Governo-Autonomie propone di sopprimere la lettera e) del comma 6 dell'articolo in esame.

Il comma 7 precisa che le pesature sono effettuate con i pesi per fasce di età

utilizzati per la determinazione del fabbisogno sanitario del secondo esercizio precedente quello di riferimento.

Infine, rileva che l'Intesa Governo-Autonomie, propone di aggiungere un nuovo comma 13 per stabilire che eventuali risparmi ottenuti nella gestione del SSN da parte delle singole Regioni dovrebbero restare nella disponibilità delle stesse.

Per quanto concerne l'articolo 23, riguardante la revisione a regime dei fabbisogni standard, che consente di modificare i criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale definito all'articolo 21, rileva come, in particolare, la norma in esame stabilisca che le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L'articolo 24 specifica che, in fase di prima applicazione, restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria; nonché le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto. È disposto, altresì, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria erogata. La norma in esame prevede, altresì, l'emanazione di un decreto legislativo integrativo per la determinazione dei costi standard delle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale e sono conseguentemente distinte le fonti di finanziamento in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10.

Segnala come, ai sensi dell'articolo 25, le regioni, oltre ai poteri riconosciuti dalle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento in esame, possano con legge isti-

tuire tributi regionali e locali con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, in ossequio al principio del divieto di doppia imposizione; con riferimento ai tributi locali istituiti con propria legge, determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia. In tal modo, si ripete uno dei principi di delega previsti dalla legge n. 42 del 2009, specificando che tali poteri possono essere esercitati solo a partire dal 2013. La norma, invece, non prevede alcun riferimento alla potestà impositiva delle regioni con riferimento alle città metropolitane.

Rileva che la norma di cui all'articolo 26, comma 1, prescrive che gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto, nonché i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel decreto ovvero da esso istituiti sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 2 dell'articolo 26 affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – non ancora istituita – il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dallo schema di decreto in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale. Nello svolgimento di tale attività la Conferenza si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In linea generale, la legge n. 42 del 2009 prevede che, in sede di attuazione della delega, dovrà essere salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, anche nel corso della fase transitoria.

Il comma 2 reca, al secondo periodo, di cui tuttavia l'intesa raggiunta tra Governo ed autonomie locali propone l'abrogazione, una ulteriore disposizione di salvaguardia della pressione fiscale stabilendo che l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente, fatti salvi gli automatismi previsti dalla legislazione vigente nel settore sanitario per i casi di squilibrio economico e di applicazione di incrementi di aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

L'articolo 27 reca la clausola di copertura finanziaria, ai sensi della quale dal decreto in esame non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 febbraio 2011.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 e abb.-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione europea, il 12 gennaio 2011, ha pubblicato l'analisi annuale della crescita tenendo conto della trasmissione, da parte degli Stati membri, dei progetti di Programmi nazionali di riforma, in vista dell'avvio del primo semestre europeo. Ricorda che la Commissione bilancio si è espressa sul progetto di Programma nazionale di riforma con la risoluzione 8-00095, approvata nella seduta del 12 novembre 2010. Rileva che, l'indagine, che costituirà la base sulla quale il Consiglio europeo di marzo stabilirà gli orientamenti per le politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, si compone di quattro parti: una parte generale, recante l'indicazione delle dieci azioni ritenute prioritarie per l'economia europea; una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020 (allegato 1); una relazione macroeconomica, che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più atte a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita (allegato 2); un progetto di relazione comune sull'occupazione, che esamina la situazione occupazionale e le politiche connesse al mercato del lavoro (allegato 3).

Osserva che la prima parte, dopo una breve analisi della situazione macroeconomica dell'UE, indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. In particolare, la Commissione prospetta dieci azioni relative a tre aspetti principali: prerequisiti fondamentali per la crescita

(attuazione di un risanamento di bilancio rigoroso, correzione degli squilibri macroeconomici, garanzia della stabilità del settore finanziario); mobilitare i mercati del lavoro, creare opportunità occupazionali (rendere il lavoro più attraente, riformare i sistemi pensionistici, reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, conciliare sicurezza e flessibilità); accelerare la crescita (sfruttare il potenziale del mercato unico, attrarre capitali privati per finanziare la crescita, creare un accesso all'energia che sia efficace in termini di costi). Rileva che la relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la Strategia UE 2020 esamina la situazione relativa agli obiettivi principali dell'Unione europea, i progetti di programmi nazionali di riforma e le riforme previste dagli Stati membri. In particolare, fa presente che la Commissione osserva che i progetti di Programma nazionale di riforma presentati dagli Stati membri non tengono pienamente conto delle pressioni sulla crescita potenziale e sull'occupazione. Gli scenari macroeconomici risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione europea, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine. Da un esame preliminare dei progetti di Programma nazionale di riforma la Commissione europea evince sostanzialmente che la maggior parte degli Stati membri incontra seri problemi di bilancio per ridurre i disavanzi strutturali, migliorare il rapporto tra debito e PIL, spesso elevato, e contenere i costi dell'invecchiamento della popolazione; la maggior parte degli Stati membri ha evidenziato un livello di indebitamento eccessivo delle famiglie e la necessità di garantire una vigilanza normativa efficace del settore bancario; tutti gli Stati membri (in particolare quelli dell'Eurozona) rilevano la necessità di migliorare condizioni della domanda interna, mediante l'adeguamento dei salari e dei prezzi relativi, una maggior flessibilità salariale e la riallocazione delle risorse tra il settore dei beni non commerciabili nei mercati internazionali e il settore dei beni commerciabili; tutti gli

Stati membri hanno riconosciuto la necessità di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro o le condizioni di occupazione; la maggior parte degli Stati membri ha riconosciuto le sfide legate al miglioramento della produttività, che consistono nell'aumentare gli investimenti di capitale, nel garantire l'efficienza del contesto normativo in cui opera le imprese e l'efficienza amministrativa nonché nel promuovere livelli di concorrenza più elevati; gli Stati membri riconoscono infine che occorre promuovere la capacità di innovazione e potenziare gli investimenti nel capitale umano. Sottolinea che la Commissione europea osserva inoltre che, sebbene siano stati forniti maggiori particolari in merito alle misure di risanamento di bilancio, è stata riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di Programma nazionale di riforma, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Fa presente che, dopo l'adozione di questa analisi annuale della crescita, la Commissione europea si rimetterà in contatto con gli Stati membri a livello bilaterale per discutere del completamento dei loro Programma nazionale di riforma alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica. Evidenzia come, parallelamente, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), le parti sociali e altre parti interessate ai preparativi. Solo in pochi casi, infatti, i progetti di Programma nazionale di riforma sono già stati oggetto di consultazioni ai diversi livelli. Secondo quanto indicato dalla Commissione, alcuni Stati membri hanno

annunciato che avrebbero avviato consultazioni prima di dare veste definitiva ai propri Programmi nazionali di riforma, ma la maggior parte di essi non ha fornito informazioni sul processo di consultazione. Rileva che la relazione sulla situazione macroeconomica illustra le prospettive e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. Il documento è diviso in quattro sezioni: la prima è relativa al contesto generale, a analizza gli squilibri e le carenze emersi prima della crisi. La seconda evidenzia la necessità di rimettere ordine nelle finanze pubbliche: ad avviso della Commissione, il ritmo previsto del risanamento dei bilanci dovrebbe essere ambizioso e, nella maggior parte degli Stati membri, andare ben oltre il parametro dello 0,5 per cento annuo del PIL in termini strutturali. Gli Stati membri con un fortissimo disavanzo di bilancio strutturale, con livelli molto elevati di debito pubblico o con gravissime difficoltà finanziarie devono intensificare gli sforzi già nel 2011. Tutti gli Stati membri devono adeguare in via prioritaria la spesa pubblica, tutelando però la spesa atta a favorire la crescita, ad esempio in materia di infrastrutture pubbliche, istruzione, ricerca e innovazione. I sistemi tributari dovrebbero essere riveduti al fine di favorire maggiormente l'occupazione, la tutela dell'ambiente e la crescita, ad esempio mediante « riforme fiscali verdi ». La Commissione, infine, incoraggia gli Stati membri a migliorare i quadri di bilancio nazionali a livello di sistemi nazionali di contabilità pubblica e statistiche. La terza sezione illustra i motivi che impongono un rapido risanamento del settore finanziario. Ad avviso della Commissione, occorre compiere progressi verso la creazione di un meccanismo permanente per risolvere le crisi del debito sovrano in modo da garantire certezza e stabilità sui mercati finanziari. Le banche, da canto loro, dovranno potenziare gradualmente la propria base patrimoniale per poter resistere meglio agli shock negativi, in linea con il quadro di Basilea III di recente adozione. La quarta ed ultima sezione sottolinea il

carattere urgente delle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e risanare i fattori di crescita deteriorati. In particolare, secondo la Commissione, negli Stati membri con forti disavanzi delle partite correnti o con livelli elevati di indebitamento, le riforme riguardanti i sistemi di fissazione dei salari e i mercati dei servizi daranno un contributo fondamentale, al miglioramento dell'adattabilità dei prezzi e delle retribuzioni. D'altro canto, gli Stati membri con forti eccedenze delle partite correnti devono individuare ed eliminare le cause della debolezza della domanda interna mediante strategie volte a liberalizzare ulteriormente il settore dei servizi. È indispensabile, inoltre, adottare una normativa sulla tutela dell'occupazione che non ostacoli la riallocazione delle risorse fra i diversi settori, maggiori incentivi finanziari al lavoro e l'adeguamento delle politiche attive del mercato del lavoro in favore delle categorie più vulnerabili.

Rileva che la Relazione comune sull'occupazione costituisce l'ultima sezione dell'analisi predisposta dalla Commissione europea e sarà adottata congiuntamente dalla Commissione europea medesima e dal Consiglio europeo, a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Osserva che l'analisi tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese. Fa presente come, dalla lettura del documento oggi all'esame, emergono talune questioni che ritengo debbano essere al centro del dibattito che la Commissione avvia oggi e che mi auguro possa essere svolto in maniera approfondita e con un'attiva partecipazione di tutti i gruppi e del Governo, in vista del dibattito sui documenti previsti nell'ambito del semestre europeo. In particolare, il documento della Commissione europea enuclea una serie di tematiche su cui si giocherà nei prossimi anni la definitiva uscita dalla

situazione di crisi economica e un'adeguata ripresa dei livelli di crescita, indicando anche le priorità su cui concentrarsi per superare le criticità. Nell'esaminare l'analisi della Commissione europea, avendo ben presente le peculiarità della situazione italiana, fa riferimento alla questione del debito ed in generale alla finanza pubblica. Fa presente che dalle elaborazioni della Commissione europea, si evince che il debito pubblico dei paesi europei ha raggiunto circa l'80 per cento in rapporto al PIL, con un consistente aumento rispetto ai livelli del 2008, ed è in crescita in assenza di misure strutturali. Per correggere tale tendenza si è calcolato che occorrerebbe adottare manovre almeno pari allo 0,5 per cento del PIL in termini strutturali, anche se le proiezioni dimostrano che l'entità della correzione necessaria sarebbe almeno dell'1 per cento del PIL in media. A tal proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisse quale potrebbe essere l'entità della correzione annuale che l'Italia si dovrà impegnare a realizzare nei prossimi anni, atteso anche che il livello di debito è superiore alla media europea. Considera questa come la sede per avviare un confronto anche sulle modalità attraverso le quali conseguire obiettivi di risanamento della finanza pubblica così impegnativi. Correttamente, la Commissione europea richiama gli Stati membri all'opportunità di realizzare la prospettata riduzione del livello del debito attraverso una riduzione in termini strutturali della spesa pubblica, soprattutto di quella improduttiva, piuttosto che agire attraverso la leva fiscale, che rischierebbe di introdurre elementi distorsivi ed ulteriormente depressivi dell'economia. Ritiene, peraltro, che questa sia la linea fin qui rigorosamente adottata dal Governo e dalla maggioranza, che ha evitato, in questi difficili anni di crisi economica, l'introduzione di nuove tasse. In proposito, la Commissione europea raccomanda, nel caso in cui fosse necessario comunque azionare la leva fiscale, di agire aumentando la base imponibile, riducendo esenzioni e crediti di imposta, piuttosto che aumentando i livelli di tassazione. In tal

senso, anche i recenti dati sulla lotta all'evasione fiscale possono senz'altro fornire un incoraggiamento e credo che potranno ulteriormente migliorare attraverso l'applicazione delle misure introdotte dal Governo con il decreto-legge n. 78 del 2010. Sottolinea che la Commissione europea ammonisce inoltre gli Stati membri ad evitare tagli alle spese per investimento ed innovazione che possono essere un fattore moltiplicatore della crescita. Con riferimento al tema degli investimenti in ricerca ed innovazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca i suoi intendimenti in ordine alle strategie in materia per i prossimi anni, atteso che l'obiettivo considerato realizzabile dal Governo, rispetto agli impegni previsti nell'ambito della Strategia UE 2020, vede l'Italia, anche per la scarsa compartecipazione del settore privato, molto lontana dall'obiettivo del 3 per cento sul PIL. Ritiene che su tale tema occorrerebbe riflettere attentamente, poiché, come dimostra anche la recente e meno recente esperienza di taluni paesi scandinavi, forti investimenti in ricerca ed innovazione sono stati assolutamente determinanti per uscire da periodo di forte recessione. In proposito, ricorda anche l'azione, già iniziata da questo Governo, volta ad una digitalizzazione della Pubblica amministrazione, che potrà portare, a fronte di investimenti modesti, come dimostrano tutti gli studi più recenti e l'esperienza delle amministrazioni che hanno già intrapreso questa strada, risparmi enormi per la finanza pubblica, stimati da Confindustria nell'ordine di diversi miliardi di euro. Fa presente che gli investimenti nella banda larga potranno essere quindi non solo un fattore di risparmio per la pubblica amministrazione, ma anche un fattore di rilancio e di sviluppo delle imprese, soprattutto nel Mezzogiorno, liberando risorse ingenti per il risanamento del debito pubblico e per politiche in sostegno della crescita. Con riferimento alla settore finanziario, in considerazione dell'importanza di un sistema creditizio sano a sostegno dell'economia, rileva che l'Italia non ha avuto problemi particolari rispetto

al settore bancario, per la minore propensione all'indebitamento delle famiglie e per la maggiore solidità complessiva del sistema. Ritengo comunque opportuno che il Governo chiarisca quali azioni intende promuovere, anche in occasione del prossimo semestre europeo, con riferimento soprattutto ai temi dell'armonizzazione del sistema delle garanzie e rispetto alle speculazioni finanziarie. Particolare attenzione va quindi dedicata al tema dell'occupazione. La crisi economica ha provocato la perdita di milioni di posti di lavoro in Europa, con un tasso di disoccupazione a livello europeo pari al 9,6 per cento, a fronte di un dato italiano attestatosi al 7,8 per cento. In tale contesto, le sfide che ci si presentano per conseguire gli obiettivi indicati nella Strategia UE 2020, che vorrebbe un tasso di occupazione pari al 75 per cento, sono difficili ed implicano riforme di natura strutturale. Appare fondamentale investire in competitività e produttività, favorendo processi sempre più efficienti, spostando risorse nel settore dei beni e servizi oggetto di scambi internazionali. È quindi strategico un investimento nella formazione e nella qualificazione sempre più elevata dei lavoratori ed occorre anche riflettere sul fenomeno del contemporaneo aumento della disoccupazione e dell'offerta di lavoro. Questa, che solo a prima vista potrebbe apparire come una contraddizione, è invece dovuta evidentemente alla non corrispondenza tra i settori in cui si perdono posti di lavoro e quelli in ripresa. Per colmare questo gap occorre evidentemente investire nella formazione dei disoccupati al fine di ottenere un più facile reinserimento nel mercato del lavoro. Al contempo, fa presente che la stessa Commissione ha sottolineato il ruolo avuto dal sistema degli ammortizzatori, peraltro potenziati dal Governo italiano, per attutire i costi sociali della crisi. Giudica opportuno quindi che il Governo chiarisca quali ulteriori azioni intende adottare in questo strategico settore. Sottolinea che l'esame del documento, soprattutto se effettuato, secondo quanto auspicato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, nella riunione di ieri, con il concorso delle altre Commissioni, potrà consentire di fare il punto sul procedimento volto alla stesura definitiva del Programma nazionale di riforma in merito al quale, come ho ricordato, la Commissione si è espressa nel novembre scorso con una risoluzione. Ritiene che l'analisi annuale della crescita predisposta dalla Commissione europea offra, infatti, un primo raffronto tra i diversi Programmi nazionali di riforma, formulando alcune considerazioni, procedurali e di merito, sui relativi contenuti, alla luce delle quali potranno essere meglio valutate anche le scelte da effettuare a livello nazionale. Concludendo, sottopone anche alla valutazione del Presidente e dell'intera Commissione l'opportunità di procedere, anche al fine di avere un quadro organico degli interventi in ordine alle diverse questioni sollevate, ad un ciclo di audizioni dei soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione delle scelte politiche conseguenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concorda con l'onorevole Toccafondi sull'opportunità di dedicare un tempo adeguato all'esame del documento, che costituisce un passaggio di grande rilevanza nell'ambito del semestre europeo. In proposito, ricorda che, come già ha avuto modo di osservare nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene utile il pronunciamento in sede consultiva anche delle altre Commissioni interessate dal provvedimento, nonché una discussione in merito al documento anche in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**C. 2011 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che è pervenuta una relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia, che deposita agli atti della Commissione, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, precisa che vi è stato, al fine di consentire una sollecita definizione dell'esame del provvedimento, in deroga alla prassi, un confronto, per le vie brevi, con la Ragioneria generale dello Stato, a recepimento delle quali viene subordinata la positiva verifica della relazione tecnica. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto C. 2011 e abb.-A, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nonché le proposte emendative ad essa riferite, contenute nel fascicolo n. 1;

considerato che:

nella seduta del 22 dicembre 2010 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

con lettera in data 26 gennaio 2011 è stato richiesto al Governo di voler far pervenire la relazione tecnica nel più breve tempo possibile, anche in conside-

razione dell'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'8 febbraio 2011;

in data 16 febbraio 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso la relazione tecnica verificata positivamente;

nella relazione tecnica:

viene indicata, sulla base delle statistiche dell'ultimo quinquennio, la platea dei potenziali beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1;

l'unico istituto a custodia attenuata già esistente è stato ceduto in uso dalla Provincia di Milano senza nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione penitenziaria;

agli oneri derivanti dall'impiego del personale della Polizia penitenziaria e delle altre figure professionali attualmente in servizio nel suddetto istituto può farsi fronte nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio;

dalle intese per la cessione di altri immobili presso le sedi di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Villarosa di Enna e Cagliari non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione penitenziaria;

l'applicazione dell'istituto della custodia cautelare anche ai padri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, potrà avvenire destinando a tali soggetti il 10 per cento dei posti disponibili;

la spesa complessiva derivante dalla costruzione di tre nuove strutture ammonta a 11,7 milioni di euro;

agli ulteriori oneri di gestione relativi al mantenimento delle detenute e delle strutture si farà fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio;

alle case famiglie protette si ricorrerà, ove istituite d'intesa con la Conferenza Stato-città e con le autonomie locali, nei limiti dei posti disponibili presso le

strutture esistenti degli enti locali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

all'articolo 3, comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo realizzate, *con le seguenti:* ove istituite

sostituire l'articolo 4, con il seguente:

ART. 4. — (*Individuazione delle case famiglia protette*). — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglie protette introdotte dagli articoli 1, comma 2, e 3.

2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare convenzioni con gli enti locali volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglie protette.

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: dall'attuazione fino alla fine del comma, *con le seguenti:* dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 1, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di

cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e sugli articoli aggiuntivi 4.010 e 4.011 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) esprime perplessità in ordine alle modalità di copertura della spesa, quantificata in 11,7 milioni di euro, per la costruzione delle tre nuove strutture prevista dal provvedimento. In particolare, chiede se tali oneri saranno coperti a valere sul FAS. In tal caso, rileva che andrebbe comunque rispettata la quota di ripartizione delle relative risorse a tal fine prevista.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, precisa che la condizione relativa alla disposizione di copertura pone, coerentemente con le finalità del provvedimento, i relativi oneri a carico delle risorse previste per il piano carceri e che non saranno quindi sottratte al FAS.

Amedeo CICCANTI (UdC) ribadisce le sue perplessità anche in ordine alla destinazione delle richiamate somme agli oneri relativi alla gestione ed al personale da destinare agli istituti, come nel caso di Milano.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che il caso di Milano è particolare, poiché è già disponibile una struttura per la custodia attenuata, presso la quale opera personale dell'amministrazione penitenziaria, mentre le risorse previste saranno utilizzate esclusivamente per la costru-

zione dei nuovi istituti a custodia attenuata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04214 Galletti e Cera: Regime tributario delle cessioni di fabbricati	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-04215 Ceccuzzi e Trappolino: Imponibilità a fini ICI degli impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	75
5-04216 Fugatti e Comaroli: Deducibilità a fini IRPEF delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-04217 Barbato: Rafforzamento della disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti bancari	68
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	77

RISOLUZIONI:

7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI (<i>Discussione e rinvio</i>)	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	71
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	81

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Deliberazione</i>)	71
<i>ALLEGATO 7 (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione n. 5-04216 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Comaroli.

5-04214 Galletti e Cera: Regime tributario delle cessioni di fabbricati.

Angelo CERA (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo CERA (UdC), ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-04215 Ceccuzzi e Trappolino: Imponibilità a fini ICI degli impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) ritiene che la risposta, della quale ringrazia, possa essere valutata positivamente, laddove rende noto che l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entrate hanno costituito un gruppo di lavoro per fornire chiarimenti in merito alla natura catastale degli impianti fotovoltaici, la quale rileva ai fini dell'assoggettabilità o meno degli impianti medesimi all'imposta comunale sugli immobili.

Raccomanda, quindi, di procedere celermente ai necessari approfondimenti, in considerazione del fatto che l'attuale situazione di incertezza, la quale trova riscontro in pronunce difformi della giurisprudenza, rischia di disincentivare la

forte domanda di investimenti nel settore, determinando oneri tributari aggiuntivi a carico dei proprietari dei terreni sui quali sono realizzati impianti fotovoltaici.

Si riserva, pertanto, di valutare le risultanze dell'attività svolta dal gruppo di lavoro, auspicando che esse soddisfino le aspettative nutrite dagli interroganti.

5-04216 Fugatti e Comaroli: Deducibilità a fini IRPEF delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) si dichiara soddisfatta dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, ritenendo tuttavia necessario assumere iniziative, anche di tipo normativo, volte a consentire la più ampia deducibilità, ai sensi dell'articolo 10, lettera *b*), del TUIR, delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte a favore di soggetti che presentano le minorazioni di cui alla legge n. 104 del 1992, i quali meritano la massima attenzione da parte del legislatore.

5-04217 Barbato: Rafforzamento della disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti bancari.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) osserva preliminarmente come nella propria in-

terrogazione avesse fatto riferimento non soltanto alla vicenda che vede coinvolto il presidente della Banca popolare di Spoleto, Giovannino Antonimi, ma anche alla nomina di Jean Pierre Moustier a responsabile del settore *Corporate & investment banking* di Unicredit.

In proposito rileva come i cittadini italiani e, con essi, i parlamentari di Italia dei Valori, non tollerino più i metodi discutibili e poco trasparenti che caratterizzano la gestione delle aziende di credito, nei confronti dei quali, ormai, soltanto la magistratura svolge una meritoria azione di freno.

Osserva, quindi, la politica, invece di limitarsi ad attendere i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità giurisdizionale, dovrebbe assumersi il compito di favorire una selezione dei *manager* bancari basata anche sul possesso dei necessari requisiti etici, a prescindere dall'azione della magistratura, in considerazione del fatto che gli istituti di credito svolgono funzioni vitali per il sistema economico e per la società civile.

In particolare, ritiene che le istituzioni politiche non debbano consentire né opache manovre finalizzate all'acquisizione del controllo delle banche, come quella che ha avuto ad oggetto la Banca popolare di Spoleto, e che, secondo quanto riportato da « Il Fatto-quotidiano », avrebbe visto i vertici della Banca d'Italia prestarsi ad una manovra che intenderebbe portare la Banca popolare umbra sotto il controllo del Monte dei Paschi di Siena, né il transito libero e indisturbato da una banca all'altra di banchieri quantomeno discussi, come avvenuto nel caso di Jean Pierre Moustier.

Il sottosegretario Sonia VIALE, integrando la risposta, rammenta, da un lato, che la vigilanza in materia bancaria e creditizia spetta alla Banca d'Italia e, dall'altro, che l'ordinamento consente l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei titolari organi amministrativi e di controllo degli istituti di credito nei cui confronti siano stati avviati procedimenti penali, anche prima dell'ema-

nazione della sentenza definitiva nei loro confronti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, osservando come essa affronti il tema del regime tributario applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, il quale ha stabilito che le agevolazioni riconosciute dalla legge n. 398 del 1999 e dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 si applicano esclusivamente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano ottenuto dal CONI, mediante l'iscrizione in apposito registro tenuto da tale ente, il riconoscimento dell'effettivo svolgimento di attività sportiva.

Poiché l'obbligo di iscrizione derivante dal citato articolo 7 non è stato, all'epoca, sufficientemente pubblicizzato, molti soggetti destinatari della norma non vi hanno ottemperato, ritenendo che l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali e ad enti di promozione sportiva regolarmente

riconosciuti dal CONI stesso già attribuisse il diritto a godere del regime agevolativo, consistente, tra l'altro, nell'inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche della disposizione che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di svolgimento di attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Al contrario, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto, anche se riconducibile al CONI, non sia sufficiente ai fini dell'applicazione del regime tributario agevolato, e che il CONI sia l'unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte.

Conseguentemente, la Guardia di finanza e la SIAE hanno provveduto alla redazione di numerosi processi verbali di constatazione, confluiti in avvisi di accertamento che sanzionano la mancanza dei requisiti per godere del predetto regime agevolato, desunta in via automatica dalla mancata iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

In tale contesto, ritiene opportuno evitare che le numerose associazioni e società sportive, le quali svolgono un'importante funzione nella vita sociale ed economica della nostra società, siano costrette a cessare l'attività a causa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per un mancato adempimento ad un obbligo burocratico che potrebbe essere svolto in forma automatica dalle federazioni.

A tal fine la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche le quali non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI possano presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste già presentate.

Inoltre, l'atto di indirizzo impegna l'Esecutivo a dare istruzioni agli organi competenti affinché, fino al definitivo giudizio sulla richiesta di iscrizione del CONI, siano sospesi gli effetti degli eventuali

avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda come si sia tentato di risolvere la questione affrontata dall'atto di indirizzo mediante la presentazione, nel corso dell'esame presso il Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «milleproroghe»), di un emendamento in merito che, tuttavia, è stato respinto.

Ciò nonostante, ritiene opportuno svolgere tutti in necessari approfondimenti con il Governo al fine di verificare se e in quale modo sia possibile risolvere i problemi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche destinatarie degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate.

Propone di rinviare il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con la proposta del Presidente, che ringrazia per l'interessamento, ritenendo necessario svolgere una ricognizione dei soggetti i quali si trovano nella situazione descritta dall'atto d'indirizzo, procedendo tal fine all'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e del CONI.

Riformula, quindi, la propria risoluzione (*vedi allegato 5*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, condive la proposta del deputato Ventucci di procedere ad alcune audizioni, rilevando come essa potrà essere valutata nel corso della riunione, prevista per la giornata odierna, dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pagano, ha presentato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo.

Alberto FLUVI (PD) rileva preliminarmente l'esigenza di segnalare al Governo, nel parere che sarà espresso dalla Commissione, la necessità che le norme recate dallo schema di decreto legislativo rimangano nell'alveo fissato dalla norma di delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*), della legge n. 88 del 2009, la quale prevede l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nello specifico settore del credito al consumo.

In tale prospettiva suggerisce al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere, la quale opportunamente richiede di coordinare il primo periodo del comma 7 del nuovo articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale prevede che le richieste di verifica riguar-

dano i dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un differimento di pagamento, con la previsione del comma 1 del medesimo nuovo articolo 30-*ter*, la quale stabilisce che il sistema di prevenzione riguarda le frodi nel settore del credito al consumo — dal quale sono escluse, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del TUB, le persone giuridiche —, nonché con quella di cui al comma 1 del nuovo articolo 30-*quinqies*, la quale fa anch'essa riferimento alle informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del deputato Fluvi, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

(Deliberazione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 febbraio scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-04214 Galletti e Cera: Regime tributario delle cessioni di fabbricati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame si chiede di chiarire il corretto trattamento tributario da applicare alle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati inseriti in un'area soggetta ad un piano di recupero già approvato dal Comune.

Viene fatto presente, a tale proposito, che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 395/E del 22 ottobre 2008 ha considerato oggetto della cessione non i singoli fabbricati bensì l'area edificabile su cui i medesimi insistono. Di converso, con specifico riguardo al trattamento ai fini IVA della cessione di un immobile strumentale, la medesima Agenzia in risposta ad un quesito formulato nell'ambito della manifestazione «Telefisco 2011» del 26 gennaio 2011 ha precisato che occorre fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta, alla natura del bene ceduto.

Sottolineando il contrasto tra le due pronunce amministrative, l'Onorevole interrogante chiede di porre un chiaro discrimine giuridico tra le compravendite di fabbricati che possono essere riqualificate come atti relativi ad «aree edificabili» e quelle che devono essere considerate senza ambiguità cessioni di fabbricati.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) include fra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Tali beni, pertanto, sono assoggettati a tassazione esclusivamente nel caso in cui dal momento dell'acquisto o costruzione a quello della cessione non siano trascorsi più di cinque anni. La norma, in pratica, esonera da imposizione le plusvalenze che

si presume derivino da attività che non danno luogo a fenomeni di carattere speculativo.

Tuttavia, qualora l'oggetto sia costituito da terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, si assume che la cessione abbia in ogni caso natura speculativa. Conseguentemente, in tale ipotesi, non si ha riguardo al tempo intercorso fra acquisto e cessione dei terreni e la plusvalenza è sempre tassabile.

Nella particolare fattispecie oggetto della risoluzione n. 395/E del 2008, l'inserimento dei fabbricati in un piano di recupero, finalizzato alla redistribuzione dei volumi edificati, con incremento delle cubature esistenti, ha condotto l'Agenzia delle entrate a ritenere che, nella sostanza, l'oggetto della compravendita non fossero i fabbricati stessi, privi ormai di un effettivo valore economico, bensì l'area di sedime, divenuta edificabile, sulla quale di fatto si concentrava il valore economico oggetto di scambio.

In definitiva, posto che in tale particolare caso, ai fini dell'imposizione diretta assume rilevanza la destinazione del bene da parte dell'acquirente e che la stessa non può che avere carattere speculativo, la plusvalenza conseguita dalla cessione di tali fabbricati deve essere in ogni caso sottoposta a tassazione in base al disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del TUIR.

Il medesimo ragionamento non può essere automaticamente trasposto in sede di determinazione del regime IVA applicabile ad analoga operazione, atteso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto oc-

corre avere riguardo esclusivamente alla natura giuridica del bene oggetto della cessione.

La struttura di tale tributo non consente, infatti, di attribuire rilievo a valutazioni di natura economica, né di considerare, ai fini dell'individuazione del trattamento da riservare all'operazione, la destinazione che al bene sarà data da parte dell'acquirente.

Conseguentemente nella risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, in occasione della manifestazione « Telefisco 2011 », è stato chiarito che la cessione di un complesso immobiliare industriale inserito in un piano di recupero deve essere trattata alla stregua di una cessione di immobili strumentali, trovando applicazione l'articolo 10, numero 8-ter, del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per cui, fra gli altri, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto: « le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: *a)* quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; ... *d)* quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ».

ALLEGATO 2

5-04215: Ceccuzzi e Trappolino: Imponibilità a fini ICI degli impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia alcuni profili di criticità connessi all'accatastamento degli impianti fotovoltaici, chiedendo come s'intenda risolvere l'incertezza interpretativa derivante dal diverso orientamento assunto dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate circa la natura degli impianti fotovoltaici ai fini dell'assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili dei citati impianti.

Ciò in quanto, l'Agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 ha chiarito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici « devono essere accertate nella categoria D/1-opifici », mentre l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 ha precisato che « l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo » e come tale rientrante nella categoria dei beni mobili.

Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha evidenziato, in via preliminare, che l'ordinamento catastale, da un lato, e quello più propriamente impositivo, dall'altro, hanno una propria, distinta, disciplina, che non comporta identità di regole e non consente automatiche sovrapposizioni.

L'accertamento catastale ha natura propriamente tecnica, basato su procedure estimali, così come dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Al fine di eliminare possibili aree di incertezza interpretativa, nonché assicurare unità di indirizzo in merito al trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio hanno comunicato di avere attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione.

ALLEGATO 3

5-04216 Fugatti e Comaroli: Deducibilità a fini IRPEF delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica posta con il documento in esame si fa presente che ai sensi dell'articolo 10, lettera *b*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono deducibili « le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 ».

La norma indica le prestazioni di assistenza specifica nell'ambito delle prestazioni di natura sanitaria; tale natura risulta sia dal necessario collegamento che deve sussistere tra la prestazione e la patologia del soggetto disabile sia dall'articolo 15, lettera *e*), del medesimo testo unico che espressamente indica le spese di assistenza specifica tra le spese sanitarie (detraibili).

Le istruzioni al modello Unico di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (per il 2010, rigo RP27) chiariscono, pertanto, che le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili, che danno diritto alla deduzione dal reddito, sono quelle relative:

all'assistenza infermieristica e riabilitativa;

al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

al personale con la qualifica di educatore professionale;

al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le spese sostenute per finalità socio-educative, non essendo riconducibili alla nozione di assistenza specifica così come indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello unico, non costituiscono onere deducibile ai sensi dell'articolo 10, del Tuir, come, peraltro, chiarito dalla Direzione Regionale Lombardia nella risposta ad interpello n. 904-117/2005, richiamata dall'Onorevole interrogante.

Sono deducibili gli oneri sostenuti per le prestazioni di assistenza specifica anche quando le medesime prestazioni siano fornite da enti, associazioni, persone giuridiche o soggetti collettivi non dotati di personalità giuridica, per mezzo del personale specializzato e qualificato in una delle professioni indicate dalla normativa sanitaria. Non sono deducibili, invece, gli oneri sostenuti per prestazioni rese solo indirettamente da tale personale.

L'Agenzia fa presente, infine, che con la circolare n. 39 del 2010 ha precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, nel cui ambito sono compresi, ad esempio gli educatori professionali, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

ALLEGATO 4

5-04217 Barbato: Rafforzamento della disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti bancari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'Onorevole Barbato, facendo riferimento alle notizie di stampa riguardanti le vicende sul ricambio del vertice societario della Banca Popolare di Spoleto, auspica iniziative di carattere normativo volte a rendere più stringenti i requisiti per svolgere compiti di amministrazione delle banche. In particolare, l'interrogante ritiene che, oltre alle capacità professionali, vadano tenute presenti le qualità etiche dei soggetti interessati.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il Testo Unico bancario (TUB) richiede il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

A norma dell'articolo 26 del Testo Unico bancario, la verifica dei suddetti requisiti è rimessa in prima istanza agli stessi intermediari. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione dichiarare la decadenza per difetto dei requisiti di onorabilità nel caso di condanna definitiva per i reati previsti dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1998 n. 161, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

La Banca d'Italia interviene in caso di inerzia degli intermediari, pronunciando la decadenza degli esponenti privi dei requisiti.

Analoga impostazione regola la sospensione della carica ai sensi dell'articolo 26 Testo Unico bancario e dell'articolo 6 del

decreto ministeriale n. 161 del 1998 nel caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal predetto articolo 5 ovvero nel caso di sottoposizione a misure cautelari di tipo personale.

Nelle Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia del maggio scorso, viene posto in evidenza che la normativa sui requisiti degli esponenti aziendali è un fondamentale presidio della sana e prudente gestione degli intermediari e una garanzia per la stabilità degli stessi; in tale ottica, viene auspicata l'introduzione nel nostro ordinamento, in linea con quanto previsto in altri paesi, di un potere di rimozione in capo all'Organo di Vigilanza dei responsabili di gestioni scorrette o altamente rischiose prima che la situazione sia gravemente deteriorata e si debbano perciò attivare provvedimenti di rigore.

Ciò posto, con riferimento alla specifica vicenda richiamata dall'On. Barbato, la Banca d'Italia, sentita in argomento, ha segnalato che, in esito ad accertamenti ispettivi di vigilanza condotti presso la Banca Popolare di Spoleto nel 2010, ha chiesto all'intermediario di adottare un articolato piano di interventi che preveda, tra l'altro, un significativo ricambio nella composizione dell'organo amministrativo, a partire dai componenti di vertice dello stesso.

Per completezza d'informazione, si comunica che in data 15 febbraio 2011 il Presidente e il Vice-Presidente vicario del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Spoleto hanno rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi e il primo anche dalla carica di consigliere di amministrazione.

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un'importante azione sociale tesa alla formazione dei giovani sul piano fisico, civico e sociale;

nei piccoli paesi e nei quartieri periferici delle grandi città, le società sportive sono spesso gli unici punti di aggregazione e socializzazione;

lo sport ha notevole rilevanza nella vita della nostra società, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo, quale espressione di libertà e dignità umana, fattori che sono alla base della stessa attività sportiva, e che sono esplicitamente richiamati nella Costituzione italiana che sancisce inoltre la libertà di associazione per perseguire scopi d'interesse comune;

lo Stato garantisce al cittadino la libera iniziativa nella pratica sportiva sotto il profilo educativo, agonistico e anche di spettacolo ed assicura contemporaneamente interventi nell'istruzione e nella tutela della salute pubblica garantendo il diritto di ogni cittadino al benessere ed alla buona forma fisica;

il « mondo » dilettantistico sportivo rappresenta un importante vivaio per lo sport agonistico-professionistico, il quale svolge un ruolo fondamentale per l'immagine del Paese e rappresenta dal punto di vista economico un importante settore;

migliaia di società sportive impegnano spesso in maniera volontaria ed a proprio rischio un « esercito » di dirigenti ed organizzatori che contribuiscono alla formazione di milioni di atleti in ogni disciplina sportiva;

la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 detta disposizioni di carattere tributario relative alle associazioni sportive dilettantistiche concedendo agevolazioni di carattere fiscale volte alla promozione ed al sostegno dello sport dilettantistico; in particolare il combinato disposto dell'articolo 1 e 2 della citata legge prevede che le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l'applicazione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP; l'opzione è esercitata mediante comunicazione da inviare al competente ufficio SIAE, tramite consegna diretta o raccomandata A/R, e all'Agenzia delle entrate attraverso compilazione dell'apposito quadro in sede di presentazione della Dichiarazione dei redditi. In ogni caso assume validità ai fini dell'opzione, salva l'applicazione delle previste sanzioni di carattere formale, il cosiddetto « comportamento concludente » dell'Associazione sportiva dilettantistica;

le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 sono state successivamente rese applicabili alle associazioni

senza scopo di lucro, anche non sportive, alle *pro-loco*, alle bande musicali e, per quanto concerne il settore sportivo dilettantistico, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro;

l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto ulteriori benefici in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare il comma 11 è intervenuto modificando il Testo unico imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo, all'articolo 149, l'esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta;

il comma 20 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 aveva inoltre previsto l'istituzione, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del « Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche », disciplinato, sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'iscrizione e delle modalità di tenuta del Registro stesso, da apposita disciplina successivamente deliberata dal Consiglio nazionale del CONI;

la citata norma dell'articolo 90 della legge n. 289, prima abrogata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 72 del 2004, è stata poi reintrodotta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, il quale, prevedendo che « in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche » è intervenuto specificando che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali prevista dall'articolo 90 della citata legge n. 289;

sulla scorta della disposizione citata, il CONI, con delibera n. 1288 dell'11

novembre 2004, ha istituito il Registro in questione, specificando nella delibera la necessità di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1° agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate riconosciute ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per cui la mancata iscrizione comporta l'inapplicabilità delle agevolazioni previste;

dopo vari rinvii, l'entrata in funzione del Registro telematico è avvenuta il 2 novembre 2005, e pertanto da tale data è stato resa operativa la previsione di cui al suddetto decreto-legge n. 136 del 2004, ai sensi della quale il CONI è l'unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte, ed in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, SIAE);

la delibera 1288/2004, tuttavia, nulla ha precisato circa un eventuale vincolo ultimo di scadenza per l'effettuazione dell'iscrizione al Registro e, soprattutto, circa gli effetti che possano prodursi in conseguenza di eventuali ritardi nell'iscrizione: l'obbligo di iscrizione che ne deriva, inoltre, non fu all'epoca sufficientemente pubblicizzato, tant'è che molti soggetti destinatari della norma non hanno provveduto al perfezionamento dell'iscrizione, ritenendo adempiuto l'obbligo di iscrizione una volta ricevuta l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal CONI stesso;

di fatto, in numerose occasioni è avvenuto che sodalizi sportivi privi dell'iscrizione al Registro del CONI siano stati regolarmente affiliati dalle rispettive Fe-

derazioni sportive nazionali e abbiano partecipato, ed in alcuni casi anche vinto, i rispettivi campionati, sia a livello giovanile sia a livello senior, con conseguente, indiscutibile riconoscimento « di fatto » da parte del CONI, in quanto, se la mancata iscrizione al Registro dovesse comportare il venir meno del riconoscimento sportivo, non sarebbe possibile che sodalizi non iscritti possano essere regolarmente partecipare alle competizioni sportive;

dal 2008 in avanti si sono verificati moltissimi casi di ispezioni e verifiche da parte degli Organi di vigilanza (SIAE, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate) sfociati in avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale contesta, in assenza di iscrizione nel Registro, la mancanza del riconoscimento sportivo da parte del CONI, e sanziona tale carenza con il disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991, e finanche le agevolazioni di cui all'articolo 148 del TUIR, non menzionate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004;

nessuna verifica viene svolta sulla effettiva e reale attività sportiva senza fini di lucro, ma quello che rileva negli avvisi di accertamento è esclusivamente l'omessa iscrizione al Registro del CONI: in particolare, l'Agenzia delle entrate non riconosce e non ritiene valida ai fini dell'automatico riconoscimento sportivo da parte del CONI « l'affiliazione della società sportiva alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto » anche se riconducibile al CONI medesimo;

è necessario un intervento chiarificatore del legislatore per evitare che numerose società sportive interrompano la

loro attività, con gravi conseguenze, sullo sport in generale e sulla nascita di nuovi campioni, che in tutte le discipline, hanno arricchito in questi anni il nostro Paese di numerosi allori;

è opportuno evitare che le numerose associazioni, sorte anche a titolo di volontariato, siano costrette a chiudere i battenti a causa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per un mancato adempimento ad un obbligo burocratico che potrebbe essere automatizzato in capo alle federazioni stesse, nonché scongiurare che i dirigenti sportivi, i quali si assumono responsabilità e rischi a fronte di un servizio volontario prestato spesso a proprie spese, siano chiamati « personalmente » a rispondere dei presunti inadempimenti fiscali con i risparmi di una vita;

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti necessari al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, richiamate all'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, le quali non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI, possano presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste già presentate, nel presupposto che la facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed eventualmente riconoscere ai fini sportivi l'attività delle società e delle associazioni spetta comunque al CONI, nonché a dare istruzioni agli organi competenti affinché, fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI siano sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI delle predette società o associazioni dilettantistiche.

(7-00487)

Fluvi, Vannucci, Lolli.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321);

sottolineato positivamente come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine, nonché delle indicazioni in materia contenute nella risoluzione n. 7-00340 Pagano, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze;

rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia esecuzione al principio di delega contenuto nell'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze;

rilevata l'opportunità di colmare le lacune normative ancora sussistenti nel

settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di eliminare le anomalie e distorsioni che costituiscono causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti, intervenendo a tal fine in materia con un ulteriore decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010;

sottolineata l'esigenza di favorire il più ampio utilizzo del sistema di prevenzione istituito dallo schema di decreto legislativo, in particolare da parte degli intermediari finanziari e creditizi di maggiori dimensioni, attraverso i quali passa la maggior parte dei finanziamenti, al fine di assicurare l'efficacia del sistema stesso rispetto agli obiettivi di prevenzioni delle frodi e di tutela dei consumatori;

preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio sullo schema di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda, in linea generale, il Governo a rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, in particolare verificando l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, l'intermedia-

rio creditizio che stipula il contratto abbia l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di preconstituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo consumatore di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno;

2) con riferimento al primo periodo del comma 7 del nuovo articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che le richieste di verifica riguardano i dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un differimento di pagamento, provveda il Governo a coordinare tale previsione con quella del comma 1 del medesimo nuovo articolo 30-ter, la quale stabilisce che il sistema di prevenzione riguarda le frodi nel settore del credito al consumo, settore dal quale sono escluse, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del TUB, le persone giuridiche, nonché con quella di cui al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies, la quale fa anch'essa riferimento alle informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, in modo da chiarire meglio l'ambito di operatività del predetto sistema e di assicurare la coerenza dello schema di decreto legislativo con la norma di delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), della legge n. 88 del 2009, la quale prevede l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nello specifico settore del credito al consumo;

3) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che pos-

sono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, ai servizi e alle forniture destinate ad attività della stessa amministrazione, provveda il Governo a sopprimere tale previsione, la quale risulta estranea ai limiti definiti dalla norma di delega;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale identifica, attraverso un elenco chiuso, le fattispecie di furto di identità, valuti il Governo se tali definizioni esauriscano il novero degli illeciti ipotizzabili in materia, verificando in particolare se la definizione di impersonificazione parziale, contenuta nella lettera b), comprenda tutti i casi nei quali si può verificare tale fattispecie;

b) con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, a seguito dell'individuazione, operata dalla predetta previsione, delle categorie di soggetti abilitati a partecipare al sistema, l'adesione al medesimo non ha carattere meramente facoltativo;

c) con riferimento specifico alla lettera a) del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale « di cui all'articolo 106 e 107 » del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto TUB contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizza-

zione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività;

d) con riferimento alla lettera *c)* del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, atteso che la predetta lettera *h)* reca la definizione di « responsabilità editoriale »;

e) con riferimento al comma 6 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono individuati altri aderenti al sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il decreto ministeriale individua non già i soggetti aderenti al sistema, bensì le categorie di soggetti cui è consentita la partecipazione;

f) con riferimento al secondo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il gruppo di lavoro istituito nell'ambito del sistema di prevenzione è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da una serie di amministrazioni ed istituti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che i rappresentanti chiamati a far parte del gruppo di lavoro sono designati, in numero di due, rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate;

g) con riferimento al quinto periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro dura in carica tre anni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro ha carattere permanente, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso;

h) con riferimento al settimo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il

quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro è presieduto « dal titolare dell'archivio », valuti il Governo l'opportunità di chiarire che esso è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia;

i) con riferimento all'ottavo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il « titolare dell'archivio » possa invitare a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'economia componente del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso;

l) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 30-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico disciplinato dal medesimo articolo 30-quater sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia « per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, », valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere i predetti riferimenti alla legge n. 121 del 1981 all'articolo 6, primo comma, lettera *a)*, la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati;

m) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies del decreto

legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale individua i dati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a)* a *c)*;

n) con riferimento specifico alla lettera *b)* del comma 1 del nuovo articolo 30-*quinquies*, valuti il Governo la necessità di sostituire le parole: «dalla presente legge» con quelle: «dal presente decreto legislativo»;

o) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 30-*sexies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale prevede che ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta, da parte dell'aderente al sistema, il pagamento di un contributo, fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, valuti il Governo se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma anche per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: in tale prospettiva si segnala l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate, eventualmente prevedendo, inoltre, che il pagamento del contributo non sia legato alla presentazione della richiesta di verifica, ma all'adesione al sistema;

p) sempre per quanto riguarda il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dal nuovo sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il contributo previsto a carico degli aderenti al sistema sia fissato in misura tale da coprire, oltre che il costo pieno del servizio svolto dal gestore dell'archivio di cui al nuovo articolo 30-*quater*, anche le spese di progettazione e realizzazione dell'archivio stesso;

q) con riferimento alla lettera *a)* del comma 1 del nuovo articolo 30-*octies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, la quale prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione deve specificare, tra l'altro, le «singole voci da comunicare» ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale dizione, specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-*quinquies*;

r) sempre con riferimento alla lettera *a)* del comma 1 del nuovo articolo 30-*octies*, laddove si prevede che il predetto decreto ministeriale indichi i termini relativi alle convenzioni, stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *e)*, valuti il Governo l'esigenza di correggere tale riferimento con quello all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *d)*.

s) valuti il Governo l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze tra il sistema di prevenzione dei furti d'identità previsto dallo schema di decreto legislativo ed il sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento istituito dalla legge n. 166 del 2005 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui ambito è istituito un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), operante presso il MEF, even-

tualmente introducendo a tal fine disposizioni di coordinamento tra i due sistemi;

t) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, cogliendo l'occasione fornita dallo schema di decreto legislativo in esame, ovvero con un intervento legislativo da realizzare mediante un successivo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010, che la disposizione di cui

all'articolo 40-*bis* del TUB, inserita dal medesimo decreto legislativo n. 141, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista in materia dall'articolo 13, commi da 8-*sexies* a 8-*undecies*, del decreto-legge n. 7 del 2007.

ALLEGATO 7

Indagine conoscitiva sull'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

Anche alla luce del recente dibattito, a livello internazionale, circa la sostenibilità dei debiti pubblici, determinato dalle turbolenze che hanno ultimamente caratterizzato i mercati degli strumenti di debito sovrano, il tema della gestione dell'attivo del bilancio pubblico, e segnatamente del demanio e del patrimonio dello Stato, assume sempre più rilevanza.

Ciò risulta tanto più fondato in un Paese, come l'Italia, nel quale le decisioni di finanza pubblica devono da molti anni misurarsi con un ammontare di debito pubblico particolarmente elevato, in rapporto al PIL, e che, al contempo, dispone di un patrimonio pubblico molto vasto, anche se non ancora adeguatamente valorizzato.

In questa prospettiva la Commissione ritiene necessario approfondire un aspetto del più generale problema concernente la gestione dell'attivo del bilancio statale, compiendo una prima valutazione, in sede parlamentare, sugli effetti delle norme, introdotte nel corso degli ultimi anni, che prevedono l'introduzione di meccanismi di monitoraggio circa l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli immobili di proprietà dello Stato. Infatti, gli interventi legislativi posti in essere in questo settore definiscono alcuni strumenti essenziali per migliorare la capacità di gestione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare pubblico e per realizzare in tal modo una maggiore valorizzazione di tale patrimonio.

In tale contesto l'indagine conoscitiva potrà rappresentare l'occasione per raccogliere il contributo delle diverse amministrazioni interessate, e per favorire in

questo modo un migliore dialogo e coordinamento tra i numerosi interlocutori istituzionali a vario titolo coinvolti in tale complessa problematica.

L'esigenza di compiere un approfondimento in merito risulta del resto ancor più pressante a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale determinerà certamente un impatto significativo sui temi della gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.

Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ritiene quindi opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe avere una durata di 3 mesi ed articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

- Direttore dell'Agenzia del demanio;
- rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
- rappresentanti della Direzione generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
- rappresentanti degli enti previdenziali pubblici.

Nel corso dell'indagine potranno aver luogo alcune missioni in Italia, al fine di verificare direttamente alcuni dei problemi specifici oggetto dell'indagine. In tal caso, saranno avviate le necessarie procedure per l'autorizzazione delle eventuali missioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 87

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*) 88

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti 89

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2010.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, rileva che lo svolgimento delle audizioni è stato proficuo, permettendo l'acquisizione di elementi utili ai fini del successivo esame del provvedimento. Propone quindi di proseguire in Comitato ristretto l'esame della proposta di legge in discussione. Ritiene che si potrà giungere così all'approvazione di una piccola legge che avrà peraltro una valenza strategica, in un momento in cui il settore della cultura è in estrema sofferenza.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la proposta della collega De Biasi, rilevando l'importanza di un provvedimento il quale, come nel caso della proposta di legge Carlucci-De Biasi sullo spettacolo dal vivo, potrà trovare un'approvazione *bipartisan*.

Paola GOISIS (LNP) condivide il provvedimento in esame, rilevando soprattutto che non verrà prevista alcuna norma penalizzante per il settore dei circhi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con il provvedimento in esame e con la proposta di procedere al seguito del relativo esame in Comitato ristretto.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), ove possibile, riterrebbe opportuno trasformare l'osservazione di cui alla lettera *a*) in condizione.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che si tratta di una materia in cui la competenza della Commissione legittima la previsione di un'osservazione, ma non di una condizione.

Rosa DE PASQUALE (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Si tratta di un testo – che scaturisce dall'esame svolto nelle precedenti legislature XIV e XV –, volto a sostenere i piccoli comuni, anche favorendo lo svolgimento *in loco* di servizi pubblici essenziali che riducano lo spopolamento del territorio. Precisa, in particolare, che la proposta di parere riprende quella già approvata dalla Commissione cultura nella passata legislatura, come correttamente ricordato dalla relatrice.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene che la normativa in esame consenta di salvaguardare realtà importanti del territorio nazionale, anche per avere un migliore funzionamento dell'apparato amministrativo. Prende atto peraltro che la proposta di parere prevede la soppressione dell'articolo 8 relativo all'organizzazione degli istituti scolastici. Chiede al riguardo chiarimenti al relatore, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, conferma che la soppressione dell'articolo 8 è legata all'esigenza di avere nella materia specifica una normativa sistematica, come ricordato nella premessa alla proposta di parere. Intende inoltre rassicurare il collega Barbieri sull'impegno delle Commissioni di merito a dare seguito alla proposta

di parere della Commissione cultura, anche per quanto riguarda le osservazioni.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.55.

ALLEGATO

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Nuovo testo C. 54 Realacci)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 54 Realacci e abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;

evidenziato che un analogo testo è stato esaminato nel corso della XV legislatura, pervenendo all'approvazione di un parere con condizioni nella seduta del 29 marzo 2007;

in riferimento all'articolo 3, comma 4, tenuto conto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale – Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane – ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;

rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 7, che il riferimento fatto alla lettera *d*) dell'articolo 135, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché è ingiustificato nel merito riferirsi solo alla lettera *d*) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 4 dell'articolo 135 citato;

evidenziato che, all'articolo 4, il concorso finanziario della regione dovrebbe essere obbligatorio e, se necessario, anche assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;

considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni *culturali locali*, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

rilevato in ogni caso che le medesime convenzioni di cui al citato articolo 8, da stipularsi con lo Stato, in ogni caso, non devono e non possono in alcun modo pregiudicare il mantenimento dei normali livelli del rapporto alunni/classe

ed alunni/docente. Pertanto, tali convenzioni dovrebbero necessariamente assicurare il finanziamento aggiuntivo, eventualmente necessario per la stipula della convenzione stessa;

considerato, infine, che nel provvedimento manca qualsiasi previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere all'articolo 3, il comma 7, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è coerente il riferimento normativo all'articolo 135, comma 4, lettera *d*) del decreto legislativo n. 42 del 2004;

2) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: « e culturali », poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;

3) appare necessario sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali è già disciplinato con un intervento normativo di carattere sistematico;

4) all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: « e il Ministro per i beni e le

attività culturali » con le seguenti « , il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, il comma 4, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117, Cost., comma 2, lettera *s*), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i Patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali;

b) appare opportuno prevedere all'articolo 4 il concorso obbligatorio finanziario della regione e assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;

c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali, necessaria per lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
---	----

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione</i>)	94
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
--	-----

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	94
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	102
--	-----

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	94
---	----

INTERROGAZIONI:

5-02675 Ceccuzzi: Iniziative urgenti per garantire il corretto e regolare esercizio del servizio idrico da parte della società Acquedotto del Fiora	94
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	107
--	-----

5-03182 Zamparutti: Sui mancati controlli e interventi igienico-ambientali lungo l'asta fluviale dell'Agri	95
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	109
--	-----

5-03749 Peluffo: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale in ordine al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate	95
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	111
--	-----

5-04138 Tommaso Foti: Sulla disciplina del trasporto transfrontaliero di scarti della lavorazione del legno	95
---	----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	112
--	-----

5-04172 Di Biagio: Sull'inquinamento delle coste campane	95
--	----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	113
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	96
--	----

ALLEGATO 8 (<i>Nuovo testo</i>)	115
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

INTERROGAZIONI:

5-03844 Delfino: Inserimento nel piano triennale ANAS di infrastrutture strategiche per la provincia di Cuneo	97
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	119
5-03964 Sposetti: Sul completamento della superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia	98
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	121
5-03967 Brandolini: Sulla realizzazione del lotto zero della secante di Cesena	98
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	122
5-04079 Delfino: Realizzazione in Piemonte della SR 20, della strada reale e dell'autostrada Torino-Savona	98
ALLEGATO 12 (Testo della risposta)	123
5-04204 Rondini: Sulla realizzazione della tratta autostradale Rho-Monza nel tratto compreso nel comune di Paderno Dugnano	98
ALLEGATO 13 (Testo della risposta)	124

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, nell'ultima seduta, nella quale si sarebbe dovuto procedere all'esame degli emendamenti presentati, il relatore aveva fatto presente, anche a seguito di alcuni rilievi pervenuti informalmente dal dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, l'opportunità di svolgere approfondimenti.

Pertanto propone, secondo quanto convenuto con il relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, di convocare nuovamente il Comitato ristretto al fine di meglio esaminare il nuovo testo alla luce dei rilievi pervenuti dal Ministero citato e degli emendamenti nel frattempo presentati.

La Commissione consente

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione, come formulata dal relatore.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge comunitaria 2010 (*vedi allegato 2*), che sono stati nel frattempo ritirati dai presentatori. Avverte, altresì, che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole sul medesimo disegno di legge.

Prende atto che non vi sono richieste di intervento in ordine alla proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione favorevole del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Bonciani quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02675 Ceccuzzi: Iniziative urgenti per garantire il corretto e regolare esercizio del servizio idrico da parte della società Acquedotto del Fiora.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco CECCUZZI (PD), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, denuncia come inaccettabili le conseguenze provocate dalla recente disciplina legislativa in materia di gestione del servizio idrico integrato, che il Governo ha improvvisamente introdotto lo scorso anno. Essa, infatti, ha determinato, da un lato, una sostanziale instabilità degli assetti societari e, dall'altro, il sostanziale blocco degli investimenti nel settore, come è platealmente dimostrato nel caso in questione dal rigetto da parte della Cassa Depositi e Prestiti della richiesta di aumento di affidamento avanzata dalla Società Acquadotto del Fiora, in ragione dell'ambiguità del quadro normativo vigente. Stigmatizza per questo il fatto che la maggioranza e il Governo, al di là di prese di posizione propagandistiche, non abbiano voluto affrontare tali gravi questioni, neanche in occasione dell'esame al Senato del cosiddetto decreto-legge « Milleproroghe ».

5-03182 Zamparutti: Sui mancati controlli e interventi igienico-ambientali lungo l'asta fluviale dell'Agri.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, riservandosi di approfondirne i contenuti. Ritiene, tuttavia, di non potersi dichiarare soddisfatta di tale risposta sia perché essa è una delle pochissime fornite su una questione da lei segnalata in numerosissimi atti di sindacato ispettivo, sia perché non dice nulla rispetto al problema serio del proseguimento delle attività industriali nello stabilimento industriale citato nell'atto di sindacato ispettivo.

Nell'auspicare, inoltre, che l'inchiesta giudiziaria in corso possa acclarare in tempi rapidi i fatti e le responsabilità oggetto delle proprie interrogazioni, auspica che il nuovo direttore dell'ARPA della regione Basilicata avvii un nuovo

corso e una gestione più efficiente di tale organo a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini di quella regione.

5-03749 Peluffo: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale in ordine al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Chiara BRAGA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, riservandosi, in ogni caso, di approfondire nel dettaglio gli elementi di conoscenza in essa contenuti.

5-04138 Tommaso Foti: Sulla disciplina del trasporto transfrontaliero di scarti della lavorazione del legno.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tommaso FOTI (PdL) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-04172 Di Biagio: Sull'inquinamento delle coste campane.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Aldo DI BIAGIO (FLI) fa presente che l'atto presentato riprende una denuncia fatta nell'estate del 2009, in merito agli impressionanti e drammatici livelli di inquinamento delle coste campane, in particolare nell'area flegrea a nord del capoluogo partenopeo.

Ritiene che tale fenomeno sia ancora molto attuale, tanto da essere stato oggetto di recente di un approfondimento giornalistico oltre che di una seria inchiesta

giudiziaria. Proprio come nel 2009, il depuratore di Cuma, nell'area flegrea, continua a rappresentare un elemento di criticità, anche perché oggetto spesso di proteste con conseguente sversamento in mare di liquami, ai quali si aggiungono anche materiali organici, probabilmente di origine ospedaliera, che conducono alla proliferazione di parassiti e organismi microbiologici, con conseguenze per la salute umana, soprattutto dei bambini.

Nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta articolata ed esauritiva, nonché per l'attenzione dimostrata al tema in oggetto, fa notare come il fenomeno dell'inquinamento — per così dire balneare — si inserisce in un fenomeno ben più ampio che attiene ad un sistema di malfunzionamenti e di ritardi del quale la Regione Campania è pesantemente vittima per molte responsabilità, non ultima quella politica.

Richiama l'attenzione sul fatto che molti amministratori locali hanno presentato svariati solleciti d'intervento, ai quali non è stato dato riscontro da parte delle autorità competenti che restano silenti dinanzi all'oggettiva criticità di discariche e sversamenti abusivi, tanto da ricorrere alle sedi europee.

Ritiene che la situazione sopra riportata non produca solo l'inquinamento del mare, ma anche l'inquinamento del suolo, della sabbia e di tutti gli organismi acquatici che vivono in tale *habitat*, che rappresentano un potenziale economico significativo, nonché la lesione della salute dei cittadini che vivono in prossimità di queste aree.

Conclude evidenziando la necessità di adeguate iniziative da predisporre prima dell'inizio della prossima stagione balneare.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.

7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 1° febbraio 2011.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara che, alla luce degli elementi di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte nelle precedenti sedute, è stata predisposta una nuova formulazione della propria risoluzione (*vedi allegato 8*), che illustra sinteticamente. Esprime, inoltre, la disponibilità dei deputati del gruppo del Partito Democratico a concludere la discussione sugli atti di indirizzo in titolo nella seduta odierna e a procedere alla votazione degli stessi.

Il viceministro Roberto CASTELLI, nel rappresentare l'esigenza del Governo di procedere al necessario approfondimento dei contenuti della nuova formulazione della risoluzione 7-00465 Mariani, prospetta l'opportunità che la votazione degli atti di indirizzo in titolo sia differita di qualche giorno, in modo da poter effettuare una più ampia istruttoria su quanto previsto nel nuovo testo.

Franco CECCUZZI (PD), pur ritenendo legittima la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, chiede allo stesso di esprimersi quantomeno sulla questione relativa ad una possibile esclusione dell'infrastruttura in questione, in ragione delle caratteristiche della medesima, dall'elenco delle tratte che saranno oggetto di nuovo

pedaggiamento. Chiede, inoltre, che il Governo si impegni formalmente davanti alla Commissione a non emanare il DPCM contenente, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, l'elenco delle tratte da pedaggiare, prima del voto sugli atti di indirizzo in titolo.

Raffaella MARIANI (PD) chiede al viceministro Castelli di impegnarsi a far sì che si tenga al più presto l'incontro chiesto dai rappresentanti della regione Toscana al Governo per discutere del complesso delle questioni connesse all'ipotizzato pedaggiamento del raccordo autostradale Firenze-Siena.

Alessandro BRATTI (PD) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alle recenti notizie di stampa relative a pubbliche prese di posizione di parlamentari della maggioranza, secondo i quali il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi figurerebbe fra le infrastrutture stradali escluse dall'elenco di cui al citato DPCM che il Governo si appresta ad emanare.

Tino IANNUZZI (PD), nel richiamare le confuse prese di posizione, anche ai massimi livelli, fra i rappresentanti dell'Anas e quelli del Ministero per le infrastrutture, circa l'eventualità del pedaggiamento della Salerno-Reggio Calabria, ritiene che il Governo debba avviare un confronto davanti alle Commissioni parlamentari competenti sulle tematiche in discussione, a partire dal tema relativo alla individuazione di precisi e oggettivi criteri per l'eventuale esclusione di talune infrastrutture stradali dal previsto pedaggiamento.

Il viceministro Roberto CASTELLI, in risposta alle richieste e osservazioni critiche formulate dai deputati intervenuti, fa presente anzitutto che l'azione del Governo è dettata dall'esigenza di dare attuazione ad una norma approvata dal Parlamento, quale il richiamato articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, e, quindi, di procedere all'emanazione del

DPCM previsto da tale norma. Conferma che tale decreto è *in fieri*, facendo presente che si tratta di un provvedimento che investe la competenza e la responsabilità di più Dicasteri.

Quanto alle osservazioni critiche formulate dai deputati intervenuti nel dibattito circa presunte prese di posizioni di esponenti politici della maggioranza relative all'esclusione di questa o quella infrastruttura autostradale dall'insieme delle infrastrutture oggetto di nuovo pedaggiamento, ritiene che si sia in presenza di semplici illazioni giornalistiche prive di dati di fatto concreti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta la discussione congiunta degli atti di indirizzo in titolo.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

5-03844 Delfino: Inserimento nel piano triennale ANAS di infrastrutture strategiche per la provincia di Cuneo.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Teresio DELFINO (UdC) ringrazia il Governo della risposta fornita di cui tuttavia si dichiara insoddisfatto. Osserva,

infatti, che la questione centrale posta con la presentazione del proprio atto di sindacato ispettivo, alla quale la risposta del Governo non fornisce chiarimenti, era quella relativa alla natura prioritaria delle opere che la nuova maggioranza politica della regione Piemonte ha chiesto al Governo di inserire nel quadro strategico delle infrastrutture. Preannuncia, pertanto, la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo per chiarire tale questione e richiama il Governo alla necessità di operare per un aggiornamento del piano triennale ANAS con l'inserimento nello stesso delle infrastrutture strategiche per la provincia di Cuneo richiamate nel proprio atto di sindacato ispettivo.

5-03964 Sposetti: Sul completamento della superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Ugo SPOSETTI (PD) ringrazia il viceministro Castelli per la completezza tecnica della risposta fornita. Sul piano politico, tuttavia, dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto della stessa risposta, stante la mancanza di indicazioni chiare in ordine alla necessità impellente che l'Anas – anche grazie al ripristino degli stanziamenti regionali – proceda in tempi strettissimi alla predisposizione di tutti gli atti necessari a dare avvio alla realizzazione dei lavori sullo stralcio funzionale Cinelli/Monte Romano, che rappresenta un tassello essenziale per la costruzione del Corridoio TEN Tirreno-Adriatico. Conclude, quindi, richiama il Governo a porre in essere tutto quanto in suo potere affinché l'Anas assolva agli indicati compiti nel più breve tempo possibile.

5-03967 Brandolini: Sulla realizzazione del lotto zero della secante di Cesena.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Sandro BRANDOLINI (PD) ringrazia il viceministro Castelli per la cortese risposta, di cui, peraltro, si dichiara insoddisfatto. Dalla risposta fornita, infatti, emerge con chiarezza che, nonostante i formali, positivi impegni assunti dai rappresentanti degli enti territoriali, non vi sono risorse disponibili per la realizzazione dell'infrastruttura in questione e che il Governo non è in grado di indicare un percorso credibile per il reperimento delle risorse stesse. Sollecita, pertanto, il Governo ad impegnarsi concretamente per la realizzazione di un'opera attesa da lungo tempo dai cittadini e dalle imprese dei territori interessati.

5-04079 Delfino: Realizzazione in Piemonte della SR 20, della strada reale e dell'autostrada Torino-Savona.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Teresio DELFINO (UdC) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che almeno in parte prefigura un impegno dell'ANAS a predisporre tutti gli atti necessari per dare concretamente avvio alla realizzazione di un'opera fondamentale per la crescita infrastrutturale ed economica dei territori interessati.

5-04204 Rondini: Sulla realizzazione della tratta autostradale Rho-Monza nel tratto compreso nel comune di Paderno Dugnano.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Marco RONDINI (LNP), nel ringraziare il viceministro Castelli per la risposta fornita, ritiene tuttavia di non potersi

dichiarare completamente soddisfatto della stessa. Pur riconoscendo infatti il carattere fondamentale di un'opera indispensabile per completare la dotazione infrastrutturale dei territori coinvolti, rinnova l'auspicio – che è all'origine della presentazione del proprio atto di sindacato – che fra società concessionaria e istituzioni territoriali e statali competenti

sia possibile addivenire al reperimento delle risorse necessarie per l'interramento dell'opera in questione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali (Nuovo testo C. 2302 Granata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base, della proposta di legge n. 2302 Granata, recante « Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali »;

valutato positivamente il contenuto complessivo del provvedimento che consente, colmando una effettiva lacuna organizzativa, di dotare il nostro Paese di un organismo adeguato alla necessità di utilizzare al meglio le risorse di mezzi e di personale disponibili e, al tempo stesso, capace di rafforzare l'intervento dello Stato nel settore, qual è quello dell'archeologia subacquea, nel quale abbiamo avuto fino a qualche decennio fa una indiscussa *leadership* internazionale;

ritenuto, peraltro, che, sotto il profilo delle competenze assegnate alla istituenda Soprintendenza del mare e delle acque interne, talune disposizioni contenute nel testo esaminato pongono un'esigenza di coordinamento normativo allo scopo di evitare ogni rischio di sovrapposizione di discipline e di prevedibili interferenze in ambiti legislativamente assegnati alla competenza sia del Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (con particolare riferimento alla disciplina in materia di istituzione, regolamentazione e gestione delle aree naturali protette), sia del Dicastero per le infrastrutture e i

trasporti (con particolare riferimento al quadro normativo che regola le attività degli Uffici marittimi e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si riveda il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *l*) – che attribuisce alla nuova Soprintendenza del mare e delle acque interne compiti di coordinamento e indirizzo – dell'articolo 3 – che attribuisce alla nuova Soprintendenza del mare e delle acque interne di compiti di vigilanza – e dell'articolo 5, che attribuisce alla nuova Soprintendenza del mare e delle acque interne poteri autorizzatori, in modo da chiarire la compatibilità delle disposizioni in esso contenute con l'attuale riparto legislativo di competenze poste in capo al Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (con particolare riferimento alla disciplina in materia di istituzione, regolamentazione e gestione delle aree naturali protette) ed al Dicastero per le infrastrutture e i trasporti (con particolare riferimento al quadro normativo che regola le attività degli Uffici marittimi e del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera);

2) si riveda il testo dell'articolo 6, in materia di collaborazioni nelle attività della nuova Soprintendenza del mare e delle acque interne, in modo chiarire che

nello svolgimento delle attività in esso disciplinate, sono fatte salve le specifiche competenze attribuite alle Autorità marittime dalla legge n. 157 del 2009 e dal decreto interministeriale 12 luglio 1989, nonché le specifiche competenze attribuite agli uffici e organi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalle leggi n. 979 del 1982, n. 394 del 1991;

3) si sostituisca l'attuale rubrica dell'articolo 8 «sicurezza in mare» con la rubrica «sicurezza delle attività subacquee» in modo da rendere chiaro, sin dalla rubrica dell'articolo, che oggetto delle disposizioni in esso contenute è l'attività subacquea strumentale alla valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico subacqueo e non già, la distinta materia della «sicurezza della navigazione»;

4) si preveda espressamente, al fine di evitare eventuali conflittualità fra le Amministrazioni interessate, che il decreto ministeriale indicato all'articolo 9, sia emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le infrastrutture e i trasporti;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera g), che attribuisce alla nuova Soprintendenza del mare e delle acque interne il compito della redazione annuale di indicazioni topografiche riguardanti la localizzazione del patrimonio archeologico subacqueo, in modo da chiarire meglio quale Amministrazione dello Stato dovrebbe sostenere il relativo onere finanziario.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

All'articolo 1, comma 1, trasferire la seguente direttiva dall'Allegato A all'Allegato B: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Delega al governo per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Procedura d'infrazione n. 2006/2378).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generati di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche in considerazione di quanto dispone l'articolo 10 della presente direttiva, al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) stabilizzare gli incentivi temporanei previsti dalla legislazione vigente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della prestazione energetica per la climatizzazione invernale; agli interventi sugli edifici esistenti o su parti di

essi o su singole unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi; all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

b) prevedere che gli incentivi per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica sul patrimonio edilizia esistente spettino alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

2. Il comma 2-bis, dell'articolo 35, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la compe-

tività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

2-ter. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

b) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

7-ter. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

4. L'articolo 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è abrogato.

1. 1. Mariani, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

All'articolo 1, comma 1, trasferire la seguente direttiva dall'Allegato A all'Allegato B: 2010/31/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

1. 2. Mariani, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccordare e coordinare la disciplina prevista dalla direttiva 2010/31/CE con le direttive 2009/28/CE, 2006/32/CE, 2009/72/CE e la relativa normativa di recepimento;

b) garantire la promozione congiunta di efficienza energetica nell'edilizia attraverso programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica e la installazione di sistemi alternativi ad alta efficienza oltre che di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica e calore;

c) attuare negli edifici esistenti programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica previsti nell'Allegato III della Direttiva 2006/32/CE attraverso la installazione delle tecnologie ivi espressamente indicate;

d) prevedere espressamente in sede di pianificazione, progettazione, costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici e privati in aree residenziali, industriali, commer-

ciali, agricole e artigianali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, sistemi alternativi ad alta efficienza quali:

sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;

cogenerazione ad alto rendimento;

teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;

pompe di calore;

e) attuare una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto delle norme europee ed essere coerente con la pertinente legislazione dell'Unione europea e nazionale, compresa la direttive 2006/32/CE e 2009/28/CE.

15. 01. Di Biagio.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 191 del Trattato sull'Unione europea in materia di protezione dell'ambiente attraverso l'introduzione del principio « chi inquina paga »).

1. Al fine di dare una nuova visione alle politiche di tutela dell'ambiente agendo sul piano della prevenzione e della dissuasione dei comportamenti dannosi e sull'incentivazione di quelli virtuosi, il Governo è delegato ad attuare uno o più decreti legislativi, anche apportando le opportune modifiche al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), per dare piena attuazione al principio comunitario « chi inquina paga » espressamente richiamato nell'articolo 191, comma 2, del Trattato sull'Unione europea.

2. Per l'attuazione della delega di cui al precedente comma, il Governo si attiene ai seguenti principi direttivi:

a) recepire le indicazioni contenute nel Libro verde sull'uso di strumenti di

mercato ai fini della politica ambientale, COM(2037) 140 del 28 marzo 2007;

b) scoraggiare, tramite gli strumenti della fiscalità ambientale, i comportamenti dannosi per l'ambiente e al tempo stesso incoraggiare i comportamenti rispettosi dell'ambiente, promuovendo altresì l'innovazione e la ricerca e lo sviluppo in materia;

c) elaborare un sistema di fiscalità ambientale che non generi nuovi o maggiori oneri per lo Stato attraverso un meccanismo compensativo tra incentivi per chi non inquina e aggravii per chi invece inquina.

18. 01. Cosenza, Scalia.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « gli articoli 7, 8, 11, commi I » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole « agli articoli 7, 8, 11, commi I » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da I a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni. »

f) all'articolo 6 comma 10 dopo le parole « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole « , comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, »;

g) l'articolo 8 comma 1 è sostituito dal seguente:

« L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del proce-

dimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione »;

h) l'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente « I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma I. »;

i) all'articolo 10 comma I lettera a) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) all'articolo 10 comma I lettera c) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 12, » le parole « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole « commi 3 e 4 »;

k) all'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole « Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale. »;

l) all'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo « In caso di inadempienza dell'operatore, autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti, »;

m) all'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole « valutare la probabilità che si produca pericolato dai rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, »;

n) all'articolo 16 comma 3 le parole « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite con le parole « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15. »;

o) all'articolo 17 comma 1 dopo le parole « prima dell'avvio delle operazioni di deposito e » la parola « successivamente » è sostituita con le seguenti parole « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » e alla fine dell'articolo dopo le parole « all'interno e all'esterno della struttura è aggiunta la frase « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

18. 02 Tortoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attenuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro i termini di cui all'articolo 1. uno o

più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/129/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2. I decreti legislativi previsti dal comma I prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono adottati, nei rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dall'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del 23 marzo 1994, concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il paragrafo 3 dell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

18. 03 Tortoli.

ALLEGATO 3

5-02675 Ceccuzzi: Iniziative urgenti per garantire il corretto e regolare esercizio del servizio idrico da parte della società Acquedotto del Fiora.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02675, presentata dall'onorevole Ceccuzzi ed altri, si rappresenta che, con riferimento al quadro normativo relativo al servizio idrico integrato, è rilevante constatare come le recenti modifiche succedutesi a breve distanza di tempo tra loro abbiano potuto generare negli operatori del settore il convincimento di essere in presenza di un quadro in continua e preoccupante evoluzione.

Come evidenziato nella Relazione al Parlamento 2010 della CoNVIRI (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche), dal gennaio 1994, data dell'approvazione della legge n. 36, che istituiva il servizio idrico integrato, si sono succedute le approvazioni di oltre trenta provvedimenti di legge, frequentemente settoriali e tra loro non sufficientemente coordinati. Deve essere evidenziato d'altro canto come buona parte di essi siano stati di iniziativa parlamentare.

È parimenti noto che gli istituti finanziari attribuiscono alla instabilità del quadro normativo un elemento di incertezza che nuoce alla concessione di crediti agli operatori nel settore dei servizi idrici integrati.

I provvedimenti normativi cui fa riferimento l'interrogazione hanno riguardato due profili di grande rilievo del servizio idrico integrato. Per un verso, infatti, la disciplina recata dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, riguarda le modalità d'affidamento. Per altro verso, invece, la disposizione contenuta all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, nel prevedere la sop-

pressione delle Autorità d'ambito, ha proposto un elemento di razionalizzazione istituzionale del settore, prevedendo che siano le regioni ad attribuire le funzioni in precedenza esercitate dalle AATO (Autorità ambito territoriale ottimale) ai soggetti ritenuti idonei all'esercizio unitario delle funzioni stesse.

Quanto al primo profilo, l'ormai famoso articolo 23-bis, decreto-legge n. 112 del 2008, ha inteso dare ordine e chiarezza, stabilendo un quadro di riferimento che nelle intenzioni del Governo ha carattere di stabilità.

Dall'applicazione di tale norma, nell'ipotesi dichiarata dagli interroganti che l'affidamento della concessione alla Società Acquedotto del Fiora sia stata effettuata mediante gara ad evidenza pubblica nell'anno 2001, non si vede come possano derivare ostacoli al perdurare della concessione medesima sino alla sua scadenza naturale. E infatti non sussiste alcuna incertezza circa il meccanismo di cessazione degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, posto che, se essi sono stati affidati conformemente alle regole dell'evidenza pubblica, continueranno fino alla naturale scadenza, mentre qualora così non fosse, si attiverà l'obbligo di indizione di una procedura di gara secondo i modi e tempi stabiliti dalla disposizioni statali vigenti. Su questo profilo, per quanto di propria competenza, ovvero per i soli profili di afferenza del tema al servizio idrico, il Ministero ha provveduto finora, anche attraverso l'autorità di vigilanza del settore,

la CoNViRI, a fornire agli operatori ed enti territoriali coinvolti nel settore ogni delucidazione e supporto riguardo alla applicabilità alle singole fattispecie concrete delle disposizioni statali suesposte, dal momento che tali problematiche impattano inevitabilmente con il rapporto tra gestori del servizio idrico e soggetto pubblico affidante, rapporti che restano sotto la costante vigilanza della CoNViRI.

Su tale quadro, pesa tuttavia, da ultimo, l'incognita dell'esito del referendum d'iniziativa popolare, che chiede l'abrogazione dell'articolo 23-bis sulla base di motivazioni che il Governo ritiene fuorvianti, secondo cui l'applicazione dell'articolo provocherebbe una privatizzazione dei servizi, la cui pubblicità è viceversa garantita dal quadro normativo vigente. Solo questo appare allo stato attuale l'elemento di possibile incertezza del quadro regolatorio del settore, e certamente non rientra, com'è noto, tra le possibili sfere di influenza ed applicazione dell'azione di Governo.

Deve essere inoltre evidenziato che, proprio nell'ottica di rendere efficace il quadro di regole del settore idrico, ben consci del riflesso immediato che esso produce sul rapporto tra gestori ed investitori del settore e istituti finanziari, l'azione del Governo è quanto mai presente ed in continua progressione.

Non v'è dubbio, infatti, che per quanto riguarda il problema della concessione di finanziamenti, come dettagliatamente descritto nella Relazione al Parlamento 2010 della CoNViRI, una corretta applicazione delle norme vigenti consentirebbe alle banche una migliore valutazione del credito dei progetti e quindi una maggiore propensione al rischio, a fronte di una accettabile qualità della pianificazione d'ambito e del piano economico-finanziario ad essa associato.

Purtroppo, fatte salve alcune situazioni virtuose nelle quali il finanziamento è stato infatti concesso, in numerosi casi si verificano alterazioni dell'equilibrio eco-

nomico-finanziario, il mantenimento del quale è ovviamente condizione necessaria per il rientro del credito.

Gli squilibri sono frequentemente causati da ritardi e inadempienze dell'ente concedente e/o del concessionario.

Per questa ragione è in preparazione e di prossima pubblicazione, un nuovo schema di convenzione tipo nazionale, su proposta della CoNViRI che, regolando con maggior chiarezza e cogenza i rapporti tra concedente e concessionario, previene le principali e più frequenti cause di squilibrio economico-finanziario.

L'esperienza maturata ha altresì dimostrato che per una più efficace attuazione delle norme vigenti occorre un rafforzamento della regolazione, alla quale si sta provvedendo nelle forme idonee, valorizzando al meglio il patrimonio di conoscenza e d'esperienza accumulati in questi anni.

Per quanto riguarda il secondo profilo, attinente alla soppressione delle AATO, occorre precisare che, da un lato, il termine di soppressione delle stesse è stato prorogato al 31 marzo 2011 con la disposizione contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in corso di conversione in legge (mille proroghe), e, dall'altro lato, che il meccanismo previsto dalla norma di soppressione prevede una attività da parte delle regioni, che devono indicare, con legge regionale, a quale soggetto o ente territoriale siano attribuite le funzioni in precedenza attribuite alle AATO stesse.

Ne discende che, proprio al fine di evitare ogni soluzione di continuità della prestazione del servizio e nei rapporti tra gestori del Servizio Idrico Integrato e autorità competenti, è stata prevista una proroga del termine di soppressione, fermo restando che il grado di attuazione di tale disposizione dipende dalle singole regioni, a dell'indicazione che esse forniranno riguardo all'autorità cui conferire le funzioni di regolazione territoriale del servizio idrico.

ALLEGATO 4

5-03182 Zamparutti: Sui mancati controlli e interventi igienico-ambientali lungo l'asta fluviale dell'Agri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03182 presentato dall'onorevole Zamparutti ed altri, dove si lamenta una grave situazione ambientale e sanitaria lungo l'asta del fiume Agri e nella diga del Pertusillo, sulla scorta degli elementi forniti dall'ISPRA, dalla regione, dall'ARPA Basilicata, dalla prefettura di Potenza e dal Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, si rappresenta quanto segue.

Le attività di controllo della qualità delle acque dell'invaso del Pertusillo, così come per gli altri invasi interessati da potabilizzazione ricadenti nella provincia di Potenza, è iniziata negli anni '80, periodo in cui, a seguito di accurate analisi chimiche e batteriologiche, vennero messe in atto da parte degli Enti preposti le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982 per destinare tali acque al consumo umano.

Le suddette analisi permisero di classificare le acque del Pertusillo nella categoria A2, che prevedeva un trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; tale classificazione è attualmente ancora in vigore.

A seguito di segnalazioni pervenute nel maggio 2010 dai comuni di Montemurro e di Spinoso, che evidenziavano un fenomeno di fioritura algale che riguardava le acque dell'invaso del Pertusillo, l'ARPA Basilicata ha avviato una serie di campionamenti che hanno permesso di stabilire che il fenomeno denunciato era legato alla presenza di *Ceratium Hirundella*, del gruppo delle Dinoflagellati o Dinoficee,

responsabile della colorazione marrone-rossastro assunta dalle acque dell'invaso.

Al fine di ampliare lo spettro d'indagine svolto, il 13 luglio ed il 18 agosto 2010, la stessa Agenzia ha eseguito il campionamento in cinque specifici punti situati lungo l'intera estensione del bacino, cioè dall'ingresso del fiume Agri fino allo sbarramento. L'individuazione di detti punti di campionamento è stata effettuata in relazione allo scopo del monitoraggio che consiste nell'accertare il contributo dei maggiori immissari, l'eventuale influenza dei centri abitati Spinoso e Montemurro, nonché la morfologia dell'invaso.

Dai risultati ottenuti in questa fase iniziale è emerso che i parametri microbiologici non hanno subito variazioni significative rispetto a quelli ottenuti dall'attività di monitoraggio istituzionale svolta precedentemente alla comparsa del fenomeno algale.

L'analisi del fitoplancton nei siti monitorati non ha evidenziato la presenza nell'invaso di alghe tossiche; è stato ottenuto il medesimo risultato con i saggi di tossicità acuta valutata attraverso il test con *Daphnia Magna*.

L'assenza di tossicità è confermata, poi, dal valore di concentrazione di microcistina disciolta che risulta inferiore a 0,1 Mg/l, valore limite provvisorio fissato dall'Organizzazione mondiale della sanità per le acque destinate al consumo umano.

Ciò nonostante, le analisi relative al campionamento del mese di agosto hanno, in generale, evidenziato un sostanziale peggioramento dello stato di qualità delle acque all'immissione del fiume Agri, con aumento della concentrazione dei nu-

trienti e dell'ossigeno disciolto, una maggiore densità algale e la comparsa di nuove specie di alghe comunque non riconducibili a famiglie di cui sia nota la tossicità.

L'ARPAB, ipotizzando che tale situazione potrebbe derivare, tra l'altro, da una cattiva qualità degli scarichi degli impianti di depurazione dei comuni della zona, a seguito di istruttoria condotta in collaborazione con gli uffici competenti della provincia di Potenza e dell'Acquedotto Lucano per verificare l'eventuale presenza di scarichi fognari e/o di impianti di depurazione, di scarichi di aziende produttive, in particolare zootecniche ed agroalimentari, che recapitano nei corpi idrici affluenti all'invaso, ha svolto nel mese di agosto una ulteriore azione di monitoraggio sugli impianti le cui acque, in maniera diretta o indiretta, scaricano nel Pertusillo.

L'Agenzia ha eseguito nei mesi di settembre e novembre 2010 ulteriori campionamenti da cui è emerso che, pur rilevandosi significativi miglioramenti della qualità delle acque, nelle stesse è stata accertata la presenza di *Ceratium Hiron-della* e del ciano batterio *Anabaena* spp, specie potenzialmente tossica.

È stato elaborato, quindi, un progetto denominato « Valutazione dello stato ecologico del lago Pertusillo » approvato dalla giunta regionale della Basilicata con D.G.R. n. 2013 del 30 novembre 2010. Tale progetto – condotto in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e con l'Istituto zooprofilattico di Foggia – ha come obiettivo la caratterizzazione dello stato ecologico del Pertusillo, la formulazione di ipotesi gestionali e di misure di mitigazione degli impatti antropici even-

tualmente riscontrati, la valutazione di eventuali rischi per la salute della popolazione eventualmente esposta a ciano tossine ed un rapporto dettagliato dei risultati ottenuti e relative elaborazioni grafiche e cartografiche.

Dagli accertamenti e indagini svolte, invece, dal NOE di Potenza sulla situazione ambientale e sanitaria del lago e dei suoi affluenti è emerso che i processi di potabilizzazione delle acque dell'invaso posti in essere dal gestore del servizio idrico risultano idonei a permetterne l'immissione nella rete idrica. I risultati delle analisi effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2001 – « Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano » – hanno, infatti, evidenziato valori nel rispetto dei limiti di legge.

Su delega della procura della Repubblica di Potenza, sono attualmente in corso indagini del Noe e del NIPAF – Corpo Forestale dello stato di Potenza tese all'individuazione delle probabili cause di inquinamento dell'invaso. Sono in corso di espletamento, in particolare, sopralluoghi presso gli insediamenti industriali della zona con relativi campionamenti ed analisi di possibili inquinanti nonché controlli sulle acque di scarico dei singoli impianti di depurazione e, contestualmente, sulla corretta gestione e manutenzione degli stessi.

Si segnala, da ultimo, che rapporti di prova relativi al monitoraggio effettuato nel 2010 sugli invasi lucani con acque destinate al consumo umano sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARPA Basilicata (www.arpab.it).

ALLEGATO 5

5-03749 Peluffo: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale in ordine al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-03749 presentata dall'onorevole Peluffo ed altri, nella quale, in riferimento al progetto definitivo avente ad oggetto il potenziamento della linea Rho-Gallarate e, in particolare, in merito all'approvazione da parte del CIPE della realizzazione del quarto binario, per la sola tratta Rho-Parabiago, si chiede quali siano le, motivazioni che hanno indotto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a non prevedere una nuova valutazione di impatto ambientale inerente la modifica del progetto in questione (quarto binario relativo alla tratta Rho-Parabiago), si rappresenta quanto segue.

Il 6 luglio 2004, sul Progetto Preliminare per il «Potenziamento linea Rho-Gallarate; realizzazione terzo binario», la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni. Anche il CIPE, con delibera del 27 maggio 2005, n. 65, ha approvato, con prescrizioni, tale progetto.

Successivamente, sul progetto definitivo, è stata svolta la procedura di Verifica di Ottemperanza, ex articolo 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., e la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA/VAS, con parere n. 383 del 30 novembre 2009, ha espresso parere positivo con prescrizioni.

Nel suddetto parere si legge che il progetto definitivo presentato prevede la realizzazione di quattro binari dall'uscita dalla stazione di Rho in direzione Arona, fino alla stazione di Parabiago, la successiva prosecuzione del triplicamento fino alla stazione di Gallarate e il collegamento Rho Fiera-Malpensa attraverso una connessione a Y.

A tale riguardo, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha valutato che: «Sussiste una sostanziale coerenza tra progetto definitivo e progetto preliminare oggetto della delibera CIPE n. 65 del 27 maggio 2005 e che le variazioni intercorse nel progetto definitivo non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, oppure introducono elementi migliorativi, ovvero comportano nuove soluzioni accettabili dal punto di vista della compatibilità ambientale».

Per completezza di trattazione, si rappresenta che il caso di specie non rientra tra quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) della direttiva europea 85/377/CEE, in quanto la valutazione da parte del Ministero attraverso la Commissione tecnica è stata effettuata, ritenendo le modifiche progettuali non sostanziali sotto il profilo dell'impatto ambientale. Pertanto, non costituendo una esenzione alle procedure di valutazione ambientale non è stato necessario darne informazione alla Commissione Europea.

ALLEGATO 6

5-04138 Tommaso Foti: Sulla disciplina del trasporto transfrontaliero di scarti della lavorazione del legno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta n. 5-04138 presentata dall'onorevole Foti, nel premettere che l'obbligatorietà dell'istituzione della sede secondaria con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, richiesta alle imprese estere per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, è prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 aprile 1998, recante il Regolamento dell'Albo, si rappresenta che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del

2010, è stato avviato l'*iter* procedimentale volto all'approvazione del nuovo regolamento dell'Albo, il quale abolirà la disposizione di cui trattasi.

Nell'attesa della modifica della norma regolamentare, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha chiarito, con circolare del 25 gennaio 2011, prot. n. 146, che le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero si possono iscrivere da subito all'Albo senza l'obbligo di istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, ma indicando nella domanda, ai soli fini dell'iscrizione all'Albo, semplicemente un domicilio.

ALLEGATO 7

5-04172 Di Biagio: Sull'inquinamento delle coste campane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-04172, presentata dall'onorevole Di Biagio e riguardante l'inquinamento delle coste campane, si rappresenta quanto segue.

L'informazione al pubblico in materia ambientale costituisce un principio fondamentale dell'azione dei pubblici poteri, sancito a livello internazionale, comunitario e nazionale. Attraverso la doverosa divulgazione dei dati ambientali si garantisce ai cittadini il diritto di venire a conoscenza della qualità dell'ambiente in cui vivono.

In ossequio a tale principio le ARPA effettuano, con cadenza annuale, un'attività di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo compreso tra aprile e settembre, i cui esiti vengono pubblicati nel « Rapporto annuale sullo stato delle acque di balneazione » predisposto dal Ministero della Salute nonché sui siti internet www.portaleacque.it e <http://www.salute.gov.it/balneazione/balneazione.jsp>. In tal modo vengono resi noti ai cittadini lo stato di qualità delle acque del nostro Paese e i possibili rischi sanitari derivanti da situazioni di inquinamento eventualmente riscontrate.

Con riferimento, in particolare, allo stato di qualità delle acque della regione Campania si rappresenta che gli esiti dei monitoraggi effettuati sono reperibili, oltre che nelle suddette pagine web, anche nel sito internet dell'Arpa Campania (www.arpacampania.it) sotto la voce « Dati balneazione 2010 », nonché nella « Relazione sullo stato dell'ambiente in Campania » consultabile sullo stesso sito web.

Si evidenzia, inoltre, che la giunta della regione Campania con delibera del 30

dicembre 2010, n. 1008 ha proceduto – ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e relativo decreto attuativo interministeriale 30 marzo 2010 – all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l'anno 2011. Tale provvedimento è stato pubblicato sul BURC ed è consultabile sul portale della regione Campania.

Secondo le rilevazioni effettuate, in provincia di Napoli l'andamento percentuale dei tratti di costa balneabili, nel corso dell'ultimo decennio, si è mantenuto intorno al 70 per cento senza variazioni apprezzabili. A tal proposito l'ARPAC ha evidenziato l'impossibilità di ottenere miglioramenti della qualità delle acque, se non attraverso la realizzazione di specifici interventi strutturali relativi al collettamento e alla depurazione.

La regione, in merito riferisce che sta per essere avviata una gara di appalto comunitaria per la gestione degli impianti di depurazione e per la loro rifunzionizzazione, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili. È *in itinere*, inoltre, una ridefinizione delle competenze degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che saranno deputati a sovrintendere alla gestione degli impianti di depurazione regionali.

Per quanto concerne le criticità riscontrate in relazione al depuratore di Cuma si rappresenta che le stesse sono riconducibile alle numerose difficoltà sorte nell'ambito del rapporto concessorio instaurato con la società di progetto Hydrogest Campania Spa.

In tale contesto, la società svolgeva principalmente attività di gestione ordina-

ria senza però procedere alla realizzazione delle opere di ammodernamento e rifunzionalizzazione previste nel *Project Financing*, necessarie a garantire la piena efficienza depurativa.

Per superare tale situazione di stallo, in data 28 luglio 2009, è stato sotto scritto, presso la regione della Campania, un'ipotesi di accordo tra il Concedente ed il Concessionario, in cui sono stati inseriti i primi lavori urgenti di rifunzionalizzazione delle opere finalizzati a dare una risposta immediata alle criticità ambientali oltre al riallineamento del Piano economico finanziario.

Per tali interventi la Hydrogest Campania S.p.a., in data 15 settembre 2009, ha consegnato i progetti « esecutivi » concernenti gli impianti di Cuma e Regi Lagni a cui è stata data priorità.

La regione Campania ha sottolineato il proprio impegno per garantire la corretta gestione delle opere verificando il corretto svolgimento delle funzioni della società Hydrogest ed intervenendo con numerosi ordini di servizio e comunicazioni laddove si sono verificate manchevolezze da parte di quest'ultima.

In tal senso, il Responsabile unico della concessione ha più volte contestato al concessionario varie criticità relative alla gestione di tutti i settori del ciclo depurativo e il rilevante e pernicioso accumulo dei fanghi prodotti oltre che ai mancati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il permanere di siffatte condizioni di gestione ha portato alla diffida formale della Hydrogest Campania S.p.A. ad adempiere agli obblighi scaturenti dalla concessione.

A seguito di tale diffida, non essendo stata espressa alcuna volontà ad ottemperare da parte della società, in data 28 settembre 2010, la regione Campania ha comunicato alla Hydrogest Campania S.p.A. la risoluzione della convenzione del *project financing*.

In questa fase transitoria è stato richiesto alla stessa società di provvedere alla gestione temporanea degli impianti nonché alla realizzazione degli interventi urgenti.

Nel frattempo la regione Campania sta provvedendo, come già rilevato, alla predisposizione degli atti di gara per l'affidamento, in tempi brevi, della gestione degli impianti di depurazione.

ALLEGATO 8

7-00465 Mariani: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.**NUOVO TESTO**

La VIII Commissione,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa;

il comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010 specifica che Anas « entro il 30 aprile 2011 » debba provvedere alla realizzazione di impianti e sistemi occorrenti per il « pedaggiamento » di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade;

fra i tratti gestiti dall'Anas e per cui è prevista l'introduzione del pedaggio è presente la Firenze-Siena e la Bettolle-Perugia: infrastrutture viarie che incidono in maniera rilevante sul diritto alla mobilità della popolazione e sulla promozione del tessuto sociale, economico e produttivo della Toscana e della provincia di Siena. La Firenze-Siena, in particolare, assume infatti un ruolo strategico di primo piano in quanto collega direttamente Siena con il capoluogo di regione e conseguentemente con il sistema autostradale del nord Italia;

in questo contesto va sottolineato come l'introduzione del pedaggio risulti però inaccettabile sia rispetto alle caratteristiche tecniche del tracciato (carreggiata di 13 metri che non rispetta lo standard europeo, mancanza di corsia di

emergenza e limite massimo di velocità di 90 chilometri orari per la tortuosità dell'attuale percorso), sia in ordine alla situazione disastrosa del manto stradale dissestato e pericoloso, sia a causa della mancanza di una rete di infrastrutture accessorie capace oggi di elevare la fruibilità del tratto in oggetto (a riguardo basta ricordare come lo svincolo di Colle Nord per collegare con efficacia la Firenze-Siena al comune di Colle di Val d'Elsa, uno dei maggiori centri sociali, economici e produttivi del territorio, è ancora oggi in fase di completamento dopo decenni di attesa);

la situazione disastrosa sopracitata che caratterizza lunghi tratti della carreggiata è stata evidenziata anche ultimamente da due gravi episodi:

in primo luogo da venerdì 17 a lunedì 20 dicembre 2010 la Firenze-Siena ha registrato, a causa della eccezionale ondata di maltempo che ha interessato soprattutto il centro Italia, code di decine di chilometri, rallentamenti alla viabilità ed addirittura la chiusura dell'intero tratto. Al di là delle dirette responsabilità degli organi competenti alla gestione della viabilità è indubbio come tali disagi siano stati aggravati dalla inadeguatezza strutturale in cui versa il percorso;

in secondo luogo, in data 25 dicembre 2010, una improvvisa frana di terra e pietre ha invaso la Firenze-Siena, in prossimità dell'uscita per San Casciano Val di Pesa, causando la chiusura immediata di entrambe le carreggiate e lo spostamento del traffico in una tortuosa

viabilità alternativa. Si tratta di un ulteriore evento, che solo per una fortuita coincidenza non ha provocato conseguenze gravi per gli automobilisti, che testimonia ancora una volta come tale tratto non possa essere, con le attuali problematiche e caratteristiche morfologiche e strutturali, considerato come « autostrada »;

risulta quindi evidente come sia indispensabile, prima di prendere in considerazione l'introduzione del pedaggio, procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento della Firenze-Siena. Nella XV legislatura il Governo ha accolto un ordine del giorno (alla Camera dei deputati, n. 9/03256/116 del 15 dicembre 2007) alla legge numero 244 del 2007 per l'adeguamento di tutto il tracciato. La regione Toscana ha fatto così accantonare 80 milioni di euro con i quali sarebbe stato possibile programmare interventi di ammodernamento e messa in sicurezza esclusivamente per il tratto Siena-Poggibonsi.

Successivamente però, il Governo venendo meno agli impegni presi, ha distolto 60 milioni di euro da tali risorse, inizialmente stanziati per la Firenze-Siena, destinandole alla realizzazione dello Stretto di Messina. I finanziamenti rimasti ammontano quindi a 20 milioni di euro, necessari soltanto per gli interventi nel primo lotto (Siena-Badesse) per il quale è previsto l'espletamento della gara di appalto entro l'anno in corso;

occorrono comunque altri 200 milioni di euro per il rimanente tratto Poggibonsi-Firenze. In numerose occasioni l'attuale Governo si è impegnato a reperire tali risorse rimanenti anche se ad oggi non è stato stanziato alcun finanziamento aggiuntivo;

in questo contesto va poi segnalato che l'amministrazione comunale di Poggibonsi ha fatto ricorso contro il provvedimento disposto da Anas Spa che ha recentemente classificato la Firenze-Siena come autostrada. Rispetto a tale decisione va infatti evidenziato che l'attuale norma-

tiva (articolo 2 del codice della strada – decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni) non preveda la definizione di « raccordo autostradale » ma di « autostrada » (lettera « A ») e successivamente di « strada extraurbana principale » (lettera « B »). Le peculiarità previste per le « autostrade » (secondo il citato provvedimento: articolo 2, comma 3, lettera a) del codice della strada) non sono oggettivamente presenti sul tratto Firenze-Siena che conseguentemente può essere catalogato esclusivamente come « Strada urbana principale »;

conseguentemente va ricordato che il tratto in oggetto, seppur definito inizialmente con il decreto ministeriale 1o aprile 1968 numero 1404 « raccordo autostradale RA3 » è stato poi, con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461, identificato non come autostrada ma tra la rete stradale a viabilità ordinaria di interesse nazionale (anche se l'Anas non ha mai provveduto formalmente ad aggiornare tale classificazione);

a supporto di tale tesi va poi ricordato che ad oggi non esiste ancora un archivio nazionale delle strade poiché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora provveduto alla classificazione delle strade statali prevista dal codice della strada;

oltre ad essere quindi non giustificabile dal punto di vista « normativo » e « strutturale », l'introduzione del pedaggio produrrebbe inoltre conseguentemente notevoli ricadute negative per la popolazione residente e per l'intero sistema economico locale: nel sistema viario territoriale, non esistono strade funzionali alternative. Il pedaggio (che rappresenta di fatto una ulteriore e pesante tassa per famiglie ed imprese) penalizza migliaia di cittadini che ogni giorno usufruiscono di tale tratto stradale per motivi di lavoro o di studio, le attività ed i distretti produttivi della zona ed il comparto del turismo, senza peraltro assicurare che i proventi della nuova imposta vadano a finanziare effettivamente gli interventi di Anas in Toscana;

va infatti evidenziato come il budget assegnato dal Governo ad Anas per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade toscane sia stato ridotto di un terzo rispetto all'anno precedente (passando da 47 a 16 milioni di euro) e i milioni di euro incassati da Anas nei 34 giorni in cui è stato in vigore il pedaggio forfettario sulla Firenze-Siena (introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e sospeso dall'ordinanza n. 3545/2010 del Tar del Lazio) non siano stati ad oggi impiegati per la manutenzione di tale tratta;

in data 29 luglio 2010 il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a « valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate »; « a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali »; « a prevedere che l'Anas spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali »;

in data 30 settembre 2010 il Governo ha inoltre accolto un ordine del giorno alla legge n. 163 del 2010 (atto n. 9/03725/041) che lo impegna, tra l'altro, « a prevedere l'esclusione dal pedaggio » sul raccordo autostradale Firenze-Siena « per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio » ed « a prevedere che l'Anas Spa debba destinare le maggiori entrate sino ad oggi realizzate e che verranno realizzate », provenienti dal pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena, al « compartimento regionale Anas della Toscana per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria » del tratto stradale in oggetto;

occorre infine segnalare che dallo scorso mese di luglio il presidente della provincia di Siena, il presidente della provincia di Firenze e l'assessore della regione Toscana alle infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti, hanno richiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza ottenere ad oggi alcun riscontro, la convocazione di un tavolo istituzionale sulla situazione della Firenze-Siena,

impegna il Governo:

1. a non inserire nel Dpcm previsto dall'articolo 15 comma 1 del DL 13 maggio n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, il raccordo autostradale Firenze – Siena e tutti i raccordi autostradali con le caratteristiche e parametri strutturali di cui al punto successivo (2) del presente dispositivo;

2. ad emanare ogni utile provvedimento affinché tutti gli attuali « raccordi autostradali » che presentino le medesime carenze infrastrutturali e problematiche di logoramento siano classificati in una categoria, sempre di competenza statale, inferiore a quella denominata « raccordi autostradali ». La Firenze – Siena non rispetta infatti i parametri di sicurezza relativi alle strade di tipologia « A » (autostrade) e di tipologia « B » (extraurbane principali o a grande comunicazione) presenti nelle leggi nazionali di riferimento (decreto ministeriale 5 novembre 2001, decreto ministeriale 19 aprile 2006, decreto ministeriale 21 giugno 2004); nello specifico non sono a norma le barriere di sicurezza stradale con particolare riferimento a quelle laterali, le corsie di marcia (che devono essere ampie 3,75 metri sia per le strade di tipologia A e B), le corsie di emergenza (che devono essere ampie 3 metri per le strade di tipologia A e 1,75 metri per quelle di tipologia B), le banchine di sinistra (che devono essere ampie 0,70 metri per le strade di tipologia A e 0,50 metri per quelle di tipologia B), lo spartitraffico centrale (che deve essere ampio 2,60 metri per le strade di tipologia

A e 2,50 metri per quelle di tipologia B). Va inoltre aggiunto che rappresentano criticità rilevanti le piste di accelerazione e decelerazione in corrispondenza degli svincoli, i raggi di curvatura e le pendenze, tutti con valori inferiori a quelli normativi previsti;

3. ad emanare ogni utile provvedimento per modificare l'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio n. 78 con la finalità di destinare obbligatoriamente i proventi dei pedaggiamenti che saranno posti in essere con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopracitato ai compartimenti regionali Anas di pertinenza. Tali proventi dovranno essere utilizzati, di concerto con la Regione stessa, ad interventi sul territorio di pertinenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale in oggetto, oltre che a nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale;

4. a destinare ai compartimenti Anas regionali gli introiti incassati dai pedaggi nel periodo transitorio citato in premessa (per un totale di 34 giorni: dall'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 alla sospensione sancita dall'ordinanza n. 3545/2010 del Tar del Lazio) per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti;

5. a convocare quanto prima un incontro con la regione Toscana, le Province di Firenze e Siena, per definire, in tempi brevi, un progetto di ammodernamento della Firenze – Siena che faccia ricorso a capitale privato e che sia compatibile con i lavori già finanziati, ed in fase di avanzata progettazione, sul tratto Siena – Badesse;

6. a recuperare lo stanziamento originario di 60 milioni di euro presente nel piano triennale Anas per gli anni 2008 – 2010 e finalizzato all'ammodernamento della Firenze – Siena. Tali risorse sono essenziali per la quota di copertura mancante sul primo lotto Siena – Badesse e per proseguire con l'ammodernamento sul tratto Siena – Poggibonsi in corso di progettazione con un finanziamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena. Gli importi a carico della finanza pubblica per il finanziamento dei suddetti stralci funzionali saranno poi scomputati dal contributo pubblico al sopracitato project financing per l'ammodernamento complessivo della Firenze – Siena;

7. a prevedere comunque l'esclusione di ogni forma di pedaggio sulla Firenze – Siena per i cittadini residenti e per le imprese presenti ed operanti sul territorio;

8. a compensare i mancati introiti dovuti dal non inserimento nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato relativo alla individuazione dei raccordi autostradali, di cui al punto 2 del presente dispositivo, attraverso la rinegoziazione del contratto di servizio con i concessionari autostradali di cui alla legge numero 498 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale rinegoziazione deve escludere aumenti dei pedaggi e prevedere una maggiorazione della quota che i concessionari autostradali versano ad Anas ed allo Stato in relazione alla crescita dei ricavi registrati, negli ultimi anni, dalle aziende stesse.

ALLEGATO 9

5-03844 Delfino: Inserimento nel piano triennale ANAS di infrastrutture strategiche per la provincia di Cuneo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione in oggetto si forniscono le notizie riguardanti le infrastrutture strategiche nella Provincia di Cuneo sulle quali ANAS sta effettuando i seguenti interventi:

S.S. 20 – « Colle di Tenda » – Tunnel del Colle di Tenda.

L'intervento è inserito nel Piano degli investimenti ANAS 2007/2011 – Fondi Ordinari e nei Contratti di programma 2007 e 2009.

Nel 2009 l'ANAS ha bandito la gara d'appalto integrato per l'ammodernamento del Tunnel di Colle Tenda. È stata completata la fase di prequalifica delle imprese partecipanti, ma attualmente la gara risulta in « stand-by », poiché alcune aree, individuate dalle autorità francesi, per lo stoccaggio dello smarino sul loro territorio, (elencate nel progetto definitivo a base di gara) non sono più disponibili. La delegazione italiana della Commissione Intergovernativa per le Alpi del Sud (CIG) ha richiesto alla controparte francese di attivarsi per pervenire ad una soluzione della questione così come previsto dagli accordi sottoscritti. Nel contempo l'ANAS ha attivato ulteriori contatti con gli Enti territoriali italiani per verificare le eventuali soluzioni alternative sul suolo italiano.

L'ANAS completerà le procedure della gara d'appalto non appena verranno risolte le criticità relative allo stoccaggio dello smarino.

S.S. 20 – Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello autostradale di Carmagnola Sud sull'autostrada A/6 Torino-Savona e la S.S. 20 e la ex S.S. 661.

L'intervento è inserito nel Piano degli Investimenti ANAS 2007/2011 – Fondi Ordinari e nel Contratto di programma 2008.

L'ANAS ha provveduto ad appaltare i lavori nell'aprile scorso.

S.S. 20 – Tratto Cuneo confine di Stato Sistemazione viabilità in variante alla SS 20 di collegamento tra la Variante Est-Ovest di Cuneo e la Variante di Rocca-vione Robilante.

L'intervento è nell'Area d'Inseribilità del Piano degli Investimenti 2007-2011, con un importo complessivo di circa 28 milioni di euro.

È stato predisposto il progetto preliminare.

S.S. 21 – « Colle della Maddalena » – Variante di Vinadio, Aisone e Demonte.

Nel maggio 2008 l'ANAS ha approvato il progetto preliminare, condiviso con gli enti locali, della Variante della S.S. 21 da Demonte a Vinadio.

La realizzazione della nuova infrastruttura, con un costo complessivo di circa 252 milioni, è stata suddivisa in tre lotti:

1° lotto Variante di Demonte.

È inserito nel Piano degli Investimenti ANAS 2007/2011 – Fondi Ordinari e nella

Tabella 2 del Contratto di Programma 2009 (ulteriori interventi attivabili con finanziamenti aggiuntivi). Il costo complessivo del progetto preliminare del 2008 è di circa 94 milioni di euro.

Allo scopo di facilitare il reperimento delle risorse necessarie, l'ANAS, d'intesa con gli Enti locali, sta effettuando uno studio di fattibilità per individuare una soluzione alternativa con un costo inferiore rispetto a quella del progetto preliminare del 2008. Sarà possibile, quindi, redigere il nuovo progetto preliminare dopo che tale studio avrà avuto esito positivo e successivamente all'approvazione, da parte degli Enti locali, della soluzione individuata.

2° lotto Variante di Aisone.

È nell'Area d'Inseribilità del Piano degli Investimenti ANAS 2007/2011. Il costo complessivo è di circa 98 milioni di euro.

3° lotto Variante di Vinadio.

È nell'Area d'Inseribilità del Piano degli Investimenti ANAS 2007/2011. Il costo complessivo è di circa 60 milioni di euro.

S.S. 28 « Colle di Nava » – Tratto Ceva Ormea

Nel Piano degli Investimenti ANAS 2007-2011 – Fondi Ordinari sono presenti i seguenti interventi di sistemazione ed adeguamento della Statale 28 nel tratto Ceva-Ormea:

Lotto 1 km. 57+923 – km 59+906 – 19,4 Ml di euro;

Lotto 2 km. 68+000 – km 70+550 – 10,1 Ml di euro;

Lotto 3 km. 83+100 – km 85+290 – 8,9 Ml di euro.

I progetti definitivi dei tre interventi sono stati sottoposti alla VIA, ai sensi della legge regionale 40/98 (conclusasi con la determinazione n. 122 del 22 marzo 2004), ottenendo la localizzazione urbanistica a seguito della Conferenza dei Servizi, rispettivamente nel maggio 2010 per il lotto 1, nel febbraio 2008 per il lotto 2 e nel novembre 2008 per il lotto 3.

I suddetti interventi sono inseriti nella tabella 2 – Ulteriori Interventi del contratto di programma 2009, attivabili solo tramite finanziamenti aggiuntivi.

Dopo lo stanziamento dei finanziamenti necessari l'ANAS aggiornerà i progetti definitivi seguendo le prescrizioni della regione e bandirà la gara per l'appalto integrato.

S.S. 28 – Eliminazione di un tratto ad elevata incidentalità tra il km 44+200 al km 45+100

L'intervento è inserito nel Piano degli Investimenti ANAS 2007-2011 – Fondi Ordinari. È in fase di ultimazione lo studio di fattibilità. Il costo complessivo è di circa 4 milioni di euro.

S.S. 28 Variante di Pieve di Teco-Ormea con il traforo di Armo-Cantarana

L'intervento, che ricade in corrispondenza del confine tra le regioni Liguria e Piemonte, è inserito nel primo programma delle Infrastrutture Strategiche. Il 24 novembre scorso l'ANAS ha stipulato il contratto relativo all'affidamento della progettazione definitiva. Dopo la stesura di quest'ultima l'ANAS avvierà le procedure di legge obiettivo per l'approvazione del progetto e per il finanziamento dell'opera.

ALLEGATO 10

**5-03964 Sposetti: Sul completamento della superstrada
Orte-Viterbo-Civitavecchia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il nuovo collegamento stradale S.S. 675 Terni-Orte-Viterbo-Civitavecchia (strada extraurbana principale con due corsie per senso di marcia e svincoli a livelli sfalsati) è, in parte, aperto al traffico, in parte in costruzione e per il rimanente in fase di progettazione.

Il tratto « Terni (E45)-Orte (A1)-Viterbo-Vetralla » è aperto al traffico mentre per il tratto « Vetralla-Cinelli » i lavori sono in corso, con uno stato di avanzamento pari a circa l'86 per cento. L'ultimazione è prevista entro il primo semestre del 2011.

Per quanto riguarda il Tratto « Cinelli-Civitavecchia (S.S. 1) », l'ANAS ha predisposto il progetto definitivo nell'agosto 2007 e ha avviato le procedure per l'approvazione del progetto con il finanziamento dell'opera ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006: gli elaborati prodotti sono stati sottoposti al vaglio del Ministero delle infrastrutture e degli altri soggetti competenti, i quali hanno espresso parere positivo.

L'approvazione del progetto da parte del CIPE è vincolato tuttavia al reperimento dei finanziamenti necessari.

Il costo totale dell'opera è di 815 milioni di euro, attualmente senza copertura finanziaria.

L'ANAS provvederà, quindi, a bandire la gara per l'affidamento congiunto della

progettazione esecutiva e dei lavori solo a seguito della delibera del CIPE e con lo stanziamento dei fondi necessari.

Nell'intesa sottoscritta l'8 novembre 2006 tra il Ministero delle infrastrutture, l'ANAS e la regione Lazio, è previsto l'impegno della citata regione a finanziare parte dell'opera con 100 milioni di euro.

Il nuovo collegamento stradale da realizzare è stato suddiviso dall'ANAS in due stralci funzionali: il primo, da Cinelli a Monte Romano, con un costo di 300 milioni di euro, mentre il secondo, da Monte Romano alla SS 1 (Civitavecchia), con un impegno economico di 515 milioni di euro.

Per quanto riguarda, infine, il presunto definanziamento da parte della regione Lazio, si rinvia a quanto affermato, in data 16 dicembre 2010, dall'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della regione Lazio, onorevole Malcotti, che ha confermato la disponibilità dei fondi per la trasversale Orte-Civitavecchia nel bilancio regionale.

L'ANAS, al fine di avviare i cantieri del collegamento Orte-Civitavecchia, sta predisponendo la progettazione di uno stralcio funzionale da Cinelli a Monte Romano utilizzando le somme rese disponibili dalla regione Lazio pari a circa 100 milioni di euro.

ALLEGATO 11

5-03967 Brandolini: Sulla realizzazione del lotto zero della secante di Cesena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, ANAS S.p.A. comunica che la secante di Cesena, completamente aperta al traffico dall'Anas nel mese di febbraio 2008, è una strada extraurbana principale, a due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale e intersezioni a livelli sfalsati e costituisce la variante alla vecchia strada statale n. 9 « Via Emilia » in corrispondenza del centro abitato di Cesena.

Il lotto 0 (zero) risulta in fase di progettazione e ha lo scopo di migliorare il collegamento tra la strada statale Emilia « secante di Cesena » e la via San Cristoforo in comune di Cesena. Tale intervento,

inserito nel Piano degli Investimenti ANAS 2007-2011 tra i Fondi Ordinari, ha un costo stimato di 37 milioni di euro circa ed, a oggi, appare privo di copertura finanziaria.

Per completezza di informazione si fa presente che il progetto preliminare del lotto 0, redatto dagli enti locali, dovrà, comunque, essere adeguato alle norme tecniche entrate in vigore con il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 « Nuove norme tecniche per le costruzioni ».

Solo al completamento di tale *iter* si potrà quindi procedere all'identificazione delle risorse finanziarie necessarie.

ALLEGATO 12

**5-04079 Delfino: Realizzazione in Piemonte della SR 20,
della strada reale e dell'autostrada Torino-Savona.**

TESTO DELLA RISPOSTA

La Convenzione Unica stipulata tra ANAS S.p.A. ed Autostrada Torino-Savona S.p.A. in data 18 novembre 2009, è divenuta efficace a decorrere dal 22 dicembre 2010.

L'articolo 2-*bis* della Convenzione prevede l'obbligo della Concessionaria di sviluppare la progettazione preliminare del collegamento tra la Strada Regionale 20, la Strada Reale e l'autostrada Torino-Savona, in corrispondenza dello svincolo di Marene.

Tale atto prevede, altresì, che il Concedente, una volta approvato il progetto preliminare, possa richiedere al Concessionario di sviluppare lo Studio di Impatto Ambientale e la progettazione de-

finitiva e soltanto alla conclusione del relativo *iter* autorizzativo, il Concedente potrà richiedere l'inserimento del citato collegamento tra gli impegni di investimento.

Tutto ciò premesso, risulta evidente che le attività previste tra gli obblighi contrattuali, divenuti efficaci dal 22 dicembre 2010, sono appena all'inizio. Di contro, l'ispettorato di Vigilanza sulle Autostrade di ANAS S.p.A. ha già convocato la società concessionaria per la predisposizione di un cronoprogramma, così come auspicato dall'onorevole interrogante, per la definizione di tutte le attività, e per addivenire in tempi celeri alla realizzazione dell'opera.

ALLEGATO 13

5-04204 Rondini: Sulla realizzazione della tratta autostradale Rho-Monza nel tratto compreso nel comune di Paderno Dugnano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I lavori oggetto dell'interrogazione in esame consistono nell'adeguamento a livello autostradale della Sp 46 « Rho-Monza », nel tratto compreso tra la SS 35 « dei Giovi », in corrispondenza della connessione con la Tangenziale Nord a Moderno Dugnano, e l'abitato di Baranzate.

L'opera, situata nel settore Nord-Ovest del nodo autostradale milanese, consentirà, attraverso il prolungamento dell'attuale SP 46 sino all'autostrada A8 (a cura della provincia di Milano) e alla viabilità di accesso al Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero (in avanzata fase attuativa), il completamento dell'anello tangenziale attorno alla città di Milano.

L'intervento complessivo è stato suddiviso in tre tratte la cui realizzazione è stata suddivisa tra le società « Milano Serravalle-Milano Tangenziale » e « Autostrade per l'Italia ».

Il 2 febbraio 2009 l'Anas ha approvato il Progetto Preliminare ed il 12 maggio 2009 è stata stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria una convenzione con la quale la società Concessionaria Milano Serravalle ha conferito al Provveditorato le funzioni, con le relative responsabilità, di Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento su tutte le attività inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché i lavori di realizzazione.

Il 9 settembre 2009 il Provveditorato, quale stazione appaltante, ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici un parere in merito alla possibilità di proce-

dere con appalto concorso sul Progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 20 comma 4, della legge n. 109 del 1994 e s.m.i.

In data 9 ottobre 2009 l'Assemblea del consiglio dei lavori pubblici ha quindi dato il proprio assenso.

Ad aprile 2010 si è conclusa con parere favorevole (a maggioranza) la Conferenza di servizi preliminare e il 17 maggio successivo è stato inviato alla scrivente lo schema di « bando per appalto concorso » che è stato approvato, con prescrizioni, il 12 luglio 2010 e pubblicato nel mese di novembre scorso.

Allo stato, la gara è in fase di svolgimento.

Dal punto di vista procedurale, è stata conclusa la Conferenza di servizi preliminare, finalizzata ad individuare le condizioni poste dagli enti interessati per il rilascio del proprio assenso formale alla realizzazione della tratta, e consentire, quindi, la redazione del progetto nell'ambito dell'appalto concorso.

In sede di Conferenza si sono svolti dei tavoli tecnici, coordinati dalla provincia di Milano, che hanno visto coinvolti i comuni di Bollate, Novate, Baranzate e Paderno Dugnano.

Nella Conferenza sono emerse, altresì, condizioni diverse, rispetto a quelle scaturite in occasione della concertazione in sede regionale conclusasi nel novembre 2008, a seguito delle quali il progetto preliminare, con il relativo conto economico, era stato approvato da ANAS S.p.A. nel febbraio 2009.

In sede di Conferenza sono state, altresì, rilevate le posizioni contrarie delle

Amministrazioni comunali di Paderno Dugnano e di Novate.

Si è, successivamente, tenuto un tavolo tecnico con il comune di Paderno Dugnano sullo studio di fattibilità per l'interramento della tratta 1 del tracciato originario, ricadente nel suo territorio.

I dati sintetici di tale studio, presentato al comune, hanno evidenziato che il tratto di galleria naturale ipotizzato è di circa 1,8 km. e che i tempi ed i costi di realizzazione risultano decisamente superiori rispetto al progetto originario approvato.

Più precisamente, i tempi di sola realizzazione variano in funzione della soluzione di scavo adottata e oscillano tra i quarantuno ed i sessantacinque mesi contro i trenta mesi previsti nel progetto preliminare approvato da ANAS S.p.A.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, il costo lordo delle opere delle due tratte (tratta 1 denominata Collegamento A52-SP46-tratta in Paderno Dugnano – e tratta 2 intermedia denominata Riqualfica SP46), arriverebbe ad oltre 450 milioni di euro, contro l'attuale disponibilità di 200 milioni di euro circa.

Si evidenziano, inoltre, i seguenti aspetti relativi all'interramento del tracciato:

1) problemi di gestione legati al possibile incremento dell'incidentalità;

2) dal punto di vista della qualità dell'aria, l'effetto complessivo della variante in interrimento è sostanzialmente quella di spostare, concentrandoli, i possibili impatti dall'area lungo il tracciato della SP46 a quella limitrofa agli imbocchi della galleria;

3) dal punto di vista del rumore, l'effetto che la galleria naturale apporta è di un generale beneficio al clima acustico. Tale beneficio però risulta apprezzabile soltanto in prossimità di alcune posizioni dato che le immissioni sonore in ambiente

sono influenzate in modo sensibile soprattutto dalla SS35 Milano-Meda e dalle numerose strade secondarie e/o complanari presenti.

Analoghi problemi si rilevano per gli aspetti paesaggistici.

Si segnala, per completezza di esposizione, che il progetto preliminare sviluppato e approvato da ANAS ha avuto, tra le linee fondamentali di sviluppo, quella di dare un'adeguata e giusta importanza all'inserimento dell'infrastruttura nel contesto territoriale, ponendo l'attenzione sulla realizzazione di corridoi verdi e di continuità della connessione ecologica, sul rafforzamento della naturalità, sugli aspetti acustici ed ambientali, con la previsione di interventi a carattere compensativo.

A conferma di quanto sopra sostenuto anche dal punto di vista acustico, il progetto prevede la costruzione di una galleria antirumore proprio nel territorio del comune di Paderno Dugnano.

È opportuno sottolineare, inoltre, che in aggiunta alle prescrizioni già approvate in sede di Conferenza di Servizi preliminare, sono state avanzate ulteriori proposte, da parte dell'Amministrazione provinciale di Milano, che saranno valutate nell'ambito dello sviluppo della procedura.

La provincia di Milano ha infatti richiesto un allungamento della galleria antirumore e un rafforzamento delle opere di compensazione tra le quali la riconnessione ecologica tra aree Parco Balossa e Groane (Novate Bollate) ed il consolidamento ecologico nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Balossa.

Le proposte avanzate dalla provincia verranno, quindi, discusse ed esaminate in sede di valutazione di impatto ambientale e, successivamente, in sede di Conferenza di servizi, tenendo, peraltro, sempre presente il totale dei finanziamenti disponibili ed i tempi necessari per la realizzazione delle opere richieste.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo dell'UdC</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	127
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione di rappresentanti di Arenaways SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completa-

mento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni e che sono state presentate due proposte alternative di parere, una del gruppo del Par-

tito Democratico e l'altra a prima firma del deputato Monai. Avverte, altresì, che il gruppo Unione di Centro ha trasmesso oggi una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META (PD), nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore nella stesura della proposta di parere, nella quale sono state accolte molte delle proposte emerse nel corso del dibattito, ritiene tuttavia che la scelta operata sia un'ennesima occasione persa sia dal Parlamento sia dal Governo, non essendosi operata la scelta di una regolazione, nel settore postale, in linea con quanto richiesto in sede europea. Nel ribadire i rilievi espressi dai deputati del proprio gruppo nel corso del dibattito, rispetto ai quali invita il relatore ad effettuare un'ulteriore riflessione e ad introdurre opportune modifiche alla proposta di parere, giudica due questioni assolutamente ineludibili, e, in particolare, quelle relative alla reale indipendenza dell'autorità di regolazione del settore postale e alla durata dell'affidamento diretto del servizio universale a Poste italiane, stabilita attualmente in 15 anni. Nel riconoscere alla società Poste italiane un ruolo di primo piano nello svolgimento di un'attività fondamentale per il Paese, ritiene che il mancato affidamento delle funzioni di regolazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che avrebbe permesso il rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa previsto dallo schema di decreto legislativo, si basa su una logica obsoleta, volta a tutelare in modo errato la società Poste italiane, dal momento che la società è assolutamente in grado di affrontare a testa alta il processo di liberalizzazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, si intenderanno precluse le proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osser-

vazioni del relatore presentata nella seduta di ieri (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 15 febbraio, sottolinea due questioni a suo giudizio estremamente rilevanti che emergono dai principi e criteri direttivi, previsti dall'articolo 11, cui devono ispirarsi i decreti legislativi in materia di comunicazioni elettroniche: la segmentazione geografica del mercato delle telecomunicazioni e la condivisione della rete infrastrutturale. In particolare, riguardo alla segmentazione geografica del mercato, ossia alla individuazione *ex ante* delle aree più profittevoli rispetto a quelle meno profittevoli, osserva che l'introdu-

zione di tale criterio costituirebbe un forte ostacolo per la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e potrebbe condurre, in mancanza di opportuni interventi da parte della Autorità di regolazione, all'affermazione di nuovi regimi di monopolio in parti del territorio nazionale in cui il mercato offre maggiori possibilità di ricavo. Quanto alla condivisione delle reti, osserva che sarebbe necessario che fosse imposto dall'Autorità di regolazione un vincolo di condivisione delle infrastrutture passive che consenta a una pluralità di imprese di poterle utilizzare, evitando in tal modo l'inutile proliferare di nuove infrastrutture suscettibili di recare danno all'ambiente. Preannuncia, quindi, che di tali questioni terrà conto nella proposta di parere che sta predisponendo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 21 febbraio 2011, alle ore 13, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Arenaways SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe ARENA, *Amministratore delegato di Arenaways*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Giacomo CHIAPPORI (LNP), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Daniele TOTO (FLI) e Marco DESIDERATI (LNP).

Giuseppe ARENA, *Amministratore delegato di Arenaways*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare l'Amministratore delegato di Arenaways per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Atto n. 313.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO DELL'UDC**

La IX Commissione Trasporti,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/6/CE che modifica la direttiva 96/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

considerato che:

il settore postale è stato interessato negli ultimi anni, sia a livello comunitario che nazionale, da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione delle esigenze della clientela verso una significativa liberalizzazione del mercato e la differenziazione dell'offerta dei servizi;

il completamento del processo di liberalizzazione deve definirsi attraverso l'applicazione di norme che non risultino essere distorsive dei principi del libero mercato e garantiscano il contrasto al verificarsi di forti speculazioni economiche a vantaggio esclusivo di pochi soggetti operatori;

lo sviluppo del settore dei servizi postali deve comunque essere, equilibrato, sostenibile e tale da non pregiudicare i livelli occupazionali e di protezione sociale esistenti nei paesi membri dell'Unione, oltre a tener conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione esistente all'interno dei singoli Stati;

nel corso delle audizioni sono state segnalate alcune problematiche da parte operatori e organizzazioni di settore, connesse alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo che potrebbero produrre radicali cambiamenti organizzativi del mercato dei servizi postali con conseguenze economiche ed occupazionali all'interno dei distinti settori interessati;

rilevato che:

per l'esercizio dei compiti di regolamentazione del mercato postale è stata prevista l'istituzione di un apposita Agenzia che operi con distinzione giuridica e indipendenza funzionale rispetto agli operatori;

in relazione alle disposizioni in materia di servizio universale, viene disposta una nuova disciplina che cambia le precedenti regolamentazioni in riferimento alle modalità di affidamento, all'area del servizio stesso, alla permanenza di un ambito di riserva e alle modalità di finanziamento;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si dia seguito ad un processo di liberalizzazione virtuoso che raggiunga gli obiettivi di miglioramento della funzionalità delle strutture operative e il conseguimento

mento della riduzione dei costi di gestione a garanzia, tuttavia, del mantenimento delle risorse occupazionali impiegate e dell'impianto organizzativo ramificato nel territorio;

e le seguenti osservazioni:

in considerazione della costituzione dell'Agenzia per la regolamentazione del mercato, venga previsto un sistema di controllo da parte del Parlamento sulla scelta dei soggetti che ne assumeranno la gestione e la consultazione e la comunicazione dell'attività con una relazione sullo stato dell'attività svolta da presentare alle Commissioni parlamentari competenti a scadenza temporale fissata per legge;

in relazione alla disposizione dell'articolo 23, comma 2, su l'affidamento all'incumbent della fornitura del servizio universale, si modifichi la previsione sulla possibilità del riaffidamento del servizio dopo i primi 5 anni e vengano invece garantita la possibilità di partecipazione di altri operatori attraverso l'assegnazione del servizio attraverso procedure pubbliche;

per le ovvie conseguenze di delicatezza che comporta anche nel mondo giudiziario, venga garantito per un periodo medio-lungo il mantenimento della unicità del Servizio di recapito degli atti giudiziari in capo all'Operatore del Servizio Universale;

in riferimento all'articolo 18-bis si preveda l'introduzione di una norma che disponga la non obbligatorietà per i datori di lavoro del rispetto delle condizioni di lavoro di riferimento previste dalla contrattazione collettiva, conformandoli, invece, ai contratti ed accordi collettivi liberamente negoziati tra le parti sociali nazionali;

venga inserita una disposizione che preveda il rispetto da parte degli operatori del settore dei principi etico-professionali che stanno alla base del corretto svolgimento dell'attività a cui sono preposti, processo che si realizzi attraverso la predisposizione e il riconoscimento di un Codice Etico e di una Carta dei Servizi.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
(Atto n. 313).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

premessi che:

il settore postale negli ultimi anni è stato caratterizzato da significativi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione delle esigenze della clientela;

in tale quadro, la direttiva 2008/6/CE, completa il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39 CE, rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n.384, al fine di giungere alla creazione di un mercato unico dei servizi postali;

il presente schema di decreto legislativo deve provvedere all'attuazione della citata direttiva 2008/6/CE nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 37, comma 2, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) nonché della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 37;

il punto di maggiore criticità nell'attuazione della citata disciplina comunitaria riguarda la designazione di un'autorità

di regolazione che consenta, nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, una piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali, superando, in tal modo, il vigente sistema di regolazione, oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in data 25 giugno 2009 (n. 2009/2149);

la scelta operata con lo schema di decreto legislativo in esame, si muove nella giusta direzione dell'individuazione di un soggetto, l'Agenzia, qualificato come « giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore », e operante « sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità »;

la mera enunciazione di tali principi, tuttavia, non appare in sé sufficiente ad assicurare quella piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali prescritta dalla disciplina comunitaria, ma necessita di essere tradotta in disposizioni puntuali;

in tale prospettiva, lo schema di decreto legislativo richiede significativi interventi migliorativi sia sotto il profilo delle regole di funzionamento dell'Agenzia sia sotto quello delle funzioni e delle strutture della stessa, al fine di assicurarne una

maggior autonomia dal Governo, mediante l'introduzione di opportune deroghe alla disciplina generale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla disciplina del servizio universale sia per quanto concerne la designazione del fornitore sia per quanto riguarda la copertura dell'onere che deriva dal servizio stesso;

la scelta di designare Poste italiane S.p.A. quale operatore chiamato ad assolvere agli obblighi del servizio universale per un periodo di cinque anni, rinnovabile per non più di due volte – come risulta dalle dichiarazioni rese dal Ministro dello sviluppo economico nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite IX e XIV della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 febbraio 2011 – è derivata da un'indagine di mercato condotta con criteri rigorosi, volta a verificare il soggetto che fosse in grado di fornire i servizi richiesti al minor costo per la collettività;

in vista della realizzazione di una incisiva strategia aziendale di lungo periodo, per altro, potrebbe risultare opportuno affidare il servizio universale a Poste italiane S.p.A. direttamente per un periodo di quindici anni non rinnovabile, salvo possibilità di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico, in caso di mancato miglioramento dell'efficienza della predetta società da verificare a cura del medesimo Ministero ogni cinque anni sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento;

appare opportuno specificare, con riferimento alla responsabilità per la fornitura dei servizi postali, che la disciplina dettata dal codice civile si applica per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali;

con riferimento alla copertura dell'onere del servizio universale, dovrebbero essere meglio precisati i parametri di calcolo utilizzati per la quantificazione del

fondo di compensazione e dovrebbero essere più puntualmente individuati gli operatori tenuti a contribuirvi;

non appaiono sussistere esigenze di ordine pubblico che giustificano l'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

« 6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con

funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse di cui al comma 18.

9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito.

All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

20. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento

per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

conseguentemente:

1.1) al comma 2-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « del decreto di cui all'articolo 2, comma 10, » con le seguenti: « del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, »;

b) sostituire le parole: « il contributo di cui all'articolo 2, comma 9, » con le seguenti: « il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *b)* »;

1.2) all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*quinquies*, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2, comma 9, lettera *a)* » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *a)* »;

b) al comma 8, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a)* » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 16 »;

1.3) al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: « e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2 » con le seguenti: « e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2 »;

2) all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera *b)*;

3) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera *a)*, dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole « non ricava dalla fornitura del servizio universale entrate, derivanti dalla fornitura del servizio universale », con le seguenti non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4 entrate »;

4) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera *b)*, dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo dopo le parole: « introiti lordi » aggiungere le seguenti: « relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale »;

5) all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile »;

6) all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Sulla base

dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni non rinnovabile, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, salvo revoca disposta dal Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui non si registri un miglioramento dell'efficienza nello svolgimento del predetto servizio verificato a cura dell'Autorità nazionale di regolamentazione, ogni 5 anni, sulla base di indicatori definiti e quantificati con apposito provvedimento della medesima Autorità »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgi-

mento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di analisi di monitoraggio dei mercati postali svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di estendere i poteri sanzionatori dell'Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), CONFARTIGIANATO, Federazione Italiana Shiatsu e CONFESTETICA nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman	137
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

AVVERTENZA	144
------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti di Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), CONFARTIGIANATO, Federazione Italiana Shiatsu e CONFESTETICA nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rileva che nella giornata odierna la Commissione avrebbe dovuto procedere alla votazione del parere. Tuttavia, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sottolinea che il disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), su cui la Commissione deve esprimere un parere, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Osserva che il disegno di legge comunitaria 2010, già approvato dal Senato nella seduta del 2 febbraio 2010 (S. 2322-A), che è esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente

di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive).

Il disegno di legge interviene in diversi settori ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione illustrativa (S. 2322) reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Per quanto riguarda le norme direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive, segnala in particolare l'articolo 10 che conferisce una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio. Nel testo si precisa che il decreto legislativo dovrà essere adottato secondo le modalità indicate all'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 10, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Il termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I criteri e principi direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo sono i seguenti:

a) individuazione dei principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina della professione di guida turistica;

b) previsione di percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;

c) previsione di modalità attuative uniformi ai fini del conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;

d) determinazione di aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente

ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

e) previsione delle modalità con cui le amministrazioni locali, per promuovere il proprio territorio e i propri siti museali, possono avvalersi di associazioni di volontariato, finalizzate alla promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, operanti in convenzione con le pubbliche amministrazioni;

f) indicazione di un congruo periodo transitorio che consenta l'adeguamento della normativa vigente in modo ordinato ed organico.

Il comma 2 reca le modalità di adozione del decreto legislativo. In particolare, stabilisce che il decreto sia adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, nonché dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Il decreto potrà essere seguito da decreti correttivi ed integrativi da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (comma 3).

Il comma 4 dispone che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ed è permesso alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato già operanti nel territorio di riferimento.

Infine, trattandosi di « un riordino organico della disciplina per ottenere le autorizzazioni senza prevedere nuovi procedimenti ma solo la razionalizzazione di quelli esistenti », il comma 5 precisa che l'intervento avviene ad invarianza di oneri, stabilendo, in particolare, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano ai compiti di cui ai decreti legislativi in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le singole direttive, segnalano una direttiva contenuta nell'allegato A e tre direttive contenute nell'allegato B del disegno di legge in esame.

In particolare, la direttiva 2010/31/UE è volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi « 20-20-20 » in materia di efficienza energetica.

Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE – che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali (considerando 1) – riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che dovrà tener conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo ecc.); l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d'aria; l'impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne. Compete agli Stati membri fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica dovranno essere rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici

nel settore edile. Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea provvede a stabilire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali avvalendosi del quadro comparativo e di altri parametri – condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche – e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.

Sarà cura degli Stati membri adottare le misure necessarie affinché gli edifici nuovi rispettino i requisiti, garantendo che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza basati su: fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.

Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d'aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica. In caso di costruzione o rinnova-

mento di un edificio, la direttiva in esame incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico, conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 2009/72/CE. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, elaborati dagli Stati membri, che comprendono i seguenti elementi: l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015; informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Alla Commissione compete la valutazione dei piani nazionali entro il 31 dicembre 2012 (e successivamente ogni 3 anni) e la pubblicazione di una relazione sui progressi realizzati.

La direttiva sottolinea l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. Pertanto, gli Stati membri dovranno adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti – compresi quelli finanziari – che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

La Commissione valuta l'efficacia delle misure esistenti o proposte. Sulla base della valutazione essa può fornire consulenza o raccomandazioni e su richiesta

anche assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario.

Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.

La direttiva in esame abroga la direttiva 2002/91/CE con effetto dal 1° febbraio 2012. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 9 gennaio 2013. In relazione al termine di applicazione, sono previste alcune eccezioni: al 9 luglio 2013 è fissato il termine per l'applicazione agli edifici che non sono pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull'ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d'aria; al 31 dicembre 2015 è fissato il termine per l'applicazione delle norme sul rilascio dell'attestato di prestazione energetica in riferimento a singole unità immobiliari in locazione.

La direttiva 2008/112/CE, che modifica di direttive sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è composta di nove articoli; entrata in vigore il 12 gennaio 2009, modifica diverse norme europee allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Il citato regolamento n. 1272/2008 reca norme sull'armonizzazione della classificazione ed etichettatura di sostanze, miscele ed esplosivi, per favorirne la libera

circolazione nell'Unione europea e garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Tale regolamento sostituisce – secondo una progressione che termina il 1° giugno 2015 – la direttiva 67/548/CEE, sulle sostanze pericolose, e la direttiva 1999/45/CE, concernente i preparati pericolosi. I termini per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure di recepimento della direttiva in esame e per l'applicazione delle medesime misure di recepimento sono scaduti, rispettivamente, il 1° aprile 2010 e 1° giugno 2010 (articolo 7). La direttiva, già contenuta nella legge Comunitaria 2009, non è stata recepita ed è andata dunque soggetta alla procedura d'infrazione n. 2010-0366 per mancato recepimento (messa in mora art 258 TFUE (ex articolo 226 TCE)).

La direttiva 2010/30/UE istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché di informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, è specificato che essa si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e su altre risorse essenziali durante l'uso. La direttiva non riguarda i prodotti usati, i mezzi adibiti al trasporto di cose o persone, la piastrina indicante la potenza dei prodotti. La direttiva prescrive agli Stati membri di garantire che i fornitori immettano sul mercato prodotti muniti di un'etichetta contenente le informazioni relative al consumo del prodotto di energia elettrica o di altre forme di energia. I fornitori devono altresì produrre una documentazione tecnica che contenga una descrizione generale del prodotto, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, i risultati delle prove, i riferimenti che permettono l'identificazione di modelli analoghi. I fornitori

tengono tale documentazione tecnica a disposizione per un periodo di almeno cinque anni. Per i casi in cui l'utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto, in particolare qualora i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, mediante internet o tramite televendita, egli deve tuttavia disporre di informazioni relative al prodotto attraverso atti delegati che specificano le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o della loro fornitura all'utilizzatore finale.

Se un prodotto è contemplato da un atto delegato, le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, devono acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. La direttiva specifica tali criteri: i prodotti devono permettere di realizzare notevoli risparmi di energia; i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni; la Commissione deve tenere conto della legislazione dell'Unione europea e degli strumenti di autoregolamentazione pertinenti. Un atto delegato deve indicare in particolare: la definizione del prodotto; le norme e i metodi di misurazione; le caratteristiche della documentazione tecnica; la forma grafica e il contenuto dell'etichetta (la classificazione del prodotto sull'etichetta si indica con le lettere da A a G. La classe più efficiente è rappresentata dalla A+++; è inoltre utilizzata una scala cromatica composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro, che è sempre il codice cromatico della classe migliore, al rosso); il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sul prodotto; la durata della classificazione energetica.

L'articolo 11 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni dal 19 giugno 2010. Tale periodo è automaticamente prorogato, tranne in caso di revoca della delega dei poteri da parte del

Parlamento europeo o del Consiglio. Il Parlamento europeo o il Consiglio, a norma dell'articolo 13, possono inoltre sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è fissato al 20 giugno 2011, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 20 luglio 2011. La direttiva 92/75/CEE è quindi abrogata a decorrere dal 21 luglio 2011.

La direttiva 2010/35/UE stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili, per rafforzare la sicurezza stradale e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea. La direttiva in esame, oltre ad abrogare le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, aggiorna alcune specifiche disposizioni tecniche riguardanti i requisiti, le valutazioni e le procedure di conformità in relazione alle citate attrezzature, al fine di evitare contraddizioni tra le norme.

La direttiva 2010/35/UE impone inoltre una serie di obblighi a carico degli operatori economici, ovvero di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, proprietari o operatori che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito. In particolare, la direttiva in esame prevede che i fabbricanti garantiscano che le loro attrezzature immesse sul mercato siano progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE (relativa al trasporto interno di merci pericolose) e nella direttiva in esame. In caso contrario, i fabbricanti devono adottare le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature. I fabbricanti possono, inoltre, nominare un rappresentante autorizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti: mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica; fornire all'autorità nazionale competente le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature; cooperare con le

autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. La direttiva prescrive, poi, che gli importatori e i distributori immettano sul mercato UE solo attrezzature conformi, che assicurino su di esse l'apposizione del relativo marchio e siano accompagnate dal certificato di conformità. Infine, la direttiva in esame prevede in capo ad importatori, distributori e proprietari, i seguenti obblighi: informare il fabbricante e l'autorità competente dei rischi dell'attrezzatura; documentare i casi di non conformità e le misure correttive; garantire che quando l'attrezzatura è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o trasporto non ne mettano a rischio la conformità.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 30 giugno 2011.

Passando ad illustrare i contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, segnala che essa riguarda i risultati relativi al 2009. La Relazione è stata presentata dal Governo in data 5 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e si struttura in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

Sottolinea che la Relazione presentata dal Governo, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009, sia delle priorità per il 2010, appare predisposta secondo le modalità e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007.

L'articolo 15 vigente ha previsto che il Governo presenti al Parlamento due distinte relazioni una di rendiconto e l'altra programmatica. In particolare, la relazione « programmatica » va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca l'indicazione degli orientamenti e delle

priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.

La relazione di rendiconto deve essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del disegno di legge comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo, con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'UE. La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni: i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa. La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

In particolare, per nella citata parte prima della relazione, la III Sezione è interamente dedicata al tema dell'energia e dei cambiamenti climatici in cui gli obiettivi prioritari in campo energetico sono tesi a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, la riduzione concreta delle emissioni di gas serra e la presentazione di una posizione unitaria della UE nelle sedi internazionali.

Nella seconda parte della relazione, segnala la presenza di una intera sezione dedicata al tema del mercato interno e della concorrenza, dove si riportano i progressi compiuti dall'Italia in occasione

dell'attuazione della cosiddetta « direttiva servizi » della quale si sono occupate le Commissioni riunite 2^a e 10^a del Senato. Analoga importanza assume la parte relativa alle politiche per il turismo e quelle concernenti la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla lotta alle frodi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di domani, giovedì 17 febbraio 2011.

La Commissione concorda.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Atto n. 330.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	145
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	146
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	149

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio.*)

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 febbraio scorso, ha convenuto di concludere nell'odierna seduta l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Considerato che non vi sono richieste di intervento, dichiara pertanto concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 4059 è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 17 febbraio.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, si riserva di svolgere eventuali considerazioni integrative sul disegno di legge comunitaria, dopo avere valutato gli emendamenti che saranno presentati.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, in coerenza con le considerazioni svolte nella seduta di ieri, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, segnala che la sua proposta di parere riporta le osservazioni già poste in evidenza nella relazione introduttiva svolta nella seduta di ieri.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto dei rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) prende atto della proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che – dopo che nella seduta introduttiva è stata svolta la relazione sulla proposta di legge C. 1847 Bragantini e si è avviato un primo dibattito di carattere generale – diversi gruppi hanno nel frattempo segnalato alla presidenza l'opportunità di procedere all'abbinamento di ulteriori proposte di legge in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità, assegnate alla XI Commissione; a tal fine, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 febbraio scorso, ha affrontato la questione, convenendo sull'utilità di ampliare l'ambito di esame della citata proposta di legge C. 1847, in modo da poter approfondire l'intera tematica delle pensioni di reversibilità e dei trattamenti in favore dei superstiti e, dunque, esaminare congiuntamente tutti i progetti di legge vertenti sulla materia.

Per tale ragione, conformemente a quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio

di presidenza, propone che alla proposta di legge C. 1847 Bragantini siano abbinati, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, i progetti di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba.

La Commissione conviene.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, considerati il significativo numero di provvedimenti abbinati e l'indubbia vastità degli argomenti trattati, invita preliminarmente i presentatori delle predette proposte di legge a segnalare le tematiche che essi giudicano più inerenti all'oggetto della discussione in corso, nella prospettiva di elaborare un testo unificato che sia efficace, concretamente applicabile e coerente con le finalità originarie del provvedimento in esame.

Passando ad esaminare sommariamente il contenuto dei provvedimenti testé abbinati, fa presente che essi recano disposizioni in materia di reversibilità, che possono essere ricondotte a talune linee di intervento. Si riferisce, in particolare, alle proposte di legge C. 1158 Lamorte, C. 2837 Guzzanti, C. 3166 Milo, relative all'interpretazione autentica di disposizioni relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, osservando che si tratta di norme tese a fare chiarezza circa l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità maturate prima del 1995, a causa della morte del titolare della pensione diretta. Riguardo poi alle proposte di legge C. 2782 Lorenzin, C. 2988 Bitonci e C. 4016 Bobba, fa presente che esse recano modifiche alla normativa in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti, precisando che si è di fronte, in questo caso, ad interventi tesi a superare i limiti reddituali — attualmente previsti dalla normativa vigente — alla piena cumulabilità tra redditi di lavoro e pensione.

Ricollegandosi alla proposta di legge C. 2767 Franzoso, inerente alle disposizioni in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio, precisa che tale intervento normativo prevede il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità al coniuge separato e divorziato (dichiarato incolpevole della causa di fallimento del matrimonio), anche nel caso in cui egli non sia titolare di assegno di divorzio. Mette, quindi, in evidenza le disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità della proposta di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, facendo presente che essa prevede l'erogazione agli aventi diritto di un trattamento transitorio, al fine di assicurare, dal momento della presentazione della richiesta, una fonte di reddito alle famiglie.

Fa notare, infine, che occorre valutare con attenzione, soprattutto sotto il profilo finanziario, i contenuti delle proposte di legge C. 4010 Schirru e C. 4011 Gneccchi, che incidono sulla misura dei trattamenti pensionistici di reversibilità. Si riserva in ogni caso di approfondire i contenuti di merito di tali proposte di legge, al fine di introdurre, nelle prossime sedute, ulteriori elementi di conoscenza utili al dibattito.

Giovanni PALADINI (IdV) si interroga se l'intervento del relatore possa considerarsi o meno un'integrazione della relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, anche alla luce delle nuove proposte di legge abbinata.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che, con il proprio intervento odierno, il relatore abbia sostanzialmente fornito un quadro ricognitivo delle proposte di legge testé abbinata, essendosi peraltro riservato di approfondire le questioni di merito da esse poste nel prosieguo del dibattito: spetterà, pertanto, allo stesso relatore prospettare alla Commissione, in occasione della pros-

sima seduta, le più opportune modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

ALLEGATO

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. (Nuovo testo C. 2302).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2302, recante « Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali », nel nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla VII Commissione;

premesso che sia l'articolo 4 (sulle professionalità interessate) sia l'articolo 7 (che a sua volta disciplina l'utilizzo dei volontari) sono in relazione col tema della regolazione delle attività subacquee, oggetto di un intenso lavoro da parte della XI Commissione e delle associazioni di categoria, più volte udite dai membri della Commissione stessa;

atteso che il testo unificato delle proposte di legge in materia di attività subacquea (C. 344 e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa XI Commissione, è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio: si raccomanda, dunque, una sollecita ripresa dell'iter presso le Commissioni competenti in sede consultiva;

ricordato, inoltre, che il testo richiamato rappresenta una completa ridefinizione normativa della subacquea professionale in Italia, dal punto di vista dei requisiti tecnici e formativi, della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, degli adempimenti delle imprese;

considerato che, nel corso dell'esame del citato testo unificato delle proposte di legge C. 344, la XI Commissione ha approvato un emendamento, suggerito dagli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, che dispone che le attività subacquee svolte da università, centri di ricerca e istituti di istruzione siano regolate in maniera autonoma rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con gli altri ministri interessati e con la conferenza Stato-regioni; in particolare, gli operatori hanno chiesto una regolazione autonoma al fine di evitare di dover conseguire un brevetto OTS (operatore tecnico subacqueo) ritenuto troppo oneroso e maggiormente adatto alle diverse esigenze della subacquea industriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerato che l'articolo 4 stabilisce l'utilizzo delle professionalità degli archeologi, ai quali è demandata la supervisione delle attività di ricerca, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto della proposta di legge medesima, valuti la Commissione di merito di esplicitare che tali attività vengano compiute sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare in prima persona alle attività subacquee, in coerenza con quanto accade con qualsiasi altra attività di ricerca archeologica e pre-

vedendo, per tali archeologi, l'acquisizione dei necessari titoli formativi per lo svolgimento dell'attività subacquea;

b) con riferimento al medesimo articolo 4, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di considerare il problema del mancato riconoscimento professionale della figura dell'archeologo, colmando un vuoto normativo fortemente sentito dalle associazioni di settore, al fine di sanare il quale lo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, a inizio legislatura, si era impegnato per un preciso intervento normativo; in particolare, si suggerisce di prevedere che il Ministero stabilisca, di concerto con le associazioni di operatori del settore, l'istituzione di un registro, a scopo cognitivo, degli archeologi impegnati nelle attività della Soprintendenza del mare;

c) vista la stretta contiguità tra l'attività svolta dalla Soprintendenza del mare e quella degli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare – anche con una integrazione all'articolo 7 – che l'attività subacquea svolta nell'ambito delle attività della Soprintendenza, compresa quella dei volontari, è regolata autonomamente rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso decreti adottati dai ministeri rispettivamente competenti;

d) si suggerisce, infine, di chiarire che i soggetti di cui all'articolo 7 operano, nell'ambito delle attività della Soprintendenza, nelle stesse condizioni di sicurezza del personale di ruolo di cui al successivo articolo 8.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 151

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 153
- Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 153
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

COMITATO RISTRETTO:

- Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti 154

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Luciana PEDOTO (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore a tenere conto delle osservazioni dei colleghi ai fini della predisposizione della proposta di relazione del disegno di legge comunitaria, rileva che l'articolo 13 di tale disegno di legge, eliminando il doppio controllo sulla qualità delle acque imbottigliate, impone una riflessione sulla necessità di introdurre misure atte a garantire, comunque, la tutela del consumatore. Dichiarò altresì, a titolo personale, di condividere la norma di cui all'articolo 6 del disegno di legge comuni-

taria, rilevando come le aziende che producono dispositivi medici potranno modulare l'impatto del maggiore contributo loro imposto all'atto di decidere quanto investire nelle attività di promozione. Stigmatizza, infine, il ritardo con cui, anche quest'anno, è stato presentato il provvedimento in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla differenza tra l'onere finanziario determinato dalla tariffa sui dispositivi medici, soppressa dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, e quello derivante dall'elevazione del contributo di cui alla precedente lettera *a*). Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento volto ad allineare i limiti alle emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera prodotte, rispettivamente, dai cementifici e dagli inceneritori, previsti da due direttive europee, ritenendo ingiustificato il limite più basso attualmente applicabile agli inceneritori. Fa presente, infine, che tutti i gruppi hanno convenuto sull'opportunità di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, al fine di poter disporre di un termine più lungo per la loro redazione.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che, qualora gli emendamenti siano presentati direttamente presso la XIV Commissione, vengono comunque trasmessi alla Commissione di merito per l'espressione del parere. Propone, quindi, di concludere l'esame preliminare nella giornata odierna e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria alle ore 12 di venerdì 18 febbraio 2011.

La Commissione concorda.

Paola BINETTI (UdC) osserva che l'elevazione del contributo a carico delle aziende che producono dispositivi medici, disposta dall'articolo 6, appare indiscriminata e non tiene conto della specificità di alcuni dispositivi medici di maggiore complessità, quali, ad esempio, i dispositivi

per pazienti con patologie neurodegenerative. Quanto all'articolo 13, rileva come, specie a fronte del forte aumento nel consumo di acqua in bottiglia nel nostro Paese, si ponga l'esigenza di affrontare il problema della sicurezza dell'acqua erogata attraverso la rete idrica, che costituisce un bene pubblico di primaria importanza. Rileva, infine, che, al fine di garantire la qualità delle acque di balneazione, l'obbligo di informazione tra Paesi, previsto dall'articolo 17, appare importante, ma non sufficiente, in mancanza di uno stretto rapporto di collaborazione tra i Paesi che presentano tratti di costa limitrofi.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che tra i gruppi è stato raggiunto un accordo politico sull'opportunità di presentare eventuali emendamenti alla XIV Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) conferma quanto riferito dalla collega Laura Molteni in ordine all'accordo intercorso tra i gruppi.

Gero GRASSI, *presidente*, precisa che, ai sensi del regolamento, è comunque prevista la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e, dunque, la possibilità dei deputati di presentarli presso le Commissioni di merito. Ciò, naturalmente, non preclude ai gruppi parlamentari e agli stessi deputati la possibilità di raggiungere accordi di natura politica per la presentazione degli emendamenti direttamente presso la XIV Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) prende atto della precisazione del presidente Grassi e ritiene che, comunque, il termine fissato alle ore 12 di venerdì prossimo consenta ai gruppi di poter disporre di un tempo adeguato per predisporre gli emendamenti.

Laura MOLTENI (LNP), stante la precisazione del presidente volta al necessario rispetto delle regole procedurali, precisa che l'accordo tra i gruppi era finalizzato

esclusivamente a rendere più spedito l'esame dei provvedimenti in titolo.

Antonio PALAGIANO (IdV) dichiara di condividere pienamente le precisazioni fornite dal presidente.

Gero GRASSI, *presidente*, precisa, in aggiunta a quanto detto in precedenza, che la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti non comporta, ovviamente, l'obbligo dei colleghi di presentarli presso la Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ringrazia il presidente per aver chiarito i termini del problema, sottolineando come l'accordo raggiunto tra i gruppi avesse natura politica, non procedurale, e fosse finalizzato a facilitare il bilanciamento tra le varie istanze e, per questa via, l'individuazione di soluzioni condivise in seno alla XIV Commissione. Assicura, quindi, che terrà conto di quanto è evidenziato dalle colleghe Pedoto, Miotto e Binetti. Segnala, infine, come anche le direttive 2009/127 e 2009/128 in materia di pesticidi presentino aspetti di interesse della Commissione.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria è stato fissato alle ore 12 di venerdì 18 febbraio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2010.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda, altresì, che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazione; la III Commissione ha espresso parere favorevole con condizione; la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni; le Commissioni VI, VII e IX hanno espresso nulla osta; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione. Ricorda, inoltre, che la II Commissione deve ancora esprimere il parere di competenza.

Avverte, infine, che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha deciso di rinviare l'inizio dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Luciana PEDOTO (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di legge sulla medesima materia di quelle in esame, invitando il relatore ad illustrarla non appena sarà abbinata e a tenerne conto nel prosieguo dell'esame.

Paola BINETTI (UdC) invita la presidenza ad attivarsi affinché sia tempestivamente assegnata alla Commissione la sua proposta di legge vertente sulla medesima materia di quelle in esame.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA, premesso di apprezzare le finalità delle proposte di legge in esame, esprime le proprie perplessità in ordine ad alcuni aspetti. Rileva, innanzitutto, che gli enti locali possono già impiegare persone anziane in attività di volontariato o di natura lavorativa. Osserva, inoltre, che la previsione di assunzioni mediante contratti di diritto privato, configurando un rapporto di lavoro con gli enti locali, potrebbe sollevare diversi problemi, anche di natura finanziaria. Rileva, altresì, che appare eccessiva l'introduzione del reato di offesa al cosiddetto « nonno vigile ». Infine, alla luce dell'attuale riparto delle competenze legislative e amministrative, le proposte di legge in esame potrebbero risultare invasive dell'ambito riservato alle regioni e alle autonomie locali.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva che attualmente gli enti locali possono, tramite accordi con le associazioni del territorio, dare la possibilità alle persone anziane di svolgere attività di utilità sociale, ma proprio a seguito di situazioni di questo tipo, a volte, si sono ingenerate

situazioni di confusione e conflitto tra l'attività di volontariato e l'attività propriamente lavorativa. Anche per questi motivi, si rende necessario l'intervento normativo in esame. Sottolinea, infine, che investire oggi nel sociale significa ridurre, nel tempo, maggiori costi legati alla spesa sociale e sanitaria. Per le ragioni esposte, comunica al Governo che sono attese altre proposte di legge in merito, così come già preannunciato nelle sedute precedenti da parte di alcuni colleghi e invita il Governo ad una ulteriore riflessione in merito alle motivazioni sottese alle proposte di legge in esame.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	155
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	160
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo – approvato dal Senato. Relazione alla XIV Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	161
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	158
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
AVVERTENZA	159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo della proposta di legge, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il 9 febbraio scorso l'onorevole Nastri ha svolto la relazione introduttiva.

Gaetano NASTRI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, con un'osservazione, volta a prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare gli interventi destinatari dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (*vedi allegato 1*).

Giovanna NEGRO (LNP), ricordando che – come precisato in una recente pronuncia Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti –

è vietato agli enti locali procedere a spese per sponsorizzazioni, osserva che la legge in esame potrebbe non raggiungere i suoi scopi se contemporaneamente si vietano al comune iniziative promozionali.

Sottolinea inoltre che i piccoli comuni, anche per il ridotto personale, difficilmente potranno svolgere le attività previste dal testo in esame. Occorrerebbe pertanto prevedere espressamente la possibilità di iniziative promosse da unioni di comuni o coordinate dalle province. Sarebbe altresì utile far riferimento anche ai comuni con popolazione fino ai 10 mila abitanti, che hanno in concreto maggiori possibilità di fare investimenti e promozione di prodotti locali.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che oggi la Camera ha approvato un progetto di legge recante disposizioni in favore dei comuni di montagna, che spesso sono anche piccoli comuni. Sarebbe pertanto opportuno invitare le Commissioni di merito ad armonizzare il testo in esame con il citato progetto di legge.

Giovanna NEGRO (LNP) osserva che l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), fa esplicito riferimento ai comuni siti in zone montane.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che l'osservazione della collega Servodio ha un rilievo generale e tende ad evitare che possano esservi contraddizioni tra i due provvedimenti nel loro complesso.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il parere che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere dovrà riguardare l'ambito di competenza della Commissione medesima.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che la proposta di parere del relatore incide sulle parti di stretta competenza della Commissione Agricoltura. Ritiene invece che il coordinamento del testo in esame con quello sui territori di montagna, senz'altro necessario, spetti essenzialmente alle Commissioni di merito.

Giovanna NEGRO (LNP) ribadisce i rilievi formulati, precisando che il testo in esame dovrebbe favorire le iniziative promosse da un insieme di comuni eventualmente coordinati dalle province.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che le osservazioni della collega Negro, senz'altro ragionevoli, non riguardano strettamente i profili di competenza della Commissione Agricoltura.

Giovanna NEGRO (LNP) ribadisce l'opportunità di privilegiare iniziative non isolate, per assicurare il raggiungimento effettivo degli obiettivi del provvedimento.

Susanna CENNI (PD), condividendo in linea generale le considerazioni del deputato Negro, osserva tuttavia che il provvedimento in esame riguarda una pluralità di settori e che, in alcuni casi, può essere maggiormente utile proprio favorire le iniziative dei singoli comuni. Si pensi, ad esempio, alle possibili iniziative volte a risolvere i disagi connessi alla chiusura di un ufficio postale.

Giovanna NEGRO (LNP) ribadisce che se si vuole che la nuova legge abbia un futuro occorre anche permettere alle province di coordinare le iniziative dei comuni del territorio.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che le apprezzabili considerazioni dei deputati Negro e Servodio incidono sul merito del provvedimento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che il provvedimento in esame incide su aspetti di grande importanza come, ad esempio, la presenza degli istituti scolastici sul territorio, alla quale è particolarmente sensibile. A suo giudizio, è senz'altro opportuno in linea generale invogliare gli enti locali ad associarsi per realizzare economie di scala, ma si tratta di questione di più ampia portata rispetto al provvedimento in esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che in realtà l'obiettivo di favorire con specifiche misure i piccoli comuni si pone in una logica diversa, se non contraria, a quello di favorire l'associazionismo tra i medesimi comuni. Tuttavia, la Commissione Agricoltura è chiamata a valutare non il merito del provvedimento nel suo complesso, ma gli specifici profili che incidono sul suo ambito di competenza. Da questo punto di vista, ritiene che rientri strettamente nella competenza della Commissione la proposta del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che anche per il provvedimento sui territori montani si ponga la questione ora sottolineata dal Presidente.

Sandro BRANDOLINI (PD) preannuncia che voterà contro la proposta di parere del relatore, perché giudica sbagliato il progetto di legge in esame, proprio per i motivi di fondo ricordati dal Presidente.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con un'osservazione, presentata dal relatore.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo – approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008 procedono disgiuntamente, non essendovi state richieste di intervento nella discussione di carattere generale.

Comunica quindi che si passerà all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati al disegno di legge

comunitaria, che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (v. *allegato 2*).

Avverte che sono da considerare inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi, che non appaiono riconducibili all'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in quanto non provvedono né all'attuazione di normative europee nell'ordinamento nazionale, né a porre rimedio ad eventuali procedure di infrazione: Fogliato 18.03, che detta disposizioni per la revisione della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; Callegari 18.04, che prevede che in alcuni casi sia consentito detenere nelle cantine e negli stabilimenti enologici sostanze altrimenti vietate; Negro 18.05, che prevede che l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole possa essere effettuato anche da ulteriori soggetti specificamente autorizzati.

Avverte infine che gli articoli aggiuntivi Catanoso 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.010, 18.011, 18.012, 18.013, 18.014, 18.015, 18.016, 18.017, 18.018, 18.019 e 18.020 sono stati ritirati dal presentatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole all'emendamento Oliverio 1.1 e agli identici emendamenti Beccalossi 18.1 e Realacci 18.2. Esprime inoltre parere favorevole all'articolo aggiuntivo Beccalossi 18.01, nel quale può ritenersi assorbito l'articolo aggiuntivo Tortoli 18.021, e parere favorevole all'articolo aggiuntivo Beccalossi 18.02.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 1.1.

Luciano AGOSTINI (PD) invita a valutare se con gli identici emendamenti Beccalossi 18.1 e Realacci 18.2 non si determini un aggravamento eccessivo delle sanzioni per le violazioni in materia di pesca rispetto alla situazione attuale. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione si riservi un ulteriore approfondimento della questione.

Basilio CATANOSO (PdL) ritira la propria firma erroneamente apposta all'emendamento Beccalossi 18.1, preannunciando che voterà contro il medesimo. Infatti, occorre provvedere alla risistemazione del settore della pesca e dei relativi controlli prima di introdurre sanzioni così gravi, che incidono sulla prosecuzione dell'attività di pesca.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel ricordare l'emozione suscitata dai servizi televisivi sulla pesca del pesce spada, sottolinea che il ritiro della licenza di pesca, magari per violazioni minori, comporta la definitiva cessazione dell'attività e pertanto richiederebbe una più approfondita riflessione. Apparirebbe perciò preferibile prevedere la sospensione della licenza.

Teresio DELFINO (UdC) condivide le perplessità manifestate circa la gravità della sanzione prevista dagli emendamenti in esame. Ritiene al riguardo necessario stabilire una gradualità nelle sanzioni accessorie, partendo dalla sospensione della licenza di pesca per arrivare, eventualmente in caso di recidiva, al suo ritiro.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), ricordando di aver sempre chiesto grande rigore di fronte alle violazioni di legge, ritiene tuttavia che nel caso in esame la previsione del ritiro della licenza di pesca appaia eccessivamente gravosa.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore e i colleghi, sulla base degli orientamenti emersi dal dibattito, a valutare la possibilità di una soluzione condivisa idonea a conseguire il risultato richiesto dall'Unione europea.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene ragionevoli le perplessità emerse dal dibattito sugli emendamenti all'articolo 18, salvo che il Governo non esponga ulteriori motivazioni riferite alla necessità di adeguarsi alle richieste dell'Unione europea. Presenta pertanto un subemendamento agli identici emendamenti Beccalossi 18.1 e Realacci 18.2, al fine di prevedere la

sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della stessa licenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore 0.18.1.1 e successivamente gli identici emendamenti Beccalossi 18.1 e Realacci 18.2, come modificati dal subemendamento accolto.

Assente il presentatore dell'articolo aggiuntivo 18.021, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Beccalossi 18.01 e Beccalossi 18.02.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, propone che la Commissione riferisca favorevolmente sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannunciano l'astensione dei rispettivi gruppi nella votazione della proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Gottardo relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannunciano l'astensione dei rispettivi gruppi nella votazione della proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.00.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.00 alle 14.10

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Sul finanziamento delle imprese agricole.
(esame del documento conclusivo).*

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
(C. 54 Realacci).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 54, recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 11, comma 2, si preveda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare gli interventi destinatari dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2010
(C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, all'allegato A ivi richiamato, sopprimere la seguente direttiva:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, inserire la medesima direttiva nell'Allegato B.

1. 1. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 18.

Agli identici emendamenti 18.1 e 18.2, capoverso c-ter), sostituire le parole: il ritiro della licenza di pesca con le seguenti: la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza.

0. 18. 1. 1. Il relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *c-bis)*, è inserita la seguente:

« *c-ter)* in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, il ritiro della licenza di pesca ».

* **18. 1.** Beccalossi, Biava, D'Ippolito Vitale, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Faenzi, Muro, Nistri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *c-bis)*, è inserita la seguente:

« *c-ter)* in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, il ritiro della licenza di pesca ».

* **18. 2.** Realacci.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, del regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, del regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi

degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate:

1) per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e la determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

2) per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e n. 995/2010 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione dei regolamenti e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

18. 021. Tortoli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e la determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento (CE)

n. 2173/2005 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento (CE) n. 2173/2005, e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

18. 01. Beccalossi, Biava, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Faenzi, Muro, Nastri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007).

1. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012

e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005.

18. 02. Beccalossi, Biava, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Faenzi, Muro, Nastri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Revisione della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con apposito decreto da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, per tenere conto dei criteri introdotti dalla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee.

2. L'aggiornamento delle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola è operato quando la concentrazione media di nitrati non supera il 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE.

3. Si procede all'aggiornamento delle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola anche nei casi in cui la concentrazione media dei nitrati superi il 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE, se simili valori riguardano una parte non superiore al 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico.

4. Ai fini della revisione di cui ai commi 1 e 2, il procedimento di individuazione delle zone che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che lo potrebbero essere in conseguenza di tali scarichi, risulta integrato dalle seguenti indagini:

a) analisi dell'impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque sotterranee;

b) valutazione *ex ante* degli effetti ambientali delle misure di protezione;

c) valutazione *ex ante* degli effetti economici e sociali della misure di protezione;

d) valutazione dell'efficacia dei programmi di azione.

5. Nel periodo necessario al completamento della revisione di cui ai commi 1 e 2, nei casi in cui i programmi di controllo ed i dati derivanti dalle attività di monitoraggio evidenzino una concentrazione media di nitrati non superiore a 24,99 mg/l e variazioni non superiori a 5mg/i, le misure di cui all'allegato VII, parte AIV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non trovano applicazione.

6. Nello stesso periodo di cui al comma 5, nei casi in cui i programmi di controllo ed i dati derivanti dalle attività di monitoraggio evidenzino una concentrazione media di nitrati non superiore al 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE e variazioni ricomprese tra il valore di -1 e di +1, si applicano le misure di cui ai programmi di azione regionali, fatta eccezione per l'articolo 28 e per l'articolo 29, comma 1, del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nei casi in cui i programmi di controllo ed i dati derivanti dalle attività di monitoraggio evidenzino una concentrazione media dei nitrati su-

periore al 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE, se simili valori riguardano una parte non superiore al 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico e le variazioni sono ricomprese tra il valore di - 1 e di + 1.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

18. 03. Fogliato, Callegari.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti cortili comunicanti con altri stabilimenti nei quali sono detenute le sostanze di cui al comma 1, è consentita la detenzione di tali sostanze qualora il cortile sia destinato esclusivamente allo scarico dei prodotti di cui al comma 1 stesso e non all'estrazione dei medesimi verso la cantina o lo stabilimento enologico. La condizione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il luogo di detenzione.

18. 04. Callegari, Fogliato.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Norme di semplificazione in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole).

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'omologazione delle macchine agricole creando condizioni di parità di trattamento per i costruttori nazionali, al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «trasporti terrestri», sono inserite le seguenti: «o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

18. 05. Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche o culturali,» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla riduzione della stagione venatoria e alla sospensione dell'attività venatoria su specie o popolazioni indicate in diminuzione dall'ISPRA».

18. 08. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «di conservazione della fauna selvatica fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: e dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alle aree di importanza comunitaria e agli habitat prioritari a livello

comunitario, non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e non costituisca un rischio per la sicurezza delle persone.

18. 06. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'esercizio venatorio non deve contrastare con le indicazioni scientifiche elaborate dall'ISPRA ».

18. 07. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. È vietata la cattura a fini di richiamo o per la cessione a medesimo fine di qualsiasi specie di uccelli ».

2. All'articolo 5 della medesima legge n. 157 del 1992, i commi 1, 2, 4, 7, 8 e 6, limitatamente alle parole: « con l'uso dei richiami vivi », sono abrogati.

18. 09. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. È vietata la cattura a fini di richiamo o per la cessione a medesimo fine di qualsiasi specie di uccelli ».

18. 010. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 3 della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La cattura a fini di richiamo o per la cessione a medesimo fine di qualsiasi specie di uccelli è da considerarsi attività di uccellazione ed è pertanto vietata.

18. 011. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 7, in fine è aggiunto il seguente periodo: « Tali piani sono sottoposti alla valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni ».

18. 012. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 20 dicembre: merlo

(*Turdus merula*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) germano reale (*Anas platyrhynchos*);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*) fischione (*Anas penelope*); colombaccio (*Columba palumbus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*corvus cornix*); ghian-daia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*) capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

18. 017. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo le parole: « seguenti specie » sono aggiunte le seguenti: « purché versino in buono stato di conservazione, ».

18. 015. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « terza domenica di settembre » ovunque compaiano, sono sostituite dalle parole: « prima domenica di ottobre » e le parole: « 31 gennaio », ovunque compaiano, sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre ».

18. 014. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. È vietato l'esercizio venatorio sulle specie di cui al comma 1 del presente articolo la cui consistenza numerica sia in diminuzione e che comunque presentino uno stato di conservazione non favorevole. Per tali specie, le regioni provvedono ad una sospensione dai calendari venatori fino al ripristino dello stato di conservazione soddisfacente ».

18. 013. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « terza domenica di settembre » ovunque compaiano, sono sostituite dalle parole: « prima domenica di ottobre » e le parole « 31 gennaio », ovunque compaiano, sono sostituite dalle parole « 31 dicembre ».

18. 016. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, le parole da: « Ferme restando » sino alla fine sono soppresse.

18. 018. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« ART. 19-bis – (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE). – 1. Le regioni, con atto amministrativo, disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe sono uno strumento eccezionale che può essere disposto solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e limitatamente alle finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalla regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che può avvalersi degli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di uno o più ministri annulla con proprio decreto o con delibera del Consiglio dei Ministri i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge in tempo utile affinché i provvedimenti in oggetto non arrechino danno alla fauna selvatica.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CEE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto statale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annullamento alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.

18. 019. Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), le parole: « di cento metri » sono sostituite da: « di trecento metri », e le parole: « a cinquanta metri » sono sostituite da: « a centocinquanta metri »;

b) al comma 1, lettera f), le parole: « a centocinquanta metri » sono sostituite da: « trecento metri » e le parole: « una volta e mezza » sono sostituite da: « tre volte »;

c) al comma 1, lettera m), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità »;

d) al comma 1, lettera p), le parole: « al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 » sono soppresse;

e) al comma 1, lettera q) è soppressa;

f) al comma 1, lettera oo) è sostituita dalla seguente:

oo) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge »;

g) al comma 1, lettera ee), le parole da: « dei capi utilizzati » fino a: « dalla presente legge e » sono soppresse.

18. 020. Catanoso.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Esame congiunto e rinvio)	170
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione) ...	179
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	182
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	180
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	184
COMITATO RISTRETTO:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo	180
AVVERTENZA	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2010*, illustra i

contenuti del provvedimento, così come modificato dal Senato, auspicando che si possa procedere ad un esame approfondito e rigoroso, con la serietà che ha caratterizzato, anche nelle precedenti occasioni, i lavori della XIV Commissione.

Ricorda che le Commissioni di settore sono al momento convocate per l'esame del provvedimento relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza; tale esame dovrà concludersi entro 15 giorni dall'assegnazione con l'approvazione di una relazione alla quale saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati. Entro i successivi 30 giorni la XIV Commissione dovrà concludere, a sua volta, l'esame in sede referente, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea alla quale saranno allegato gli emendamenti approvati.

In merito al contenuto del provvedimento, fa presente che esso è composto da 18 articoli e da due Allegati.

L'articolo 1, come consueto, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento in esame, individuando un termine flessibile di due mesi antecedenti a quello di recepimento della direttiva per l'esercizio della delega. Tale decisione è dovuta, come è dato leggere nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, alla necessità di evitare l'apertura di procedure di infrazione, essendo ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare tali procedure a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive e considerato che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona lo Stato inadempiente correrà il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza. Accanto al termine generale «flessibile», il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine alle direttive il cui termine sia già scaduto o scada nei tre nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento; in tal caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in

vigore del provvedimento in esame. Nel caso di direttive comprese negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Evidenzia che, come è noto, l'inserimento delle direttive nell'Allegato B comporta la previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Tale procedura — che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie — è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Viene, inoltre, previsto, come usuale, che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il Governo è, altresì, autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame. Per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, è possibile un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Il Ministro per le politiche europee è chiamata a trasmettere una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite non risultino esercitate entro il termine previsto ed un'informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B, tra i quali segnala, in quanto avente carattere di novità, quello riguardante la possibilità di prevedere sanzioni amministrative accessorie.

L'articolo 3, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, prevede una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e da regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 4 pone a carico dei soggetti interessati gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria; le entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, fissando il termine per l'esercizio della delega in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 6 – novellando l'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 – riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura). La novella di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico, da introdurre nella

banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. La soppressione della tariffa, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516. In particolare, la Commissione europea ha emesso un parere motivato, in cui sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 1 dell'articolo 6 incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici. Sulla base di calcolo così determinata si applica, attualmente, ai fini della determinazione del contributo, un'aliquota pari al 5 per cento; la novella di cui alla lettera *a*) in esame propone di elevare tale misura a 5,5 punti percentuali.

L'articolo 7, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, apporta modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo, le norme in commento modificano la disciplina delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, prevedendo che venga resa nota l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore. Viene, inoltre, estesa l'applicazione del diritto di recesso anche ai contratti di assicurazione obbligatoria RC per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato. Infine, le disposizioni in commento prevedono che il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto «quanto prima» e al più entro trenta giorni e che sia tenuto altresì – oltre al pagamento del servizio effettivamente prestato – a restituire «quanto

prima» e al più entro trenta giorni qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto dal fornitore entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Tali modifiche sono state introdotte in seguito ad un parere motivato inviato dalla Commissione all'Italia per non aver recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Le modifiche normative proposte si rendono necessarie per assicurare il pieno funzionamento del cosiddetto « passaporto » delle società di gestione che attualmente permette a queste ultime di costituire fondi comuni in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello di origine; per definire le condizioni per l'operatività transfrontaliera e la materia dell'offerta dei fondi e dell'informazione degli investitori; per attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri di indagine e di vigilanza previsti dalla normativa europea; per attribuire alla Banca d'Italia il potere di disciplinare la procedura per le fusioni transfrontaliere e l'istituzione di strutture *master-feeder*; per prevedere, infine, le eventuali sanzioni amministrative ed il coordinamento con altre disposizioni.

L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato, riconosce al territorio di « Roma Capitale » la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che « l'assegnazione all'ente « Roma Capitale » della qualifica di territorio europeo NUTS 2 consente di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi dell'articolo 114,

terzo comma, Cost. La relazione evidenzia che « i fondi strutturali europei di cui all'Obiettivo 1 sono principalmente destinati ai territori qualificati come NUTS 2, mentre quelli meno cospicui di cui all'Obiettivo 2 (Competitività) sono principalmente assegnati alle entità territoriali di livello NUTS 3. Roma capitale dovrebbe, quindi – secondo quanto afferma la relazione illustrativa – comparire nella macro-area « Italia centro », immediatamente dopo la regione Lazio, con il titolo « Roma Capitale » ed il codice ITE5. Tale disposizione dovrà, comunque, essere comunicato alla Commissione al fine di integrare le previsioni di cui al regolamento 1059/2003.

L'articolo 10 conferisce una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio. Nella relazione illustrativa al disegno di legge, al riguardo, si afferma che « un intervento guida statale, oltre ad essere avvertito come necessario dagli operatori del settore, sembra improcrastinabile al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie ». La relazione prosegue mettendo in evidenza che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (che permette a tutti i cittadini UE di svolgere la propria professione in regime di prestazione occasionale e temporanea in qualsiasi Paese membro), « le guide straniere che intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad informarci preventivamente. In definitiva, si è creato in Italia un curioso ed irragionevole regime di discriminazione a sfavore dei cittadini italiani, dato che l'esercizio dell'attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate ». Inoltre la relazione illustrativa richiama la segnalazione dell'Antitrust del 3 luglio 2008 che ha eviden-

ziato la necessità di uniformare le diverse discipline regionali, le quali attualmente stabiliscono differenti requisiti di accesso alla professione di guida turistica. Il termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il Governo, nel disciplinare la materia, dovrà prevedere percorsi formativi omogenei e modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione nonché determinare aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi. Il Senato ha, poi, prevedere, altresì, le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi di associazione di volontariato per la promozione del territorio.

L'articolo 11, al comma 1, reca la delega per il recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche, specificando, i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, riferiti, da un lato, alla promozione di investimenti efficienti ed innovativi nelle infrastrutture di comunicazione, alla realizzazione di una gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio nonché alla garanzia di un accesso al mercato regolato da criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; dall'altro al rafforzamento della sicurezza ed integrità delle reti e del diritto degli utenti, con particolare riguardo alla possibilità di restringere l'accesso ad Internet solo previa procedura preliminare equa ed imparziale ed alla sicurezza e riservatezza delle comunicazioni.

L'articolo 12 delega il Governo a disciplinare il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato. Si tratta, come è noto, di un istituto non disciplinato nell'ordinamento italiano nonostante la Commissione europea abbia delineato i principi applicabili in ambito europeo in merito all'ipotesi di titolarità

fiduciaria con il *Draft Common Frame of Reference* del 2009. Quanto ai principi e criteri direttivi, si prevede che la nuova disciplina sia inserita nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile (relativo ai contratti speciali) e che il contratto di fiducia sia definito quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili. Il contratto di fiducia deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità e produrre gli effetti della separazione patrimoniale, della surrogazione del fiduciario e dell'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. I beni oggetto del rapporto non dovranno rientrare nella comunione legale tra i coniugi e far parte della successione del fiduciario; il denaro facente parte del patrimonio fiduciario dovrà essere versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario. Nel caso in cui il rapporto fiduciario ha ad oggetto somme di denaro, il contratto si dovrà perfezionare con il versamento dell'intero importo. Nel caso in cui il contratto non ha una finalità di mera gestione patrimoniale, ma mira alla costituzione di una garanzia o a realizzare una disposizione a scopo assistenziale, dovranno essere previste specifiche disposizioni. Dovranno essere disciplinati i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, ovvero del soggetto terzo nominato per far valere gli obblighi del fiduciario nonché l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario. Dovrà essere disciplinata la cessazione del fiduciario dall'incarico ed essere prevista la possibilità della sua sostituzione anche da parte del giudice, nonché l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetti del rapporto. Dovranno, inoltre, essere disciplinate la durata del contratto, la revoca/rinuncia del fiduciario, la possi-

bilità di nomina di un fiduciario provvisorio da parte del giudice, nonché le cause di scioglimento del contratto di fiducia. Il Governo dovrà, poi, prevedere le ipotesi in cui gli effetti del contratto in esame possano scaturire da sentenza del giudice; la disciplina della fiducia si applichi anche qualora i relativi effetti derivino da testamento, salvo quanto statuito dall'articolo 627 del codice civile. La nuova disciplina dovrà, altresì, contenere una specifica previsione circa l'applicabilità della stessa anche all'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari. Viene, infine, prevista la possibilità di derogare alla disciplina fallimentare, stabilendo in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia allo scopo di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori; con finalità di trasparenza delle operazioni poste in essere sulla base della nuova disciplina. Il Governo dovrà, inoltre, coordinare la nuova disciplina con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell'ordine pubblico.

L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, rispondendo, così, ai rilievi della Commissione europea che ha ritenuto che la legislazione italiana in materia di acque destinate al consumo umano imponga restrizioni ingiustificate ostacolando l'importazione in Italia di acqua potabile in bottiglia confezionata o commercializzata legalmente in altri paesi dell'Unione europea. La Commissione ha pertanto deciso di richiedere una modifica della legislazione in materia per renderla conforme alle norme europee in materia di libera circolazione delle merci.

L'articolo 14, inserito durante l'esame presso il Senato, sopprime la disposizione che fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni (rinnovabili automaticamente alla scadenza) ed amplia alle autorità portuali la com-

petenza, al momento circoscritta al capo del compartimento marittimo, di rilasciare tali concessioni. Ricordo, in proposito, che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

L'articolo 15, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che concede agli Stati membri la facoltà, per un periodo di tempo limitato, di prevedere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) ai trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra e ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi a tale direttiva. Il comma 1 della norma in esame prescrive che il Governo preveda per le relative disposizioni di attuazione un periodo di validità non inferiore a trenta mesi che, comunque, non oltrepassi il 30 giugno 2015. Il comma 2 contiene la delega al Governo ad estendere il meccanismo del *reverse charge* anche ad altri servizi, similari ai trasferimenti delle quote di emissione di gas ad effetto serra. In particolare il Governo viene delegato ad adottare misure dirette ad evitare frodi IVA, anche per i trasferimenti delle unità relative ai c.d. certificati verdi e ai titoli di efficienza energetica. Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dal comma precedente alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

L'articolo 16, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, contiene disposizioni in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/43/CE, volta a semplificare le modalità di tali trasferimenti. Quanto ai principi e criteri direttivi, la disposizione fa riferimento ai principi contenuti nella medesima direttiva, a

quanto previsto nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio nonché ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Il Governo è, altresì, autorizzato, «ove necessario, ad apportare semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, e ad introdurre ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185». Evidenzia come la disciplina recata dall'articolo 16 sia frutto di un accordo particolarmente delicato raggiunto nel corso dell'esame presso il Senato che, auspica, non sarà rimesso in questione nel corso dell'iter alla Camera.

L'articolo 17, aggiunto nel corso dell'iter al Senato, integra l'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sulla gestione delle acque di balneazione, prevedendo, oltre alla collaborazione tra enti territoriali nel caso di acque interregionali, già prevista dall'articolo 10 sostituito dall'articolo in esame, anche la cooperazione con gli altri Stati dell'Unione europea, qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

L'articolo 18, inserito nel corso dell'esame in Senato, è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana. Secondo la sentenza, infatti, l'Italia non avrebbe provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca (segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti), e non avrebbe provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, in particolare con l'applicazione di

sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra. Al fine di adeguare la normativa interna alla sentenza, l'articolo in esame novella, quindi, alcune norme sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima). In particolare, si prevede che tale tipo di sanzioni (confisca del pescato; confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca, obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati e sospensione della licenza di pesca) venga applicato anche a chi viola le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie. Inoltre, la sanzione accessoria della confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme di legge, è estesa ai medesimi anche quando risultano detenuti e non solo utilizzati in contrasto con le norme di legge.

Gli Allegati A e B elencano, infine, le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive) mentre la relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato dà conto, così come previsto dalla legge 11 del 2005, del numero delle procedure d'infrazione in corso alla data del 31 dicembre 2009 e delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Viene, inoltre, precisato che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008, il cui termine di recepimento sia già scaduto (riferito alla data del 31 dicembre 2009) e che non risultano nel 2009 direttive attuate con regolamento.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009*, evidenzia come la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunga, come purtroppo già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camere e della XIV Commissione con un ritardo tale da renderne di

scarsa utilità l'esame nel merito. Si limiterà, pertanto, a fare pochi cenni alla struttura e ai contenuti del documento, concentrandosi invece su alcuni aspetti procedurali e di metodo.

In quest'ottica, intende sottolineare anzitutto come l'obsolescenza della relazione discenda quest'anno non soltanto dal ritardo nella sua presentazione dalle Camere e dalla lentezza dell'*iter* parlamentare del disegno di legge comunitaria 2010 cui essa è abbinata ma anche e soprattutto dalla scelta del Governo di presentare il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007.

La relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica. In particolare, la relazione « programmatica » va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca indicazione degli orientamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.

La relazione di rendiconto deve essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del ddl comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionale, alla normativa e alle politiche dell'UE.

Il nuovo testo dell'articolo 15 sopra richiamato è stato introdotto per effetto dell'approvazione all'unanimità, presso la XIV Commissione, di un emendamento

frutto della riflessione condotta in esito all'esame delle relazioni per il 2007 e per il 2008 e confluita nelle due risoluzioni – a prima firma dell'onorevole Centemero – approvate in Aula.

L'obiettivo dell'innovazione introdotta era proprio quello di evitare che la relazione annuale continuasse a configurarsi come un documento obsoleto, pletorico e quindi sostanzialmente di scarsa utilità.

La XIV Commissione, in altri termini, ha inteso assicurare, per un verso, che la predisposizione delle relazioni da parte delle amministrazioni competenti non costituisca un adempimento rituale, come spesso avvenuto per le relazioni presentate secondo la normativa previgente e, per altro verso, che le Camere possano avvalersene per esaminare in modo tempestivo ed approfondito sia le priorità del Governo per il futuro sia l'attività svolta nell'anno precedente.

A questo scopo, la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-*ter* del Regolamento.

È auspicabile, pertanto, che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre.

Si potrà in tal modo avviare una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale potremo definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo. Valutazione ed indirizzi che assumono un

valore estremamente significativo in questa fase del processo di integrazione, caratterizzata da grandi rischi e potenzialità.

Fatte queste premesse di carattere generale, richiama in estrema sintesi la struttura della relazione in esame e ne evidenzia i principali aspetti positivi o critici sul piano metodologico.

La Relazione per il 2009 è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

In appendice sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.

In senso positivo, anzitutto sottolinea come la seconda parte della relazione, come avvenuto dall'inizio della corrente legislatura, rechi una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente. Ciò conferma la grande attenzione riservata dal Governo all'atti-

vità delle Camere, anche a fronte della crescita esponenziale dell'intervento parlamentare in fase ascendente.

Al tempo stesso, non può non rilevare come i capitoli della relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche non diano se non occasionalmente conto in modo specifico e circostanziato del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, come è invece disposto dalla legge n. 11 del 2005. Si tratta di una lacuna da segnalare affinché a partire dalla predisposizione delle prossime relazioni il Governo provveda a dare piena attuazione al dettato della legge.

Un altro elemento innovativo e positivo della relazione è costituito dalla presenza di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa. Viene data così attuazione ad uno specifico impegno contenuto nelle richiamate risoluzioni a prima firma dell'onorevole Centemero, che andrà ulteriormente sviluppato nei prossimi anni.

In senso negativo, sottolinea invece che il documento appare anche quest'anno – nonostante gli impegni espressamente contenuti nelle relazioni sopra citate – pleotorico, disomogeneo e di difficile lettura; le 387 pagine della relazione (che scendono a 309 senza gli allegati) oltre costituire per la loro stessa quantità un ostacolo ad una immediata individuazione degli elementi chiave, sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, denunciando un debole coordinamento redazionale. Anche in questo caso si tratta di criticità che andranno risolte in sede di predisposizione delle prossime relazioni, al fine di non vanificare all'atto pratico le innovazioni introdotte in via legislativa.

Alla luce degli elementi sinora richiamati ed in attesa dei pareri delle Commissioni di settore, ritiene che la relazione della XIV Commissione per l'Assemblea e la risoluzione che sarà approvata dalla Commissione medesima in esito all'esame debbano tenere conto essenzialmente di questi aspetti di metodo relativi sia alle

relazione future sia ad altri aspetti della relazione tra Parlamento e Governo in materia europea. Auspica che, come sempre avvenuto negli anni passati, si raggiunga il consenso di tutti i gruppi in seno alla XIV Commissione in merito ai contenuti della relazione e della risoluzione, in modo da valorizzare il contributo della stessa Commissione all'ammodernamento delle procedure per la partecipazione dell'Italia all'UE. Ciò anche in considerazione del concomitante esame delle proposte di riforma della legge n. 11 del 2005, che riprendono peraltro in ampia misura riflessioni di metodo svolte in occasione dell'esame delle precedenti relazioni annuali.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), *relatore*, tenuto conto dei contenuti emersi nel

corso dell'ampio ciclo di audizioni svolte congiuntamente con la IX Commissione e preso atto delle osservazioni formulate dai colleghi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 1*).

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come la XI Commissione abbia lavorato in stretto raccordo con la Commissione Trasporti ed evidenzia che la condizione formulata dal relatore sottrae la figura del direttore generale dell'Agenzia di regolamentazione alla disciplina dello *spoil system*.

Enrico FARINONE (PD) ricorda che nel corso dell'approfondito dibattito svoltosi sul provvedimento sono emersi in particolare, con riferimento alle competenze della XIV Commissione, due aspetti critici.

Il primo è quello – sollevato peraltro anche da molti dei soggetti ascoltati – riguardante la necessità dell'istituzione di una autorità indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore postale. Ricorda che sul punto il Ministro Romani, nel corso della sua audizione, aveva dichiarato con molta chiarezza che intendeva procedere, come previsto nella schema di decreto legislativo, alla creazione di un'Agenzia, cui sarebbe destinato personale proveniente dalla direzione generale del Ministero dello sviluppo economico competente per il settore postale. La condizione formulata dal relatore, che definisce procedure di nomina del direttore generale dell'Agenzia che ne garantiscono maggiore indipendenza rispetto alla formulazione originaria, rappresenta sicuramente un passo in avanti positivo, ma non mappare sufficiente. Tale modifica non risponde alla richiesta avanzata dal suo gruppo di istituire tale autorità di regolamentazione presso un'*Authority* già esistente, ciò che avrebbe garantito, senza oneri aggiuntivi, piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Il secondo aspetto problematico è quello riguardante il servizio universale. Se è innegabile l'esigenza per il sistema Paese di avere una rete di uffici postali disposti su tutto il territorio, e ciò fa propendere per l'affidamento del servizio, nel prossimo quinquennio, a Poste italiane S.p.A., è anche vero che la qualità sinora garantita da tale operatore è decisamente scadente, come peraltro testimoniato dalle numerosissime interrogazioni parlamentari che sul tema vengono regolarmente rivolte al Governo, da parte di tutti i gruppi parlamentari; ritiene quindi che l'ulteriore affidamento per cinque anni, rinnovabile una volta, non consentirà certo un miglioramento del servizio.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) dichiara il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore, sottolineando la necessità di difendere gli uffici postali su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire pari diritti a tutti i cittadini, siano essi residenti in grandi o piccoli comuni.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Sandra ZAMPA (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, in considerazione del rilievo del provvedimento e dei suoi positivi effetti nell'aiuto che offre alle famiglie nella scelta di oggetti che possono provocare danni alla salute dei bambini, con particolare riferimento alle sostanze pericolose o allergeniche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di

*lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.
Atto n. 327.*

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).

COM(2010)748.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

preso atto di quanto emerso nel corso delle audizioni, svolte congiuntamente con la IX Commissione Trasporti;

rilevato che, nel dare avvio al progressivo processo di liberalizzazione dei servizi postali, l'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, come sostituito dalla direttiva 2008/6/CE – cui il presente Schema di decreto intende dare attuazione – stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali, e che gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo;

ricordato che la Commissione europea ha avviato nel 2009 la procedura di infrazione n. 2009/2149 nei confronti dell'Italia, con la quale ha contestato la compatibilità della normativa italiana in materia postale con tale disposizione;

preso atto che lo Schema di decreto legislativo in esame, anche al fine di ri-

spondere alle contestazioni della Commissione europea, sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevedendo la creazione di una apposita Agenzia, quale « soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale », che « opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità »;

rilevato tuttavia che all'Agenzia si applicano, per quanto non previsto dal citato articolo 2, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ovvero le disposizioni riguardanti l'ordinamento delle agenzie, quali strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche;

osservato che in tale quadro si prevedono stringenti poteri di indirizzo del Governo, tra i quali anche il potere di nomina del Direttore generale, in conformità alle disposizioni previste per i capi dipartimento ministeriali, figura cui risulta applicabile anche l'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, che disciplina la possibilità di revoca della nomina da parte del nuovo Governo;

evidenziato che, al fine di offrire adeguata risposta alle contestazioni della Commissione europea, potrebbe essere utile prevedere disposizioni che garantiscano maggiore indipendenza e separazione strutturale delle attività dell'Agenzia dalle attività del Governo inerenti alla

proprietà o al controllo, anche a tal fine sottraendo le disposizioni riguardanti la nomina del direttore generale alla disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e di cui all'articolo 6 della legge n. 145 del 2002;

considerato inoltre che la direttiva 2008/6/CE mira a completare il mercato interno per i servizi postali e che tale completamento è – secondo la direttiva – compatibile con il mantenimento di un servizio universale di alta qualità per tutti gli utenti;

considerato, inoltre, il ruolo che la rete degli uffici postali ha storicamente rappresentato, come essenziale punto di riferimento per la popolazione, svolgendo una vera e propria funzione di presidio sociale sul territorio, riconosciuto dalle comunità quale essenziale strumento di coesione sociale e di appartenenza alla più ampia realtà nazionale;

preso atto che lo schema di decreto legislativo individua Poste Italiane Spa quale fornitore del servizio postale universale e dispone che tale affidamento abbia la durata di cinque anni, rinnovabili per non più di due volte, previa verifica del miglioramento di efficienza;

rilevato che tale affidamento è in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/6/CE, laddove stabilisce, all'articolo 4, comma 2, che «gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti», e che in alcuni paesi europei, come Francia e Spagna, l'affidamento è stato disposto *ex lege* direttamente per quindici anni, senza prevedere alcuna verifica intermedia;

osservato tuttavia che lo schema di decreto, nel sostituire l'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede,

all'articolo 1, comma 3, capoverso articolo 3, comma 11, che la designazione del fornitore del servizio universale sia effettuata sulla base dell'analisi dei costi nonché di alcuni criteri, tra i quali quello dell'esperienza di settore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano modificate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, al fine di prevedere che al direttore generale dell'Agencia non si applichino le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e di cui all'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, ma che la sua nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che possono procedere all'audizione delle persone designate, fermo restando che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni stesse;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 11, capoverso articolo 3, del comma 3 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il criterio di cui alla lettera e) sia criterio di preferenza solo a parità degli altri criteri indicati, al fine di garantire pari condizioni a tutti gli operatori.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (atto n. 322).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva 2009/48/CE che stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (Atto n. 322), in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009);

rilevato che la revisione della precedente direttiva 88/378/CEE da parte della direttiva 2009/48/CE, che il presente Schema di decreto intende recepire, ha i seguenti obiettivi: aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza, chiarimenti in merito al campo di applicazione, rafforzamento dell'attività di vigilanza ed adeguamento al quadro normativo UE in

materia di commercializzazione dei prodotti;

valutate positivamente, tra l'altro, le innovazioni introdotte con riferimento all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, con particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, e all'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (Parere alle Commissioni riunite V e VIII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	185
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	192
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	187
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	193
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	188
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	194
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione della Camera).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009</i>)	189
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	195
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (Pdl) *relatore*, illustra il testo in esame, riferendo che l'articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento: promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale dei piccoli comuni; garantirne l'equilibrio demografico; tutelarne il patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico; favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive. Rileva che le regioni possono

definire ulteriori interventi rispetto a quelli contemplati nel testo mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono esse stesse all'individuazione dei comuni interessati e alla definizione degli interventi. Osserva che l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dell'articolato: specifiche tipologie di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti; aggiunge che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza unificata, è definito l'elenco dei comuni, aggiornato ogni tre anni. Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni che trovano applicazione con riguardo ai piccoli comuni. In particolare, rileva, non si applicano ad essi alcune norme in materia di programmazione dei lavori pubblici; sottolinea che i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Le suddette convenzioni, osserva, possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali e con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti. Fa notare che l'articolo 4 dispone che per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali; possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 5, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, adotta iniziative volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che agevola la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, e sull'articolo 7, recante disposizioni volte a garantire

l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni. Sottolinea che il Ministro delle comunicazioni può introdurre nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio. Osserva che l'articolo 8 stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai sensi dell'articolo 9, rileva, le regioni possono prevedere agevolazioni a favore dei comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Precisa che l'articolo 10 istituisce e disciplina il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni; alla individuazione degli interventi da finanziare si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 11 dispone l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale; all'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Riferisce quindi che l'articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria mentre l'articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il deputato Mario PEPE (PD) fa presente che i piccoli comuni hanno maggiormente avvertito i disagi e le criticità con-

nesse alla perdurante crisi economica che attanaglia il Paese. Per tale ragione, reputa necessario dotare i predetti enti di adeguate misure di tutela e di sostegno economico. Ritiene opportuno incentivare le unioni di comuni ed i strumenti di collegamento tra amministrazioni locali affinché possano essere più agevolmente fronteggiate le difficoltà di gestione dei servizi ai cittadini. Al riguardo, paventa il rischio che nei piccoli comuni la precarietà delle risorse disponibili limiti eccessivamente o precluda di fatto il diritto alla scuola primaria.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che si ricorra ad adeguati parametri di riferimento per il calcolo dell'indice di 5.000 abitanti che definisce il limite dimensionale dei piccoli comuni.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel ritenere di fatto ultronea la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 rispetto a quanto stabilito dall'articolo 13, ravvisa la necessità che sia soppressa l'anzidetta norma.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra il testo in esame, che prevede l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Sottolinea che l'articolo 1 dispone che la Soprintendenza è competente per le attività relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e per l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo 9, osserva, la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l'organico della Soprintendenza sono disciplinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; con lo stesso decreto sono trasferite alla Soprintendenza le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Riferisce che l'articolo 2 individua le specifiche competenze della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo 3, fa notare, la Soprintendenza assicura, attraverso periodiche conferenze di servizi, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti. Evidenzia che l'articolo 4 dispone che ogni attività di ricerca, salvaguardia, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi. Ai sensi dell'articolo 5, aggiunge, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Rileva che l'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro, la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni

e le attività culturali. Evidenzia che l'articolo 7 regola l'apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che prevede che la Soprintendenza definisce specifici criteri operativi per garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività di immersione effettuate dal personale, e sull'articolo 10, che dispone che all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) reputa eccessivo regolare con legge la materia oggetto del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il testo in esame, recante norme in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Segnala che la Commissione ha già reso parere alla IX Commissione della Camera in data 15 settembre 2010. Riferisce che l'articolo 1 individua la finalità del testo nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, progettazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di

persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Rileva che l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. L'articolo 3, osserva, delinea la tipologia degli interventi finanziati mediante il predetto fondo: le attività finalizzate allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinato all'alimentazione dei veicoli; le attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli; l'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale. Precisa che l'articolo 4 stabilisce che possono essere destinatari dei finanziamenti le regioni, le province, i comuni, nonché gli enti pubblici e privati impegnati a diffondere l'impiego come carburanti dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione. Segnala che l'articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per la concessione dei suddetti finanziamenti. Osserva che l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del Fondo che esamina le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità; il comitato è costituito da dieci componenti, di cui due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome; uno dall'Associazione nazionale comuni ita-

liani; uno dall'Unione delle province d'Italia; i restanti componenti sono di nomina ministeriale. Si sofferma quindi sull'articolo 7, che reca norme in materia di erogazione dei contributi e rendicontazione, e sull'articolo 8-bis, che prevede che al fine di favorire l'impiego di veicoli non inquinanti, le regioni e gli enti locali possono promuovere, nel rispetto dei limiti derivanti dal Patto di stabilità interno, la stipula di apposite convenzioni con le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale per l'impiego sperimentale dei suddetti veicoli. Relativamente alle modifiche apportate al testo rispetto alla precedente versione su cui si è pronunciata la Commissione nel parere reso il 22 aprile 2009, non registra profili di competenza della medesima Commissione. Formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione della Camera).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il testo in esame, riferendo che il disegno di legge comunitaria 2010 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla

partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Segnala che la Commissione ha già espresso parere alla 14^a Commissione del Senato in data 22 aprile 2009. Rileva che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B al provvedimento e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi, mentre l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate regolamenti comunitari. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli sostenuti in applicazione della normativa comunitaria sono a carico dei soggetti interessati e l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti in materia. Evidenzia che l'articolo 6 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici; l'articolo 7 reca modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza; l'articolo 8 reca la delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Evidenzia che l'articolo 9 riconosce al territorio di « Roma Capitale » la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Segnala che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio; il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa notare che l'articolo 11 reca una disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE e della direttiva 2009/140/CE in materia di comunicazione elettronica; l'articolo 12 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nel codice civile; l'articolo 13 interviene in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Si sofferma sull'articolo 14, che apporta modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in ordine a disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, nonché sull'articolo 15, che reca delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, concernente l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Precisa che l'articolo 16 reca delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa; l'articolo 17 pone norme in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione; l'articolo 18 prevede l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009. Segnala che nel corso dell'esame del testo al Senato è stata recepita la condizione apposta al parere della Commissione espresso lo scorso 23 giugno 2009 secondo cui, all'articolo 5, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i richiamati schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Illustra quindi la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, che registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati effettivamente conseguiti nel corso dell'anno 2009. Rileva che la prima parte della Relazione attiene al processo di integrazione europea e delinea gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, anche in riferimento alla risposta alla crisi mondiale ed al profilo riguardante l'energia e i cambiamenti climatici. Osserva che la seconda parte della Relazione, suddivisa in tre sezioni, illustra la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e delinea il recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno. In particolare, precisa, la prima sezione afferisce ai profili generali della fase ascendente e di quella discendente del processo normativo comunitario; la seconda sezione riguarda la partecipazione al processo normativo delle singole politiche e la terza sezione delinea la dimensione esterna del processo di integrazione europea. Sottolinea che la terza parte della Relazione riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con particolare riguardo alle politiche di coesione nel 2009 ed alle priorità per il 2010, nonché all'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea verso l'Italia nel 2009. Segnala che la Relazione presenta inoltre nove allegati contenenti dati riguardanti, principalmente, l'attività del CIACE; i provvedimenti attuativi di atti comunitari adottati nel 2009; i provvedimenti in materia fiscale; i ricorsi presentati dal Governo nel corso del 2009 e i provvedimenti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che siano introdotti nell'articolo della proposta di legge comunitaria per il 2010 espliciti riferimenti ai principi della riforma federale. Sostiene l'esigenza di affermare il principio di territorialità anche in ambito comunitario e reputa opportuno ampliare il grado di armonizzazione e coesione dei livelli di

governo statale e regionale nelle procedure di formazione e recepimento del diritto comunitario.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 (*vedi allegato 4*); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (*vedi allegato 5*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare le considerazioni da lui svolte

in sede di approvazione del menzionato parere reso dalla Commissione alla 14^a Commissione del Senato, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2010 e la proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
(Nuovo testo C. 54).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo della proposta di legge C. 54, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante disposizioni volte al sostegno ed alla valorizzazione dei piccoli comuni;

rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

considerato che il testo reca previsioni afferenti altresì alle materie « governo del territorio », « ordinamento della comunicazione » e « istruzione », assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto, con riferimento all'articolo 8, un più ampio coinvolgimento delle regioni in ordine alle richiamate convenzioni tra enti locali e Ministero

dell'istruzione per il mantenimento degli istituti scolastici, in considerazione della competenza regionale sul dimensionamento territoriale della rete scolastica;

2) sia precisato che, con riguardo agli articoli 10 e 11 del testo in esame, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per l'incentivazione della residenza dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

3) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto « Codice delle autonomie »);

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 2, ai fini di equità perequativa, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;

c) valutino altresì le commissioni di merito l'opportunità di individuare adeguati parametri di riferimento per il calcolo del previsto indice di 5.000 abitanti volto a qualificare l'ambito dei piccoli comuni.

ALLEGATO 2

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali. (C. 2302).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2302, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali »;

rilevato che le disposizioni del testo in esame attengono alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, affidata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, e preso atto che in ordine alle finalità del provvedimento assumono al-

trèsì rilievo i profili relativi alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riconducibili questi ultimi alla competenza ripartita Stato regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di tener conto degli profili di competenza regionale in ordine alle previsioni di cui all'articolo 7, relativamente alla prevista istituzione dell'albo dei volontari subacquei, nonché in relazione alle disposizioni del testo inerenti alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

ALLEGATO 3

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;

considerato che il testo in oggetto contempla previsioni eterogenee che incidono sulla competenza concorrente Stato-regioni in ordine ai diversi profili afferenti alla ricerca scientifica e tecnologica ed al sostegno all'innovazione per i settori produttivi, cui si riferisce l'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con cui sono definite le linee guida per la concessione dei menzionati finanziamenti, con particolare riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili, nonché alle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il menzionato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, oltre che di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

considerata l'esigenza di tener conto dei principi ispiratori della legge n. 46 del 2009 e dei decreti legislativi delegati di attuazione della medesima;

rilevata l'esigenza, all'articolo 10, di rendere più incisivo il coinvolgimento delle regioni in ordine alla disciplina ivi prevista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 10, sia previsto che il decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica sia adottato previa intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sia inoltre riconosciuto il ruolo delle regioni nella valorizzazione della ricchezza storico-artistica, culturale e ambientale dei territori di rispettiva competenza attraverso la definizione di specifici percorsi formativi per le guide turistiche, tutelando altresì l'iniziativa dei comuni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di tener conto degli orientamenti espressi in materia dalle regioni in ordine alla formulazione delle previsioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del testo in esame;

c) valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

ALLEGATO 5

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia potenziata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applica-

zione del principio di sussidiarietà mediante specifiche iniziative e misure tese ad accrescere il ruolo, in ambito europeo, delle autonomie territoriali e sia promosso un maggior dialogo e confronto istituzionale tra l'Unione europea e le comunità regionali;

b) siano attivate iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali, nonché delle aree o comunità regionali a forte svantaggio socio-economico e in condizione di disagio strutturale nei servizi sul territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.35 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	198
Audizione del prefetto Luigi Rossi, in qualità di vice capo della Polizia di Stato <i>pro tempore</i> , sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993	198
Audizione della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di Direttore generale <i>pro tempore</i> del Ministero della giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993 ...	198
Sui lavori della Commissione	199

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 21.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del prefetto Luigi Rossi, in qualità di vice capo della Polizia di Stato *pro tempore*, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del prefetto Luigi Rossi.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 21,16 alle 21,53).

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione, la deputata Jole Santelli, in sostituzione del deputato Luigi Lazzari, dimissionario, cui rivolge parole di benvenuto.

Il senatore CARUSO porge alcune domande al prefetto Rossi.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 21,58 alle 22,15).

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione del prefetto Rossi.

Audizione della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di Direttore generale *pro tempore* del Ministero della giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Liliana Ferraro.

La dottoressa FERRARO svolge un'ampia relazione e consegna alcuni documenti.

Su richiesta del senatore LUMIA, sentiti il senatore CARUSO, l'onorevole TASSONE e l'onorevole DI PIETRO, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore CARUSO richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di verificare se sia stato correttamente incluso tra le segnalazioni delle violazioni al codice di autoregolamentazione delle candidature, un dato concernente un candidato alle elezioni amministrative del 2010, che ha invece dichiarato di non rientrare nelle fattispecie previste dal codice. Sollecita pertanto lo svolgimento di opportuni e tempestivi accertamenti.

L'onorevole TASSONE si associa.

L'onorevole DI PIETRO suggerisce alcune modalità per lo svolgimento di eventuali ulteriori indagini sulle candidature.

Il PRESIDENTE assicura che la vicenda segnalata dal senatore CARUSO è all'attenzione della Commissione ed in corso di accertamento.

L'onorevole SISTO svolge alcune considerazioni sulle indagini svolte dalla Commissione sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative del 2010.

Il PRESIDENTE ricorda che si è già svolto un dibattito in materia e che la questione è stata rimessa all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 23.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	200
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	200

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) e i deputati ROSATO (PD) e REGUZZONI (LNP).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il senatore ESPOSITO (PdL) prosegue l'illustrazione dello schema di regolamento all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, in relazione alla quale intervengono il presidente D'ALEMA (PD) e il deputato ROSATO (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ragionieri commercialisti (ANRC) e di rappresentanti dell'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (UNAGRACO) sull'eventuale unificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)	201
---	-----

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ragionieri commercialisti (ANRC) e di rappresentanti dell'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (UNAGRACO) sull'eventuale unificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

L'audizione informale si è svolta dalle 8.40 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	202
Audizione dell'Assessore alla sanità della Regione Toscana, Daniela Scaramuccia (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	202
Audizione dell'ex Direttore Generale della Azienda USL 1 di Massa e Carrara, Antonio Delvino (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	203

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono Daniela Scaramuccia, Assessore alla sanità della Regione Toscana, la dottoressa Maria Teresa De Lauretis, Direttore Generale Azienda USL 1 di Massa e Carrara, e il Dott. Antonio Delvino, ex Direttore Generale della Azienda USL 1 di Massa e Carrara.

La seduta comincia alle 8.45.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione dei seguenti

consulenti: Santa Muscuso e Roberto Valettini.

L'ufficio di presidenza ha convenuto che tutti gli incarichi, al pari di quelli conferiti in precedenza, siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Audizione dell'Assessore alla sanità della Regione Toscana, Daniela Scaramuccia.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

In considerazione della delicatezza degli argomenti che si accinge a trattare, Daniela SCARAMUCCIA, *Assessore alla sa-*

nità della Regione Toscana, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia l'Assessore Scaramuccia ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.30, riprende alle 14.35.

Audizione dell'ex Direttore Generale della Azienda USL 1 di Massa e Carrara, Antonio Delvino.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e, dopo

un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Lucio Barani (PdL), in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il dottor Delvino ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Nino Di Paolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
Comunicazioni del presidente	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

Mercoledì 16 febbraio 2011. — *Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

La seduta comincia alle 14.05.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Nino Di Paolo.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Nino Di Paolo.

Nino DI PAOLO, *Comandante Generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), Ludovico VICO (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdC), Gabriele CIMADORO (IdV), Mauri-

zio BIANCONI (PdL), Filippo ASCIERTO (PdL), Luciano ROSSI (PdL), Giuseppe GALATI (PdL), Fabio RAINIERI (LNP) e Giovanni SANGA (PD).

Giovanni FAVA, *presidente*, in considerazione della complessità dei quesiti posti e della concomitanza dei lavori in Assemblea, propone, e la Commissione concorda, che ai medesimi quesiti sia fornita risposta per iscritto. Ringrazia quindi il Generale Nino Di Paolo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella giornata di domani, giovedì 17 febbraio 2011, effettuerà una visita di studio presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale	3
Audizione dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Salvatore Bilardo, dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, Francesco Massicci, e del Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, Filippo Palumbo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (atto n. 317) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4052 Mura</i>)	6
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	15

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	16

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	12
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	12
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	13
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	19
AVVERTENZA	13

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 52-1814-2011-A	20
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata	20
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	21

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali italiane, dell'Unione nazionale camere civili, dell'Associazione italiana giovani avvocati, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli, concernenti la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense	21
---	----

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:**

Comunicazioni del Presidente	22
------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	29
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	32
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata ed altri (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006. C. 4027 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Sui lavori della Commissione	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	40
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	35
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

RISOLUZIONI:

7-00321 Ruggia: Sull'esigenza di concordare con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.	
7-00490 Cirielli: Sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00111 e 8-00112</i>)	36
ALLEGATO 4 (<i>Nuova formulazione</i>)	42
ALLEGATO 5 (<i>Nuova formulazione</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

INTERROGAZIONI:

5-00884 Caparini: Sull'alienazione, da parte del Ministero della difesa, di strutture adibite a deposito militare ubicate nei comuni di Ome, Ponticelli, Brusati e Polaveno in provincia di Brescia	37
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	44

5-02276 Zazzera: Sullo spiaggiamento di capodogli vicino alla foce di Capojale-Laguna di Varano (FG) e sul litorale di Vieste	37
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	45
5-02651 Ruggia: Sull'abrogazione della direttiva emanata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica riguardante la politica degli alloggi militari	37
V Bilancio, tesoro e programmazione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario Atto n. 317 (<i>Deliberazione dell'indagine</i>)	47
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 317 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 e abb.-A	59
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	64
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04214 Galletti e Cera: Regime tributario delle cessioni di fabbricati	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-04215 Ceccuzzi e Trappolino: Imponibilità a fini ICI degli impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	75
5-04216 Fugatti e Comaroli: Deducibilità a fini IRPEF delle prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni o presso il domicilio della persona disabile	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-04217 Barbato: Rafforzamento della disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti bancari	68
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	77
RISOLUZIONI:	
7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI (<i>Discussione e rinvio</i>)	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Deliberazione</i>)	71
ALLEGATO 7 (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	87
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti	89
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	102
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	94

INTERROGAZIONI:

5-02675 Ceccuzzi: Iniziative urgenti per garantire il corretto e regolare esercizio del servizio idrico da parte della società Acquedotto del Fiora	94
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	107
5-03182 Zamparutti: Sui mancati controlli e interventi igienico-ambientali lungo l'asta fluviale dell'Agri	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	109
5-03749 Peluffo: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale in ordine al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate	95
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	111
5-04138 Tommaso Foti: Sulla disciplina del trasporto transfrontaliero di scarti della lavorazione del legno	95
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	112
5-04172 Di Biagio: Sull'inquinamento delle coste campane	95
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	113

RISOLUZIONI:

7-00465 Mariani e 7-00475 Guido Dussin: Sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	96
<i>ALLEGATO 8 (Nuovo testo)</i>	115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

INTERROGAZIONI:

5-03844 Delfino: Inserimento nel piano triennale ANAS di infrastrutture strategiche per la provincia di Cuneo	97
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	119
5-03964 Sposetti: Sul completamento della superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia	98
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	121
5-03967 Brandolini: Sulla realizzazione del lotto zero della secante di Cesena	98
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	122
5-04079 Delfino: Realizzazione in Piemonte della SR 20, della strada reale e dell'autostrada Torino-Savona	98
<i>ALLEGATO 12 (Testo della risposta)</i>	123
5-04204 Rondini: Sulla realizzazione della tratta autostradale Rho-Monza nel tratto compreso nel comune di Paderno Dugnano	98
<i>ALLEGATO 13 (Testo della risposta)</i>	124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	126
<i>ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo dell'UdC)</i>	129
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
---	--

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	127
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci. Audizione di rappresentanti di Arenaways SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), CONFARTIGIANATO, Federazione Italiana Shiatsu e CONFESTETICA nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman	137
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

AVVERTENZA	144
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	145

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	146
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba</i>)	146
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
---	--

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	151
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti	154
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	155
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	160
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo – approvato dal Senato. Relazione alla XIV Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	161
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	158
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
AVVERTENZA	159
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato. Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	170
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) ...	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184
COMITATO RISTRETTO:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo	180
AVVERTENZA	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (Parere alle Commissioni riunite V e VIII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	192
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	187
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	193
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	188
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	194
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione della Camera).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009</i>)	189
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	195
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	198
Audizione del prefetto Luigi Rossi, in qualità di vice capo della Polizia di Stato <i>pro tempore</i> , sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993	198
Audizione della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di Direttore generale <i>pro tempore</i> del Ministero della giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993 ...	198
Sui lavori della Commissione	199
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	200
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	200

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ragionieri commercialisti (ANRC) e di rappresentanti dell'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (UNAGRACO) sull'eventuale unificazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)	201
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Comunicazioni del Presidente	202
Audizione dell'Assessore alla sanità della Regione Toscana, Daniela Scaramuccia (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	202
Audizione dell'ex Direttore Generale della Azienda USL 1 di Massa e Carrara, Antonio Delvino (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	203

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Nino Di Paolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
Comunicazioni del presidente	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 11,60



16SMC0004400